

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

**SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE, TRADUZIONE E
INTERPRETAZIONE**

Sede di Forlì

**Corso di Laurea magistrale in Traduzione specializzata
(classe LM - 94)**

TESI DI LAUREA

in Traduzione Specializzata tra il Tedesco e l'Italiano II

*Analisi contrastiva degli elementi di struttura e coesione testuale
di sentenze penali italiane, austriache e tedesche in un'ottica traduttiva.*

CANDIDATO:
Martina Burchini

RELATORE:
Prof.ssa Eva Wiesmann

CORRELATORE
Prof. Marcello Soffritti

Anno Accademico 2013/2014

Sessione III

Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. E anche loro possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: "Non c'è altro da vedere", sapeva che non era vero. La fine di un viaggio è solo l'inizio di un altro. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era. Bisogna ritornare sui passi già fatti, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre. Il viaggiatore ritorna subito.

J. Saramago, *Viaggio in Portogallo*

A chi non ha paura di ricominciare

INDICE

Indice dei simboli e delle abbreviazioni.....	V
Abbreviazioni della terminologia giuridica.....	V
Abbreviazioni delle classi sintattiche dei connettori (tabelle in appendice)	V
Legenda dei simboli.....	VI
Abstract	VII
Zusammenfassung.....	VII
Резюме.....	VIII
Introduzione	X
Capitolo primo: Il procedimento penale in Italia, Austria e Germania	1
1.1. Il procedimento penale italiano.....	1
1.1.1. Caratteristiche generali	1
1.1.2. Soggetti e parti del procedimento penale.....	2
1.1.2.1. Il giudice.....	3
1.1.2.2. Il pubblico ministero	3
1.1.2.3. L'imputato	4
1.1.2.4. Il difensore.....	4
1.1.2.5. La persona offesa dal reato e la parte civile	4
1.1.3. Il procedimento ordinario	4
1.1.3.1. Le indagini preliminari.....	4
1.1.3.2. L'udienza preliminare e il dibattimento	5
1.1.3.3. Le impugnazioni e il ricorso per cassazione	5
1.2. Il procedimento penale austriaco	6
1.2.1. Caratteristiche generali	6
1.2.2. I soggetti e le parti processuali.....	7
1.2.2.1. Il tribunale – Gericht	7
1.2.2.2. Il pubblico ministero – Staatsanwaltschaft.....	8
1.2.2.3. L'imputato – Beschuldiger.....	9
1.2.2.4. Il difensore – Verteidiger	9
1.2.2.5. La vittima – Opfer	9
1.2.3. Il giudizio di primo grado	10
1.2.4. Il procedimento di impugnazione – Rechtsmittelverfahren.....	10
1.3. Il procedimento penale tedesco	11
1.3.1. Caratteristiche generali	11

1.3.2. I soggetti e le parti processuali.....	12
1.3.2.1. Il tribunale – Gericht	12
1.3.2.2. Il pubblico ministero – Staatsanwaltschaft.....	13
1.3.2.3. L’imputato – Beschuldiger.....	13
1.3.2.4. Il difensore – Verteidiger	14
1.3.2.5. L’accusa e la vittima - Anzeigerstatter, Antragsteller e Verletzter	14
1.3.3. Il giudizio di primo grado	14
1.3.3.1. Le indagini preliminari – Ermittlungsverfahren.....	14
1.3.3.2. La fase preliminare e dibattimentale – Zwischenverfahren e Hauptverfahren	15
1.3.4. Il procedimento di impugnazione - Rechtsmittelverfahren	15
1.4. Differenze tra i procedimenti penali italiano, austriaco e tedesco.....	16
Capitolo secondo: La sentenza come tipologia testuale.....	18
2.1. Il testo giuridico come genere testuale	18
2.2. La sentenza come genere testuale.....	24
2.3. La sentenza e i fattori extra linguistici.....	26
2.3.1. La sentenza penale in Italia.....	26
2.3.2. La sentenza penale in Austria	28
2.3.3. La sentenza penale in Germania	29
2.4. Riflessioni conclusive.....	30
Capitolo terzo: Analisi contrastiva degli elementi macro- e microstrutturali dei corpora di sentenze italiane, austriache e tedesche.....	32
3.1. Presentazione dei corpora di sentenze e dei criteri d’analisi	32
3.2. Analisi del corpus di sentenze italiane	33
3.2.1. Intestazione	34
3.2.1.1. Macrostruttura	34
3.2.1.2. Microstruttura.....	34
3.2.2. Motivazioni	35
3.2.2.1. Motivazioni di fatto.....	36
3.2.2.1.1. Macrostruttura	36
3.2.2.1.2. Microstruttura	37
3.2.2.2. Motivazioni di diritto	39
3.2.2.2.1. Macrostruttura.....	39
3.2.2.2.2. Microstruttura	39
3.2.3. Dispositivo	41
3.2.3.1. Macrostruttura	41
3.2.3.2. Microstruttura.....	42
3.2.4. Chiusa finale	42

3.3. Analisi del corpus di sentenze austriache	42
3.3.1. Intestazione (Kopf)	43
3.3.1.1. Macrostruttura	43
3.3.1.2. Microstruttura	43
3.3.2. Dispositivo (Urteilsspruch)	45
3.3.2.1. Macrostruttura	45
3.3.2.2. Microstruttura	46
3.3.3. Motivazioni	47
3.3.3.1. Motivazioni di fatto (Entscheidungsgründe)	47
3.3.3.1.1. Macrostruttura	48
3.3.3.2.1.2. Microstruttura	48
3.3.4.2. Motivazioni di diritto (Rechtliche Beurteilung)	49
3.3.4.1.2.1. Macrostruttura	49
3.3.4.2.2.2. Microstruttura	49
3.3.5. Chiusa finale	50
3.4. Analisi del corpus di sentenze tedesche	50
3.4.1. Intestazione	51
3.4.1.1. Macrostruttura	51
3.4.1.2. Microstruttura	51
3.4.2. Dispositivo	52
3.4.2.1. Macrostruttura	52
3.4.2.2. Microstruttura	53
3.4.3. Motivazioni (Gründe)	54
3.4.3.1. Motivazioni di fatto (Tatbestand)	55
3.4.3.1.1. Macrostruttura	55
3.4.3.1.2. Microstruttura	55
3.4.3.2. Motivazioni di diritto (rechtliche Beurteilung)	56
3.4.3.2.1. Macrostruttura	56
3.4.3.2.2. Microstruttura	57
3.4.4. Chiusa finale	59
3.5. Analisi delle differenze nella macro- e microstruttura nei corpora di sentenze italiane, austriache e tedesche	59
3.5.1. Intestazione	59
3.5.2. Dispositivo	60
3.5.3. Motivazioni di fatto	61
3.5.4. Motivazioni di diritto	62
3.5.5. Chiusa finale	63

Capitolo quarto: Analisi contrastiva dei connettori nei corpora di sentenze italiane, austriache e tedesche	64
4.1. Perché analizzare gli elementi di coesione testuale e quindi i connettori	64
4.2. Esposizione dei criteri teorici alla base dell'analisi dei connettori	65
4.2.1. Criteri per la classificazione sintattica dei connettori	66
4.2.2. Criteri per la classificazione semantica dei connettori	71
4.3. Esposizione dei risultati delle analisi.....	77
4.3.1. Analisi sintattica dei connettori nei corpora di sentenze	77
4.3.2. Analisi semantica dei connettori nei corpora di sentenze.....	79
4.4. Riflessioni conclusive e confronto dei risultati ottenuti	82
Conclusioni.....	85
Appendice.....	88
A.1. Analisi macro- e microstrutturale dei corpora di sentenze	89
Tabella 1: Rappresentazione tabellare degli elementi macro- e microstrutturali dei corpora di sentenze analizzati	89
A.2. Analisi sintattica connettori	106
Tabella 2: Lista dei connettori presenti nel corpus di sentenze italiane.....	106
Tabella 3: Lista dei connettori presenti nel corpus di sentenze austriache	112
Tabella 4: Lista dei connettori presenti nel corpus di sentenze tedesche.....	116
A.3. Analisi semantica dei connettori.....	122
Tabella 5: Analisi semantica dei connettori presenti nel corpus di sentenze italiane.....	122
Tabella 6: Analisi semantica dei connettori presenti nel corpus di sentenze austriache.	126
Tabella 7: Analisi semantica dei connettori presenti nel corpus di sentenze tedesche... ..	129
Bibliografia.....	133
Sitografia	135

Indice dei simboli e delle abbreviazioni

Abbreviazioni della terminologia giuridica

AG	Amtsgericht
BG	Bezirksgericht
c.p.p.	Codice di Procedura Penale
Cost. It.	Costituzione Italiana
G.I.P.	Giudice per le indagini preliminari
G.U.P.	Giudice per l'udienza preliminare
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
LG	Landgericht
OGH	Oberster Gerichtshof
OLG	Oberlandesgericht
öLG	Landesgericht (Österreich)
öOLG	Oberlandesgericht (Österreich)
öStA	Staatsanwaltschaft (Österreich)
öStPO	Strafprozessordnung (Österreich)
P.G.	Polizia Giudiziaria
P.M.	Pubblico Ministero
StPO	Strafprozessordnung (Deutschland)

Abbreviazioni delle classi sintattiche dei connettori (tabelle in appendice)

EG	Einzelgänger
K	Konjunkt
NNA	Nicht nacherstfähiger Adverbkonnektor
NPA	Nicht positionsbeschränkter Adverbkonnektor
NVA	Nicht vorfeldfähiger Adverbkonnektor
P	Postponierer
S	Subjunkt

Legenda dei simboli

[...]	Testo mancante
[TESTO]	Indicazione dell'elemento mancante
/	Variante, espressione alternativa
(...)	Elemento opzionale
***	Nome proprio di persona o indicazione del soggetto giuridico (P.M., <i>StA</i> , etc.)

Abstract

Oggetto del presente elaborato è l'analisi contrastiva di sentenze penali italiane, austriache e tedesche del più alto grado di giudizio. Le analisi sono condotte su tre corpora di sentenze, uno per ogni variante linguistica presa in considerazione, e si svolgono su due livelli: il primo prevede l'analisi degli elementi macro- e microstrutturali delle sentenze, mentre il secondo livello si concentra sugli elementi di coesione testuale con un'analisi statistica della sintassi e della semantica dei connettori testuali, la cui funzione principale è quella di costruire relazioni semantiche tra gli elementi costitutivi del testo. Con la prima analisi si vogliono mettere in risalto le differenze tra il tedesco giuridico della Germania e quello dell'Austria ed evidenziare quindi le differenti strategie traduttive che devono essere utilizzate, se si ha a che fare con varianti di una stessa lingua provenienti da due sistemi giuridici differenti. Per quanto riguarda, invece, l'analisi degli elementi di coesione testuale, il suo obiettivo è quello di verificare da una parte, se esistono delle differenze nell'uso dei connettori all'interno della lingua tedesca e dall'altra di vedere quali differenze possono esserci nell'uso dei connettori in italiano e in tedesco.

Nel primo capitolo si introducono i concetti giuridici che stanno alla base del processo penale in Italia, Austria e Germania, per introdurre la materia di base dei testi oggetto dell'analisi. Nel secondo capitolo si espongono delle considerazioni relative al genere testuale della sentenza e ai fattori extra-testuali che condizionano la sua redazione. Nel terzo capitolo si espone l'analisi contrastiva degli elementi macro- e microstrutturali dei corpora di sentenze italiane, austriache e tedesche. Nel quarto capitolo, infine, si espone l'analisi sintattica e semantica dei connettori individuati nei corpora di sentenze.

Zusammenfassung

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der kontrastiven Analyse von höchstrichterlichen italienischen, österreichischen und deutschen Strafurteilen. Drei Korpora von Strafurteilen, jeweils einer pro Sprache bzw. Sprachvarietät, stellen die Basis der durchgeführten Analysen dar. Die Analysen beschäftigen sich mit zwei Aspekten: Einerseits wird die Makro- und Mikrostruktur der Strafurteile analysiert, andererseits wird eine statistische Analyse der syntaktischen und semantischen Merkmale der in den Texten verwendeten textuellen Kohäsionsmittel durchgeführt. Als Kohäsionsmittel werden in dieser Arbeit insbesondere Konnektoren in Betracht gezogen, deren Hauptfunktion der Aufbau

semantischer Beziehungen zwischen den textuellen Elementen ist. Mit der ersten Analyse werden hauptsächlich die Unterschiede zwischen der deutschen und österreichischen Rechtssprache hervorgehoben und darüber hinaus wird auch darauf hingewiesen, welche übersetzerischen Strategien verwendet werden sollten, wenn man mit zwei Varianten einer Sprache aus zwei verschiedenen Rechtssystemen zu tun hat. Mit der Analyse der Kohäsionsmittel werden sowohl die eventuellen innersprachlichen Unterschiede in der Verwendung von Konnektoren in deutschem und österreichischem Deutsch gezeigt, als auch die Unterschiede in der Verwendung der Konnektoren im Deutschen und im Italienischen.

Im ersten Kapitel werden die rechtlichen Grundlagen des Strafprozesses in Italien, Österreich und Deutschland eingeführt, sodass das allgemeine Thema der analysierten Texte dargestellt wird. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Klassifizierung des Urteils als Textsorte, sowie mit den juristischen Faktoren, die die Abfassung dieser Akte in jedem einbezogenen Rechtssystem aufgelistet. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der kontrastiven Analyse der Makro- und Mikrostruktur von den italienischen, österreichischen und deutschen Strafurteilen. Schließlich wird im vierten Kapitel die syntaktische und semantische Analyse der in den Texten enthaltenen Konnektoren dargestellt.

Резюме

Тема настоящей дипломной работы является контрастивным анализом итальянских, австрийских, немецких уголовных решений. Анализы проведены на базе три собрания уголовных решений, одно для каждого языка и языкового варианта, и на базе две точки зрения: с одной стороны анализируется макро- и микроструктура итальянских, австрийских, немецких уголовных решений; с другой стороны анализируются элементы когезии в тексте посредством статистического анализа синтаксических и семантических свойств коннекторов, которые строят семантические отношения между компонентами текста. Цель анализа макро- и микроструктуры – показать различия между австрийским и немецким юридическими языками и следовательно показать какие стратегии в переводе нужно использовать в случае, если надо работать с двумя вариантами одного языка, основанными на двух разных юридических системах. Цель анализа элементов когезии – показать возможные различия в употреблении коннекторов и между австрийским и немецким вариантами и между итальянским и немецкими языками.

В первой главе описываются фундаменты уголовного процесса в Италии, Австрии и Германии, чтобы представить общую тему анализируемых текстов. Во второй главе

рассматривается судебный приговор как текстуальный жанр и перечисляются юридические факторы, определяющие написание этого акта. В третьей главе описывается контрастивный анализ макро- и микроструктуры итальянских, австрийских, немецких уголовных решений. В четвёртой и последней главе описывается синтаксический и семантический анализ коннекторов.

Introduzione

Oggetto del presente elaborato è l'analisi contrastiva di sentenze penali italiane, austriache e tedesche del più alto grado di giudizio. Le analisi sono condotte su tre corpora di sentenze, uno per ogni variante linguistica presa in considerazione, e si svolgono su due livelli: il primo prevede l'analisi degli elementi macro- e microstrutturali delle sentenze, mentre il secondo livello si concentra sugli elementi di coesione testuale con un'analisi statistica della sintassi e della semantica dei connettori testuali, la cui funzione principale è quella di costruire relazioni semantiche tra gli elementi costitutivi del testo.

L'obiettivo di questo elaborato è quello di mettere in risalto le differenze tra il tedesco giuridico della Germania e quello dell'Austria, tenendo in considerazione le ripercussioni che queste differenze potrebbero avere al momento della traduzione. La consapevolezza delle differenze che esistono tra le due varianti e la loro origine, dovuta sia a fattori linguistici sia giuridici, rende il traduttore in grado di affidarsi alla strategia traduttiva migliore per affrontare queste difficoltà. Per quanto riguarda, invece, l'analisi degli elementi di coesione testuale, il suo obiettivo è quello di verificare da una parte, se esistono delle differenze nell'uso dei connettori all'interno della lingua tedesca e dall'altra di vedere quali differenze possono esserci nell'uso dei connettori in italiano e in tedesco.

Il primo capitolo introduce i concetti giuridici che stanno alla base del processo penale in Italia (cfr. 1.1.), Austria (cfr. 1.2.) e Germania (cfr. 1.3.), per introdurre la materia di base dei testi oggetto dell'analisi. Il secondo capitolo ha come tema centrale la classificazione testuale della sentenza e contiene delle riflessioni sul genere testuale dei testi giuridici in genere (cfr. 2.1.), sulla classificazione testuale della sentenza (cfr. 2.2.) e sui fattori giuridici extra-testuali che condizionano redazione di questo atto (cfr. 2.3.). Nel terzo capitolo si espone l'analisi degli elementi macro- e microstrutturali dei corpora di sentenze italiane (cfr. 3.2.), austriache (cfr. 3.3.) e tedesche (cfr. 3.4.), paragonando, infine, i risultati ottenuti dalle analisi dei singoli corpora (cfr. 3.4.). Il quarto capitolo e ultimo capitolo si occupa dell'analisi semantica e sintattica dei connettori individuati nei corpora di sentenze. Nella prima parte vengono esposti i principi teorici riguardo alla classificazione sintattica (cfr. 4.2.1.) e semantica (cfr. 4.2.2.) che si trovano alla base delle analisi e nella seconda parte vengono esposte le analisi della sintassi (cfr. 4.3.1.) e della semantica dei connettori (cfr. 4.3.2.).

Capitolo primo

Il procedimento penale in Italia, Austria e Germania

Il primo capitolo è dedicato a una panoramica sui concetti e i principi fondamentali che regolano il sistema processuale penale in Italia (1.1.), Austria (1.2.) e Germania (1.3.). L'obiettivo non è quello di fare una presentazione esaustiva dei sistemi processuali penali dei tre paesi presi in considerazione, poiché andrebbe al di fuori degli obiettivi di questo elaborato, ma è quello di dare un'idea generica sui loro aspetti fondamentali, in modo tale da evidenziare differenze che potrebbero porre dei problemi di natura concettuale e quindi terminologica al momento della traduzione.

Ogni sezione dedicata ad un sistema processuale penale si occupa prima delle caratteristiche generali del procedimento, poi dei soggetti e delle parti processuali che vi si susseguono e infine verranno descritte sommariamente le fasi processuali vere e proprie.

1.1. Il procedimento penale italiano

1.1.1. Caratteristiche generali

Il codice di procedura penale vigente in Italia è stato redatto da una commissione nominata dall'allora Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli ed è entrato in vigore il 24 settembre 1989. Lo scopo del processo penale è quello di accertare se una determinata persona ha commesso un reato, quale è la personalità dell'autore del reato e quali sono le sanzioni che devono essergli applicate (Tonini 2014:24).

Prima di andare ad elencare i principi che stanno alla base del processo penale, ritengo necessario compiere una distinzione terminologica tra termini che saranno utilizzati spesso all'interno di questo elaborato e cioè procedimento penale, processo penale e azione penale. Per procedimento penale si indica

Una serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisione penale, ciascuno dei quali, in quanto validamente compiuto, fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo ed, al contempo, è esso stesso realizzato in adempimento di un dovere posto dal suo antecedente (G. CONSO).

(Tonini 2014:25)

L'espressione processo penale indica, invece, una "porzione del procedimento penale", di cui

fanno parte le fasi dell'udienza preliminare e del giudizio (Tonini 2014:25). Con azione penale si indica infine "la richiesta, diretta al giudice, di decidere sull'imputazione" (Tonini 2014:26). Altri concetti che vale la pena chiarire sono quelli di imputazione, di stato e di grado. L'imputazione consiste "nell'addebito della responsabilità di un fatto storico di un reato" (Tonini 2014:26), con grado si indica se il giudice prende cognizione dell'oggetto sul quale deve decidere in primo esame ovvero in appello o in sede di ricorso per cassazione e con stato, infine, si indica una fase del procedimento e nel procedimento ordinario si susseguono le seguenti fasi: indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio (Tonini 2014:25).

Alla base del processo penale ci sono dei principi che regolano e determinano il suo andamento e tra i più importanti troviamo: la riserva di legge, secondo cui "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge" (Art. 111 Cost. It.); il principio del "giusto processo", che si ricollega ad un concetto ideale di giustizia direttamente legato ai diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo Stato si impegna a riconoscere (Art. 2 Cost. It.); il principio del contraddittorio, secondo cui l'emissione del giudizio deve avvenire dopo aver ascoltato tutte le parti, che devono a loro volta essere in grado di esporre le loro difese; la parità delle parti, in cui con parità si indica equilibrio di poteri; il principio del giudice imparziale, che prevede che il processo venga svolto di fronte a un giudice terzo e imparziale, e la ragionevole durata del processo, con cui si cerca di mantenere l'efficienza del procedimento penale (Tonini 2014:14-16). Altri importanti principi per il procedimento penale sono inoltre quello della motivazione, secondo cui tutti i provvedimenti devono essere motivati (Art. 111 Cost. It.), il principio dell'oralità, che vuole che la prova si formi in presenza del giudice al momento del dibattimento (Art. 526 c.p.p.), e infine il principio della pubblicità, secondo il quale le fasi propriamente processuali, cioè quelle in cui il confronto tra P.M. e imputato si svolge davanti a un giudice, sono pubbliche solo per quanto concerne la celebrazione del dibattimento, mentre restano non pubbliche l'udienza preliminare, quella per l'incidente probatorio e alcuni riti alternativi che si svolgono davanti al G.I.P.

1.1.2. Soggetti e parti del procedimento penale

Il procedimento penale vede durante il suo svolgimento la presenza di diversi soggetti e parti. Per soggetti si intende "coloro che sono titolari di potere di iniziativa nel procedimento (M. CHIAVARIO)" (Tonini 2014:26) e per parte si intende "colui che ha chiesto al giudice una decisione in relazione all'imputazione e colui contro il quale tale decisione è chiesta" (Tonini 2014:27). Nei prossimi paragrafi andrò a delineare più dettagliatamente chi sono i soggetti e le

parti attivi nel procedimento penale italiano.

1.1.2.1. Il giudice

Il giudice è quell'organo dello Stato che ha la funzione di esercitare la giurisdizione, intesa come “quella funzione dello Stato che consiste nell'applicare la legge al caso concreto con forza cogente da parte di un giudice terzo” o come “quel potere dello Stato che è impersonato da organi che hanno la caratteristica dell'indipendenza e dell'imparzialità” (Tonini 2014:27).

Nel primo grado di giudizio sono competenti il Tribunale Ordinario (in composizione collegiale o monocratica), la Corte di Assise, il giudice di pace e il Tribunale per i Minorenni. I giudici ordinari d'appello, cioè del secondo grado di giudizio, sono la Corte d'Appello, la Corte d'Assise d'Appello e la sezione della Corte d'Appello per i Minorenni.

Infine c'è la Corte di Cassazione che ha sede in Roma ed è unica per tutto il territorio nazionale. Davanti a essa possono essere impugnate tutte le sentenze per motivi di sola legittimità, poiché la corte può controllare se vi è stata osservanza della legge e se il giudice inferiore ha motivato in modo corretto (art. 606 c.p.p.) (Tonini 2014:28).

Le competenze di ogni organo giurisdizionale sono determinate tramite criteri stabiliti dal c.p.p. che tengono conto della materia (il titolo di reato), del territorio (il luogo in cui si è commesso il reato), della funzione che deve essere svolta in una determinata fase o grado del procedimento e della eventuale connessione con altri procedimenti (Tonini 2014:30).

1.1.2.2. Il pubblico ministero

Il P.M. è quel complesso di uffici pubblici che rappresentano nel procedimento penale l'interesse generale dello Stato alla repressione dei reati (Tonini 2014:50). Il P.M. svolge le sue funzioni nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado presso la “Procura della Repubblica presso il Tribunale”, ufficio attivo anche per i reati di competenza della Corte d'Assise e del giudice di pace. Per i giudizi d'appello vi è una procura generale presso la Corte d'Appello, così come ce ne è una presso la Corte di Cassazione. Tra le funzioni di questo organo giudiziario vi è quella di vegliare sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci (art. 73 ord. giud.), di promuovere la repressione dei reati, di esercitare l'azione penale (art. 50 comma 1 c.p.p.) e di far eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice nei casi stabiliti dalla legge (Tonini 2014:50-51). In breve il P.M. si occupa di svolgere le indagini e svolge la funzione di accusa durante il processo penale.

1.1.2.3. L'imputato

Per imputato si intende colui al quale viene formalmente contestata la commissione di un reato nella richiesta di rinvio a giudizio o in atti equipollenti (art. 60 c.p.p.). Bisogna però prima di tutto fare una distinzione terminologica tra imputato e indagato. Si utilizza il termine indagato durante le indagini preliminari, prima che il P.M. faccia la richiesta di rinvio a giudizio e dia inizio all'azione penale. Il termine imputato deve, invece, essere utilizzato solo dal momento in cui viene formulata la richiesta di rinvio a giudizio (art. 60 c.p.p.) e questa qualità viene conservata in ogni stato e grado del processo fino a che la sentenza non è più impugnabile o il decreto penale di condanna sia diventato esecutivo (art. 60 comma 2 c.p.p.).

1.1.2.4. Il difensore

Secondo la Costituzione Italiana “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (art. 24 comma 2) e in generale si può definire “difesa” la tutela contro un attacco che venga mosso ai diritti di un soggetto con qualsiasi procedura giudiziaria (Tonini 2014:70). Il difensore è una persona che ha particolare competenza tecnico-giuridica e che ha determinate qualifiche di tipo penalistico, privatistico e processuale (Tonini 2014:70). Nell'ordinamento italiano si distingue tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio. Nel primo caso si tratta di un difensore (al massimo due) scelto dall'imputato (art. 96 comma 1) e nel secondo caso si tratta di un difensore assegnato all'imputato, qualora esso ne sia privo, in modo tale da garantirgli la difesa.

1.1.2.5. La persona offesa dal reato e la parte civile

Quando si parla di persona offesa dal reato si parla di colui che “è il titolare del bene o interesse protetto dalla norma penale violata con la commissione del fatto-reato” (AAVV 2014:59). Questa figura secondo le disposizioni del c.p.p. è un soggetto del processo penale, ma non è considerata una parte processuale. Lo diventa solo nel momento in cui si costituisce come parte civile nel corso del processo. La parte civile è quella persona che ha subito un danno patrimoniale o non come conseguenza del reato e che chiede per questo danno un risarcimento nel corso del processo penale. Normalmente le figure di persona offesa e danneggiato coincidono nello stesso soggetto, ma non è detto che sia sempre così.

1.1.3. Il procedimento ordinario

1.1.3.1. Le indagini preliminari

Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale e consistono in investigazioni svolte dal P.M. o dalla P.G. Questa fase inizia nel momento in cui una notizia di reato perviene alla P.G. o al P.M. e termina quando quest'ultimo esercita l'azione penale o ottiene dal giudice l'archiviazione richiesta. Ai sensi dell'art. 327 c.p.p. la direzione delle indagini preliminari spetta al P.M. (Tonini 2014:249). Oltre al P.M. e alla P.G. c'è un altro soggetto che nelle indagini preliminari “svolge una funzione di controllo imparziale sui provvedimenti più importanti, senza esercitare poteri di iniziativa” (Tonini 2014:251): il giudice per le indagini preliminari (G.I.P.).

1.1.3.2. L'udienza preliminare e il dibattimento

L'udienza preliminare è la fase successiva alle indagini preliminari e “ha la funzione di assicurare che un giudice controlli la legittimità ed il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.” (Tonini 2014:313). Inoltre in questa fase si possono svolgere i procedimenti speciali, quali il rito abbreviato, il patteggiamento e la messa alla prova. La funzione di giudice è svolta in questa fase dal giudice per l'udienza preliminare.

Se l'imputato non esprime la volontà di ricorrere a procedimenti speciali, il G.U.P. decide se pronunciare la sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) e quindi di archiviare il processo, oppure se passare alla fase del dibattimento. Prima di arrivare al dibattimento vero e proprio, comunque, c'è la fase degli atti preliminari al dibattimento, che ha inizio nel momento in cui la cancelleria del giudice competente riceve il decreto che dispone il giudizio ed il fascicolo per il dibattimento (art. 432 e 465 c.p.p.). Alla fine di questa ulteriore fase preparatoria si apre il dibattimento con la lettura del capo di imputazione (art. 492 c.p.p.), si prosegue con le richieste di prove e l'istruzione dibattimentale, per terminare poi con la discussione delle parti (art. 523 c.p.p.) (Tonini 2014:359). Nell'istruzione dibattimentale si raccolgono le prove che il giudice dovrà porre a fondamento della decisione e nella discussione finale le parti presentano le loro conclusioni dopo l'ammissione delle prove. Al termine del dibattimento viene emessa la sentenza del primo grado di giudizio.

1.1.3.3. Le impugnazioni e il ricorso per cassazione

Dopo l'emissione della sentenza del primo grado di giudizio, le parti hanno la possibilità di contestare il suo contenuto impugnandola e passando quindi ad altri gradi di giudizio.

Per impugnazione si intende “quel rimedio esperibile da una parte al fine di rimuovere un provvedimento giurisdizionale svantaggioso, che si assume errato, mediante il controllo operato

da un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento medesimo” (Tonini 2014:475). Ci sono due tipologie principali di impugnazioni, quelle ordinarie e quelle straordinarie, e si distinguono per il fatto che le prime vengono utilizzate prima che la sentenza diventi irrevocabile, mentre le seconde, al contrario, vengono utilizzate solo dopo che la sentenza è diventata irrevocabile. Fanno parte delle impugnazioni straordinarie la revisione (art. 629 c.p.p. e ss.), il ricorso per cassazione per errore materiale e di fatto (art. 625-bis c.p.p.) e la rescissione del giudicato (art. 625-ter c.p.p.). Tra le impugnazioni ordinarie invece troviamo:

- l'appello: con questo rimedio giuridico “il giudice può riesaminare il caso sotto il profilo della legittimità e del merito nei limiti dei motivi adottati dalle parti appellanti” (Tonini 2014:475) e i motivi per richiedere questo tipo di impugnazione sono praticamente illimitati.
- Il ricorso per cassazione: con questo rimedio giuridico la sentenza può essere fatta oggetto di ricorso per vizi di legittimità e soltanto nei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

In conclusione il giudice di appello è giudice del merito e della legittimità in funzione della modifica o della conferma della sentenza di primo grado, mentre la Corte di Cassazione è giudice della sola legalità processuale e sostanziale, con esclusione di ogni sindacato sulla valutazione dei fatti (Tonini 2014:475). La Corte di Cassazione, quindi, può solo pronunciarsi sull'annullamento della sentenza e non può riformarla, compito che spetta al giudice di rinvio dopo l'annullamento della sentenza.

1.2. Il procedimento penale austriaco

1.2.1. Caratteristiche generali

Il procedimento penale austriaco è regolato dallo *Strafprozessordnung (öStPO)*, codice di procedura penale entrato in vigore nel 1873, che costituisce la base del sistema processuale penale austriaco ancora oggi, soprattutto per quanto riguarda la fase dibattimentale e di ricorso. Nel corso degli anni è stato comunque sottoposto a diverse riforme, tra cui ricordiamo quella del 1975, eseguita in occasione della pubblicazione del nuovo *Strafgesetzbuch* (codice penale) austriaco, e quella del 2004, entrata poi in vigore il primo gennaio 2008, con la *Strafprozessreformgesetz* (legge di riforma del procedimento penale).

Il procedimento penale austriaco è composto sostanzialmente da tre fasi: *Ermittlungsverfahren*, cioè le indagini preliminari, *Hauptverfahren*, il dibattimento, e *Rechtsmittelverfahren*, il procedimento di impugnazione. L'*Ermittlungsverfahren* costituisce la base dello

Hauptverfahren e il *Rechtsmittelverfahren* è teso alla verifica della sentenza emessa durante il dibattimento (Seiler 2014:23).

Alla base del procedimento penale ci sono dei principi che ne determinano la sua struttura come ad esempio quello della *Amtswegigkeit*, l'iniziativa d'ufficio (§ 2 *öStPO*), in cui si enuncia che il diritto di punire o di indagare qualcuno per un reato commesso spetta solo allo Stato (*ius punendi*). Altri principi fondamentali sono: l'*Anklagegrundsatz* (§ 4 *öStPO*), secondo cui una condanna può essere espressa da un tribunale penale solo sulla base di un'imputazione presentata da un organo giudiziario legittimato per quest'azione (Birklbauer 2012:38); il *Grundsatz der objektiven Wahrheitserforschung* (§ 3 *öStPO*), che stabilisce che la P.G., il P.M. e il giudice hanno il dovere di ricercare la verità con tutti i mezzi messi loro a disposizione dalla legge (Seiler 2014:33); il *Grundsatz der Unmittelbarkeit* (§ 13 *öStPO*), che determina che le assunzioni delle prove dirette non possono essere sostituite da prove assunte in modo indiretto (Bertel/Venier 2013:19) e che il giudizio deve formarsi esclusivamente sulla base delle prove presentate nel dibattimento; il *Grundsatz der freien Beweiswürdigung* (§ 14 *öStPO*), principio della libera valutazione delle prove, secondo cui i giudici devono constatare i fatti sulla base delle prove raccolte e presentate e inoltre, in caso di dubbi riguardo la decisione finale, la decisione sarà a favore dell'imputato (*in dubio pro reo*) (Seiler 2014:38), e infine, il *Grundsatz der Mündlichkeit und Öffentlichkeit* (§§ 12 *öStPO*), cioè il principio dell'oralità e della pubblicità del giudizio, in base al quale le udienze nello *Hauptverfahren* e nel *Rechtsmittelverfahren* vengono svolte oralmente e pubblicamente e secondo cui nella sentenza non possono essere presi in considerazione fatti che non siano stati espressamente nominati durante il processo.

1.2.2. I soggetti e le parti processuali

Il procedimento penale è concepito come un processo di parti. Da un lato ci sono il *Beschuldigter*, l'imputato, e il suo difensore, *Verteidiger*, e dall'altra si trova l'accusa (*Kläger*), che può essere rappresentata dalla *öStA*, dal *Privatankläger* o dal *Subsidiarankläger*. Il giudice si trova al centro di queste parti contrapposte e svolge la funzione di arbitro *super partes* (Seiler 2014:65). Nei prossimi paragrafi andrò a chiarire il ruolo che ognuno di questi soggetti svolge all'interno del procedimento penale austriaco.

1.2.2.1. Il tribunale – Gericht

Il *Gericht*, tribunale, in forma monocratica o collegiale, è quel soggetto del processo che si

occupa principalmente della valutazione dei fatti esposti in dibattimento e della formulazione del giudizio. Nel procedimento penale austriaco sono competenti i seguenti tribunali (§ 29 *öStPO*): il *Bezirksgericht (BG)* nel giudizio dibattimentale, il *Landesgericht (öLG)* nelle indagini preliminari, nel giudizio dibattimentale e in procedure di impugnazione, *Oberlandesgericht (öOLG)* e *Oberster Gerichtshof (OGH)* in procedure di impugnazione e per decisioni riguardo a procedimenti particolari (Seiler 2014:43).

Le competenze di ogni tribunale vengono attribuite caso per caso in base ai seguenti criteri: *sachliche Zuständigkeit*, la competenza per materia, con cui si determina quale tipologia di tribunale e in quale forma (monocratica o collegiale) debba decidere su una disputa penale, la *örtliche Zuständigkeit*, la competenza territoriale, con cui si stabilisce il tribunale di quale località debba occuparsi del procedimento penale, e infine la *funktionelle Zuständigkeit*, cioè la competenza funzionale o per stati e gradi del processo, tramite cui si determina quale tribunale debba decidere riguardo una sentenza impugnata. In questo caso gioca un ruolo importante, da una parte, in quale tipo di tribunale si sia svolto il giudizio di prima istanza e, dall'altra, quale parte della sentenza viene impugnata (Seiler 2014:43).

1.2.2.2. Il pubblico ministero – Staatsanwaltschaft

La *öStA*, il pubblico ministero, è un soggetto molto importante all'interno del processo penale, dal momento che è una figura centrale in molte fasi dei gradi di giudizio. Durante il procedimento penale ha il compito di indagare sul reato denunciato e di esercitare l'azione penale (Seiler 2014:81). Questo organo è presente in ogni tipo di tribunale, ma cambia nome a seconda della tipologia di tribunale in cui opera: si parla di *Staatsanwaltschaft* nei *öLG*, di *Oberstaatsanwaltschaft* presso l'*öOLG* e di *Generalprokuratur* presso l'*OGH*. I funzionari di questi organi si chiamano quindi rispettivamente *Staatsanwalt* nei *öLG*, *Oberstaatsanwalt* nei *OLG* e *Generalanwalt* nel *OGH* (Bertel/Venier 2013:27). Nei *BG* la *öStA* è normalmente rappresentata da un *Bezirksanwalt*, che di norma non è un giurista di formazione accademica (Seiler 2014:81).

La *öStA* assume un ruolo di fondamentale importanza nella *Diversion* (§§ 198 e ss.), un procedimento secondo cui, nell'ambito della piccola e media criminalità, la *öStA* può prendere una decisione di merito riguardo al fatto su cui si sta indagando. Questa decisione è simile a una sentenza, che la *öStA* propone all'indagato e se quest'ultimo decide di accettare, il procedimento penale si concluderà in quel momento, senza che abbia luogo un'udienza davanti al giudice (Seiler 2014:82). Stretta collaboratrice della *öStA* è la *Kriminalpolizei*, la polizia

giudiziaria, che è un'autorità di pubblica sicurezza e si occupa del chiarimento e della persecuzione di reati (§ 18 punto 2, 3 *öStPO*) sotto la guida della *öStA* (Bertel/Venier 2013:26).

1.2.2.3. L'imputato – Beschuldiger

È da considerarsi *Beschuldiger*, indagato, ogni persona che a causa di un determinato fatto sia concretamente sospettata di aver commesso un reato punibile dalla legge (§ 48 *öStPO*). Nel corso del procedimento penale questo soggetto cambia il suo status e viene quindi indicato come *Angeklagter* (imputato), dal momento in cui viene formulata un'imputazione a suo carico, o come *Betroffener* quando i suoi diritti vengono limitati per mezzo di misure coercitive (Birklbauer 2012:73). Il *Beschuldiger* gode del diritto di scegliere e convocare un difensore.

1.2.2.4. Il difensore – Verteidiger

È colui che è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e che l'imputato ha autorizzato come suo assistente legale durante il processo penale svolto nei suoi confronti (Seiler 2014:71). All'interno del diritto processuale austriaco sono previste diverse tipologie di difensore: *Wahlverteidiger* (§ 58 *öStPO*), difensore di fiducia, nominato dall'imputato o dal suo rappresentante legale, e *Amtsverteidiger* (§ 63 punto 3 *öStPO*), il difensore d'ufficio, nominato dal tribunale quando l'imputato non ha nominato alcun difensore e per legge deve assolutamente disporre di uno (*notwendige Verteidigung*) (Birklbauer 2012:79).

1.2.2.5. La vittima – Opfer

Opfer (vittima) è, ai sensi del § 65 punto 1 *öStPO*, chi ha subito un danno a seguito di un reato, il coniuge o partner o parenti in linea diretta di costui, se la vittima è deceduta a seguito del reato commesso, chi potrebbe essere stato danneggiato da un reato commesso intenzionalmente, chi potrebbe essere stato esposto ad una situazione di minaccia oppure, ancora, chi potrebbe essere stato danneggiato nella sua integrità sessuale.

La vittima di un reato può prendere parte al processo in vari modi: come *Privatbeteiligter*, *Subsidiarankläger* o come *Privatankläger*. (Birklbauer 2012:84). Se la vittima dichiara di voler partecipare al processo per ricevere un risarcimento per un danno o per una menomazione, allora parteciperà in qualità di *Privatbeteiligter*. Se nel corso del processo la *öStA* ritira l'imputazione durante il processo, il *Privatbeteiligter* può far continuare il processo al posto della *öStA* in qualità di *Subsidiarankläger* (Seiler 2014:88/91). Infine il *Privatankläger* è colui che ai sensi del § 65 punto 3 *öStPO* presenta un'azione penale o fa richiesta di procedimento

per un reato non perseguibile d'ufficio.

1.2.3. Il giudizio di primo grado

Con la presentazione di una notizia di reato presso la P.G. o la *öStA* si dà inizio all'*Ermittlungsverfahren* (indagini preliminari) e quindi al procedimento penale. Lo scopo dell'*Ermittlungsverfahren* è quello di fare chiarezza sulla situazione di fatto (*Sachverhalt*) e sugli indizi di colpevolezza (*Tatverdacht*) tramite delle indagini (§ 91 punto 2 *öStPO*), di modo che la *öStA* alla fine di questa fase sia in grado di decidere se formulare un'imputazione, ricorrere a una *Diversion* o se archiviare il procedimento penale (§ 91 punto 1 *öStPO*). L'*Ermittlungsverfahren* è guidato dalla *öStA* in collaborazione con la P.G. e in questa fase il tribunale svolge solo una funzione di controllo sull'operato della *öStA* (Seiler 2014:172).

Se la *öStA* presenta richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'imputato, si passa al dibattimento. Le parti attive durante questa fase sono la *öStA*, un *Privatankläger* o un *Subsidiarankläger*, l'*Angeklagte* ed eventualmente un *Privatbeteiligter*. Questa fase del processo è guidata dal presidente del collegio di giudici (*Vorsitzender*).

Il processo inizia con la *Aufruf zur Sache* (§ 239 *öStPO*), l'apertura del dibattimento, e prosegue con l'interrogatorio dell'imputato sulle proprie generalità (§ 240 *öStPO*) e sul contenuto dell'imputazione (§ 245 *öStPO*) (*Vernehmung des Angeklagten*). Segue l'istruzione probatoria (*Beweisverfahren*), in cui vengono esaminate tutte le prove che possono servire ad arrivare alla verità (Seiler 2014:202-207), e le conclusioni finali delle parti processuali (*Schlussvorträge*), tramite cui hanno la possibilità di prendere posizione a proposito dei risultati dell'istruzione probatoria. Alla fine di tutte queste fasi si arriva alla formulazione del giudizio, e quindi della sentenza, con cui si conclude il giudizio di primo grado.

1.2.4. Il procedimento di impugnazione – Rechtsmittelverfahren

Se una o più parti processuali ritengono che siano stati commessi degli errori nella fase di giudizio, possono ricorrere a diversi tipi di rimedi giuridici (*Rechtsmittel*) grazie ai quali è possibile impugnare il contenuto della sentenza. Nel sistema processuale austriaco si può ricorrere ai seguenti metodi di impugnazione:

- *Nichtigkeitsbeschwerde* – Ricorso per nullità: questo rimedio giuridico si può utilizzare solo contro sentenze emesse da *öLG* e prevede la verifica di errori materiali e formali ai sensi dei §§ 281, 289 e 345 *öStPO*. Per questo rimedio giuridico è competente di norma l'OGH, che decide tramite un collegio di cinque giudici togati (*Berufsrichter*) (Seiler

2014:249). Nell'ambito di questo rimedio giuridico l'*OGH* può prendere una decisione in merito alla sentenza presa in esame e apportarle quindi delle modifiche, se si tratta di un ricorso per nullità di tipo materiale (*materielle Nichtigkeitbeschwerde*) ai sensi del § 281 comma 1 punti 9-11.

- *Berufung* – Appello: questo rimedio giuridico si utilizza contro sentenze emesse da *BG* o *öLG* (§§ 464, 489), se sussistono motivi per la nullità della sentenza a causa di decisioni sulla colpevolezza (*Schuldberufung*), sulla pena (*Strafberufung*) o su questioni civili (Seiler 2014:249-250).
- *Beschwerde* – Ricorso: questo rimedio giuridico è utilizzato per impugnare una deliberazione (*Beschluss*) (§ 86 *öStPO*) emesso da un tribunale ai sensi dei §§ 87 e ss. *öStPO* (Seiler 2014:250).

1.3. Il procedimento penale tedesco

1.3.1. Caratteristiche generali

Il procedimento penale tedesco è regolato prevalentemente dallo *Strafprozessordnung* del 1 febbraio 1877 nella versione pubblicata nel 1987, dalla *Gerichtsverfassungsgesetz* del 27 gennaio 1877 nella versione pubblicata nel 1975, che regola la struttura dei giudici e della *StA*, e dallo *Strafgesetzbuch*, in particolare per quanto riguarda le norme relative alla richiesta di rinvio a giudizio (Beulke 2010:1-2).

Anche in questo caso il procedimento penale inizia con le indagini preliminari, in cui si stabilisce se sussistono indizi di colpevolezza sufficienti (*hinreichender Tatverdacht*), per poter andare avanti con il processo e formulare quindi l'imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Al termine di questa fase ha inizio lo *Zwischenverfahren* (§ 199 e ss. *StPO*), una fase di ulteriore verifica dell'imputazione, in cui si decide se è necessario e/o legittimo aprire la fase dibattimentale. Dopo questa fase, se non si procede ad un'archiviazione del procedimento penale, si apre lo *Hauptverhandlung*, la fase di giudizio vera e propria, che si divide in una fase preparatoria (§§ 212 e ss. *StPO*) e in una fase dibattimentale (§§ 226 e ss. *StPO*), che di regola si conclude con una sentenza (§ 260 *StPO*). Dopo questa fase può avere luogo un procedimento ricorso, che si concretizza in un *Rechtsmittelverfahren* (§§ 296 e ss. *StPO*). Dopo che la sentenza passa in giudicato si attua il *Vollstreckungsverfahren* (§§ 449 e ss. *StPO*), cioè il procedimento di esecuzione della pena, di cui si occupa la *StA* (Beulke 2010:2).

Come per gli altri ordinamenti precedentemente descritti anche il procedimento penale tedesco si basa su principi che ne costituiscono la base e ne determinano l'andamento. Tra i più

importanti ricordiamo: *Offizialprinzip* o *Grundsatz der Strafverfolgung von Amts wegen* (§ 152 punto 1 *StPO*), secondo cui la *StA* è l'unico organo chiamato a dare inizio all'azione penale e con cui si esclude quindi l'esercizio della giurisdizione penale da parte dei cittadini, lasciandola così in mano allo stato; il *Legalitätsprinzip* (§ 152 punto 2 e § 170 punto *StPO*) che obbliga la *StA* a dare inizio alle indagini in caso sussista un sospetto di reato (*Anfangsverdacht*) e a dare inizio all'azione penale (*Ermittlungszwang* e *Anklagezwang* e/o *Verfolgungszwang*), se le indagini confermano la sussistenza del reato; l'*Anklagegrundsatz* (§ 151 *StPO*) secondo cui l'apertura di un'indagine giudiziaria è determinata dall'esercizio dell'azione penale; l'*Ermittlungsgrundsatz* (§ 244 punto 2 *StPO*), che obbliga gli organi giudiziari a indagare su un reato d'ufficio (*von Amts wegen*); il *Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung* (§ 261 *StPO*), che impone che il giudice prenda una decisione in merito all'assunzione delle prove secondo la sua libera opinione, formatasi sulla base di ciò che è stato riportato durante il dibattimento; il *Mündlichkeitsprinzip* (§ 261 *StPO*), che determina che tutto il materiale processuale trattato durante la fase dibattimentale debba essere emesso in forma orale, dal momento che la sentenza si può basare solo su ciò che è stato concretamente pronunciato durante questa fase; il *Grundsatz der Unmittelbarkeit* (§ 226 comma 1, § 250, § 261 *StPO*), che può essere fatto valere solo in relazione alla fase dibattimentale e determina che il tribunale debba formarsi un'impressione il più possibile diretta, e non mediata, sul reato preso in esame; *Unschuldvermutung* e il *Grundsatz in dubio pro reo*, che stabiliscono che l'imputato debba essere dichiarato innocente, se al termine del processo sussistono ancora dubbi sulla sua colpevolezza (§ 261 *StPO*) e infine il *Grundsatz der Öffentlichkeit*, cioè della pubblicità del processo, secondo cui chiunque ha il diritto di assistere al dibattimento (Beulke 2010:20-26).

1.3.2. I soggetti e le parti processuali

1.3.2.1. Il tribunale – Gericht

In Germania sono attivi i seguenti tribunali nel procedimento penale: l'*Amtsgericht (AG)*, di competenza solo nella prima istanza di giudizio ai sensi del § 24 I *GVG*; il *Landgericht (LG)*, tribunale sia di prima sia di seconda istanza, che nel secondo caso è di competenza per ricorsi relativi a sentenze di primo grado emesse dall'*AG*; l'*Oberlandesgericht (OLG)*, tribunale di prima istanza in caso di reati contro la sicurezza dello stato (*Staatschutzdelikte*, § 120 II *GVG*), di seconda istanza per ricorsi immediati di sentenze emesse dall'*AG* (*Sprungrevision* § 335 *StPO*) e di terza istanza per la revisione di sentenze emesse nel secondo grado di giudizio da *LG*; infine, il *Bundesgerichtshof (BGH)*, un *Revisionsgericht*, che si occupa di ricorsi relativi a

sentenze emesse da *LG* o *OLG* e la sua attività è volta soprattutto ad assicurare l'osservanza della legge chiarendo questioni giuridiche e aggiornando il diritto, poiché, non prendendo decisioni in merito ai fatti, verifica la validità e correttezza dei motivi di diritto esposti nelle sentenze emesse nelle istanze precedenti (Bundesgerichtshof 2014).

La decisione sulla competenza dei tribunali nelle varie fasi processuali viene presa sulla base dei seguenti criteri: *sachliche Zuständigkeit*, competenza per materia, secondo cui si determina quale sia il tribunale competente nella prima istanza di giudizio, *örtliche Zuständigkeit*, competenza per territorio, che determina il tribunale di quale località è competente, dopo aver stabilito il tribunale di competenza per materia, e infine *funktionelle Zuständigkeit*, competenza funzionale, che regola tutti i casi non previsti dagli altri criteri come ad esempio la competenza del tribunale di ricorso (Beulke 2010:33).

1.3.2.2. Il pubblico ministero – Staatsanwaltschaft

La *StA* è quell'organo giudiziario che si occupa delle indagini nell'*Ermittlungsverfahren*, che rappresenta l'accusa nello *Zwischenverfahren* e nello *Hauptverfahren* e che si occupa dell'esecuzione della pena (*Vollstreckungsverfahren*) (Beulke 2010:52). La *StA* è presente presso ogni tribunale e ha una struttura prevalentemente monocratica. A livello federale è presente nel *BGH* come *Bundesanwaltschaft* con i *Bundesanwalt* come funzionari, a livello dei *Länder* è presente nei *OLG* come *Generalstaatsanwaltschaft* con i *Generalstaatsanwalt* e negli *AG* e *LG* come *Staatsanwaltschaft* con *Staatsanwalt* e *Amtsanwalt* (Kock 2013:18-19). Questo organo giudiziario, ai sensi del § 152 *StPO*, è l'unico ad avere il diritto di accusa e ha l'obbligo di intervenire in presenza di qualsiasi reato punibile dalla legge, qualora sussistano indicazioni sufficienti e se la legge non prevede diversamente. La *StA* è inoltre presente ininterrottamente per tutto lo *Hauptverhandlung* (§ 226 I *StPO*), ha il diritto di porre domande durante l'assunzione delle prove e può fare ricorso anche a favore dell'imputato (§ 296 *StPO*) (Beulke 2010:52-53).

1.3.2.3. L'imputato – Beschuldiger

Secondo lo *StPO* *Beschuldiger* è colui contro cui viene condotto il procedimento penale e assume nomi diversi a seconda della fase del processo in cui si trova, anche se possiede questa qualità durante tutto il processo: è *Angeschuldigter*, quando viene esercitata l'azione penale contro di lui (§ 157 1. *Alt. StPO*), cioè al momento della richiesta di rinvio a giudizio da parte della *StA* (§ 170 I *StPO*), e *Angeklagter* dopo l'apertura dello *Hauptverfahren* (§ 157 2. *Alt.*

StPO). Questa figura processuale dispone di molti diritti che possono influenzare l'andamento del processo (Beulke 2010:69) e tra questi troviamo il diritto alla difesa (§ 137 I 1 *StPO*), secondo cui l'imputato dispone del diritto ad essere difeso in ogni fase del processo.

1.3.2.4. Il difensore – *Verteidiger*

Il *Verteidiger*, difensore, è ai sensi del § 1 del *Bundesrechtsanwaltordnung* un organo indipendente dell'amministrazione della giustizia. Ha il diritto alla visione degli atti e non ha limitazioni riguardo alle comunicazioni con l'imputato (§§ 147, 148 *StPO*). In alcuni casi specifici regolati dallo *StPO* l'imputato deve assolutamente disporre di un difensore (*notwendige Verteidigung*) e se ne sceglie uno, allora si avrà a che fare con un *Wahlverteidiger*, cioè un difensore di fiducia, se invece l'imputato non compie questa scelta, gli verrà assegnato un difensore d'ufficio, *Pflichtverteidiger*, dal giudice di cognizione (Kock 2013:21).

1.3.2.5. L'accusa e la vittima - *Anzeigeerstatte*, *Antragsteller* e *Verletzter*

Ci sono, infine, altre parti processuali che prendono parte al procedimento penale: *Anzeigeerstatte*, cioè colui che presenta la notizia di reato, che dà inizio al procedimento penale; il *Verletzter* o *Geschädigter*, la vittima, cioè colui che è stato colpito dal reato commesso e che può corrispondere, ma non necessariamente, a chi presenta la notizia di reato; *Antragsteller*, cioè chi richiede l'inizio dell'azione penale; *Nebenkläger*, chi si associa all'accusa, alla *StA*, nell'azione penale in qualità di *Verletzter* o come congiunto della vittima (Daum 2013:63-64).

1.3.3. Il giudizio di primo grado

1.3.3.1. Le indagini preliminari – *Ermittlungsverfahren*

È il procedimento tramite il quale si chiariscono i fatti e al cui termine si decide se formulare l'imputazione a carico dell'indagato (*Erhebung der Anklage*) o se archiviare il procedimento penale, qualora non sussistano motivazioni legittime o sufficienti per andare alle fasi successive del processo. Come affermato in precedenza, la figura principale di questa fase è la *StA*, che ha il compito di guidare le indagini (Heghmanns 2014:23). Questa fase può iniziare con una *Strafanzeige* (§ 158 *StPO*), una denuncia, d'ufficio tramite la polizia (§ 163 *StPO*) oppure su iniziativa della stessa *StA* (§ 160 *StPO*). Alla fine di questa fase la *StA* può decidere se continuare con l'azione penale di fronte al giudice (§ 170 punto 1 *StPO*) o se archiviare il procedimento, ad esempio, per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza (§ 170 punto 2

StPO) (Kock 2013:34-44). In questa fase la *StA* è affiancata dalla polizia giudiziaria, che sotto la sua guida si occupa delle indagini.

1.3.3.2. La fase preliminare e dibattimentale – *Zwischenverfahren* e *Hauptverfahren*

Dopo che la *StA* ha dato inizio dell'azione penale presentando richiesta di rinvio a giudizio presso il tribunale di competenza, ha inizio lo *Zwischenverfahren*, un'udienza preliminare, che serve a tutelare l'imputato, nel caso in cui lo svolgimento della fase dibattimentale non sia ingiustificato. Il tribunale verifica se sussistono indizi di reato sufficienti ai sensi del § 170 punto 1 *StPO*, se l'imputazione è stata formulata in modo corretto o se, in generale, ci sono dei fattori che ostacolano il processo (Kock 2013:53). Se dopo questa verifica non vengono trovati motivi per cui il processo debba essere archiviato, si apre lo *Hauptverfahren* (§ 203 *StPO*). Nello *Hauptverfahren* (§ 243 *StPO*) si emette il giudizio a favore o meno dell'imputato tramite un dibattimento orale e come per lo *Zwischenverfahren* l'autorità competente è il tribunale di primo grado di giudizio (Hegmanns 2014:23). Questa fase si apre con la *Aufruf zur Sache* (apertura del dibattimento), che ha lo scopo di informare le parti del processo e la comunità dell'inizio del giudizio dibattimentale (Kock 2013:57), si accerta poi la presenza di tutte le parti processuali in aula (*Feststellung der Anwesenheit*) e si interroga l'imputato sulle proprie generalità (*Vernehmung des Angeklagten zur Person*). Vengono poi letti i capi di imputazione dalla *StA* (*Verlesung des Anklagesatzes*) e una volta terminata questa fase, l'*Angeklagte* viene avvisato che ai sensi del § 243 punto 1 *StPO* è libero di scegliere se esprimersi o meno sull'imputazione (*Belehrung des Angeklagten*) e viene interrogato in merito al reato. Al termine dell'interrogatorio ha luogo la *Beweisaufnahme* (§ 244 *StPO*), cioè l'acquisizione delle prove, in cui si procede anche all'interrogatorio dei testimoni (*Vernehmung von Zeugen*) e alla lettura di condanne precedenti a carico dell'imputato. Infine vengono esposti gli *Schlussvorträge* (§ 258 punto 1 *StPO*), ossia le conclusioni finali, da parte della *StA*, dell'imputato e, se necessario, anche del *Nebenkläger* (Kock 2013:58-63), per passare poi all'emissione della sentenza (§ 260 *StPO*) che determina la chiusura del giudizio di primo grado. Dopo l'emissione della sentenza il giudice deve procedere alla *Rechtsmittelbelehrung* ai sensi del § 35d *StPO*, con cui istruisce l'imputato riguardo ai metodi di impugnazione applicabili alla sentenza (Kock 2013:79).

1.3.4. Il procedimento di impugnazione - *Rechtsmittelverfahren*

È il procedimento di impugnazione tramite il quale si verifica la validità in fatto e in diritto

(*Berufung*) o solo in diritto (*Revision*) della sentenza del grado di giudizio inferiore. L'autorità giudiziaria di competenza è il *Rechtsmittelgericht*, cioè il tribunale d'impugnazione (Heghmanns 2014:23). Lo *StPO* tedesco prevede principalmente tre tipologie di impugnazione:

- *Berufung* – Appello (§ 312 e ss. *StPO*): questo rimedio giuridico è utilizzato contro sentenze emesse da AG e la decisione finale, sia essa una sentenza o un'ordinanza (*Beschluss*), ha il compito di decidere anche in materia e non solo in diritto. Per questo motivo, si ha a che fare con una seconda fase dibattimentale e la decisione del tribunale di appello è totalmente indipendente da quella presa dal tribunale di competenza per il primo grado di giudizio (Heghmann 2014:341).
- *Revision* – Revisione (§§ 333 e ss. *StPO*): questo rimedio giuridico può essere utilizzato contro sentenze emesse dall'AG, dal LG e anche da OLG, in caso si tratti di sentenze riguardanti la sicurezza dello stato (Heghmann 2014:339). Ai sensi del § 337 dello *StPO* la sentenza impugnata con questo rimedio giuridico può essere ammessa alla nuova fase di giudizio, solo nel caso in cui siano avvenuti errori nell'applicazione della legge, per ottenere quindi una revisione della sentenza relativa solo a questioni riguardanti il diritto (Heghmann 2013:342).
- *Beschwerde* – Ricorso (§§ 304 e ss. *StPO*): questo rimedio giuridico, a differenza dei due precedentemente nominati, non è utilizzato contro sentenze, bensì contro *Verfügungen* (disposizioni) e *Beschlüsse* (ordinanze) nella prima o seconda istanza di giudizio (Kock 2013:104).

1.4. Differenze tra i procedimenti penali italiano, austriaco e tedesco

In conclusione possiamo affermare che i procedimenti penali italiano, austriaco e tedesco sono tutti e tre dei processi di parti e dispongono di basi più o meno simili tra loro. Senza andare troppo nel dettaglio vale comunque la pena far notare alcuni aspetti in cui questi procedimenti si differenziano tra loro.

Anche se i soggetti e le parti processuali che si susseguono all'interno dei procedimenti presi in considerazione sono più o meno le stesse, in certi casi abbiamo a che fare con delle differenze che al momento della traduzione potrebbero creare dei problemi soprattutto a livello terminologico. Prendiamo, ad esempio, il termine "imputato": in Italia il termine imputato può essere utilizzato solo dopo che è stata iniziata l'azione penale e prima di questo momento, cioè durante le indagini preliminari, questa persona viene indicata come "indagato" (cfr. 1.1.2.3.). Nel sistema penale austriaco la figura dell'imputato è indicata come *Beschuldiger* durante tutto

il procedimento, diventa *Angeklagter* dopo che è stato dato inizio all'azione penale e viene indicato come *Betroffener*, se vengono usate delle misure coercitive contro di lui (cfr. 1.2.2.3.). Nel sistema penale tedesco, invece, l'imputato viene indicato come *Beschuldigter* durante tutto il processo, ma assume le qualità di *Angeschuldigter*, dopo che è stata esercitata l'azione penale contro di lui, e di *Angeklagter*, dopo l'apertura della fase dibattimentale (cfr. 1.3.2.3.). Per trovare quindi una traduzione adatta a questo termine, bisognerà assolutamente tenere in considerazione fattori extralinguistici legati all'ordinamento giuridico con cui si ha a che fare. Ad esempio, al momento della traduzione dall'italiano verso il tedesco, infatti, è fondamentale avere chiaro se la traduzione nasce per un pubblico austriaco o tedesco, dal momento che i termini che indicano la figura dell'imputato sono diversi e sebbene in alcuni casi il termine utilizzato sembra essere lo stesso, ci sono delle differenze concettuali che devono essere assolutamente prese in considerazione. Ad uno stesso significante non corrisponde sempre uno stesso significato, nel caso in cui si stia parlando di due varianti di una stessa lingua legate a due ordinamenti giuridici differenti.

Per quanto riguarda le fasi processuali che si susseguono durante tutto il processo, possiamo anche in questo caso affermare che le fasi principali dei tre procedimenti in questione sono più o meno sempre le stesse e cioè: indagini preliminari, fase dibattimentale e procedimento di impugnazione. Ci sono comunque delle differenze che vale la pena ricordare in questa sede: nel sistema processuale austriaco la *öStA* può ricorrere in determinati casi stabiliti dalla legge alla *Diversion*, che consiste in una sorta di patteggiamento della pena tra la *öStA* e l'indagato, mentre non si riscontra una fase processuale di verifica della legittimità dell'imputazione tra le indagini preliminari e la fase dibattimentale come nei procedimenti processuali penali italiano e tedesco (udienza preliminare in Italia e *Zwischenverfahren* in Germania). Tutti e tre i sistemi processuali prevedono infine una fase di impugnazione della sentenza, qualora una delle parti processuali ritenga che siano stati commessi degli errori durante il processo.

Poiché i testi analizzati in questo elaborato finale sono sentenze emesse da tribunali del più alto grado di giurisdizione in seguito a procedimenti di ricorso, vorrei sottolineare un ultimo importante aspetto che rappresenta una differenza sostanziale tra i tre procedimenti presi in considerazione. Mentre la Corte di Cassazione e il *BGH* sono tribunali che hanno il solo compito di verificare la legittimità della sentenza in materia di diritto, senza effettuare una valutazione vera e propria sui fatti (cfr. 1.1.3.3. per l'ordinamento italiano e 1.3.2.1. per quello tedesco), l'*OGH* in alcuni casi stabiliti dalla legge, può modificare la sentenza impugnata che è stata presa in esame, se deve fare una valutazione nell'ambito di un ricorso per nullità di tipo sostanziale (cfr. 1.2.4.).

Capitolo secondo

La sentenza come tipologia testuale

Per poter tradurre al meglio un testo, è importante che il traduttore sia consapevole delle caratteristiche generiche proprie del genere testuale cui esso appartiene e quindi delle particolarità e convenzioni che lo caratterizzano, in modo tale da avere gli strumenti necessari per riuscire a creare un testo che riesca ad adattarsi alla cultura di arrivo, riuscendo comunque a trasmettere concetti e particolarità della cultura di partenza.

Il secondo capitolo di questo elaborato si occupa proprio della classificazione testuale dei testi giuridici e in particolare della sentenza, per ottenere così un'idea sulle caratteristiche generiche di questo atto. La panoramica sulla classificazione testuale si articolerà su tre livelli: nella prima parte mi concentrerò su classificazioni testuali che si riferiscono ai testi giuridici in genere (2.1), nella seconda mi soffermerò sulla classificazione testuale della sentenza (2.2.) e infine la terza parte sarà dedicata ai fattori giuridici che condizionano la redazione di questo atto (2.3.). Alla fine del capitolo verranno fatte delle conclusioni alla luce di tutti i fattori presi in considerazione che influenzano e determinano la redazione e la classificazione testuale della sentenza (2.4.).

2.1. Il testo giuridico come genere testuale

La prima classificazione testuale che vorrei presentare è quella elaborata da Sabatini (1990a), che propone una classificazione basata fondamentalmente sul rapporto interpretativo tra autore e lettore. Sabatini concepisce il contenuto del testo in maniera tripartita e vede in esso tre componenti: la materia di base, il discorso dell'emittente (autore) e l'interpretazione del ricevente (lettore). In questa concezione l'oggetto di un testo, cioè la materia di base, acquista significato nel momento in cui gli aspetti formali, utilizzati dall'autore per il raggiungimento del suo scopo, vengono sottoposti all'attività interpretativa del lettore. L'autore quindi manipola a livello formale la materia di base, in modo tale da poter indirizzare l'attività interpretativa del lettore verso lo scopo che si è prefissato con la stesura del testo in questione. Per raggiungere il suo obiettivo l'autore del testo deve, in ogni caso, identificare il suo lettore "in base a una serie di parametri, quali le informazioni e le conoscenze linguistiche da lui già possedute, i suoi interessi e le sue attese" (Sabatini 1990a:693). Da questi presupposti nascono quindi delle tipologie testuali determinate dalle scelte dell'autore, orientate e caratterizzate dagli effetti che vogliono ottenere sul lettore. L'autore si trova sostanzialmente davanti a tre possibilità e in base

ai suoi obiettivi creerà una delle seguenti tipologie di testo¹ (Sabatini 1990a:693-694):

- Testi con discorso molto vincolante: l'autore espone i concetti del suo discorso in modo molto rigoroso e preciso allo scopo di costringere il lettore a dare un'interpretazione del testo e assumere una posizione di pensiero idealmente identiche a quelle dell'autore.
- Testi con discorso mediamente vincolante: l'autore espone i concetti del suo discorso in termini di una certa flessibilità e variabilità, per avvicinare come possibile il lettore all'interpretazione e alle posizioni dell'autore.
- Testi con discorso poco vincolante: l'autore espone i concetti del suo discorso in termini di grande disponibilità, allo scopo di consentire al lettore di intrecciare una interpretazione personale con quella dell'autore.

In questa gamma di possibilità che si presentano all'autore, Sabatini fa rientrare i testi giuridici nella categoria dei testi con discorso molto vincolante e li indica come testi normativi. Questi testi possiedono una "funzione prescrittiva, basata su una manifestazione di volontà e rispondente al criterio di coerenza interna e con principi generali enunciati espressamente" (Sabatini 1990a:695). In questa categoria sono compresi i seguenti tipi di testo: leggi, decreti, regolamenti e altri testi assimilabili (sentenze, atti amministrativi, giudiziari, notarili e simili). Oltre ad una classificazione basata sull'intenzione dell'autore, Sabatini elenca nello stesso saggio le caratteristiche principali dei testi normativi in base a trenta proprietà, individuate in Sabatini (1990b), che si riferiscono soprattutto a fenomeni sintattici e lessicali. I testi normativi possiedono otto di queste proprietà, con cui vengono sottolineati i seguenti aspetti: questi testi presentano un ordine di costruzione rigorosamente impostato ed evidenziato, in cui si trovano blocchi di testo abbastanza brevi, spesso numerati e legati da chiari legamenti sintattici, per rendere più chiari i rinvii testuali agli occhi del lettore. Queste prime due caratteristiche assicurano chiarezza al testo e un'organizzazione rigorosa dell'oggetto del discorso. Nei testi normativi inoltre si fa di solito riferimento a precisi principi e concetti, oggetto del sistema legislativo, e tali riferimenti, così come le informazioni in genere, possono essere esposti anche con l'ausilio di formule (con simboli e numeri), tabelle e grafici. Altra particolarità, che "ribadisce il principio dell'univocità degli elementi lessicali" (Sabatini 1990a:702), è il fatto che vengono utilizzati legamenti semantici del tipo ripetizioni, sostituenti o iperonimi, invece di fare ricorso a fenomeni di sinonimia. Per quanto riguarda la punteggiatura, essa rispetta

¹ La classificazione proposta da Sabatini comprende, naturalmente, anche altre tipologie testuali oltre a quella dei testi normativi, ma non essendo rilevanti ai fini di questo elaborato, non ritengo necessario esporre in modo esaustivo le loro caratteristiche generiche. Per maggiori informazioni si consulti Sabatini (1990a:695).

sempre la costruzione sintattica della frase, non la interrompe quasi mai con punto e virgola, mai con il punto fermo e i due punti sono usati solo prima di elenchi, definizioni, formule. Infine a livello di strutture verbali si registra la prevalenza della costruzione passiva normale su quella col *si* passivante. Sabatini propone quindi una classificazione generica dei testi normativi, elencando anche le loro particolarità linguistiche, ma senza soffermarsi in maniera sistematica sui singoli tipi di testo che fanno parte della tipologia “testo normativo”.

Mortara Garavelli (2001) propone, invece, una classificazione testuale specifica per i testi giuridici basata su “criteri contenutistici, pertinenti a istituzioni ed elementi giuridici” (Mortara Garavelli 2001:21), e in questo caso non si ha “a che fare con una tipologia linguistico testuale, ma con una classificazione dei testi secondo le origini e – i modi – della loro produzione” (Mortara Garavelli 2001:23).

Mortara Garavelli distingue tre attività che caratterizzano sia l’uso della lingua all’interno dell’ambito giuridico sia, di conseguenza, la produzione di testi giuridici, e sono: “l’attività creativa delle fonti del diritto, [...] l’attività teorica dell’interpretazione, l’attività pratica dell’applicazione” (Mortara Garavelli 2001:22). In base a questi criteri è quindi possibile stabilire una classificazione tripartita dei testi giuridici, in cui le fonti del diritto costituiscono la base per l’attività interpretativa e applicativa della legge e in cui queste attività possono comunque intersecarsi e sovrapporsi tra loro.

Le tipologie di testi giuridici individuati da Mortara Garavelli sono *normativi*, *interpretativi* e *applicativi* e di seguito sono elencati i testi che fanno parte delle varie categorie, come riportato in Mortara Garavelli (2001:26-34)²:

- Testi normativi: tra questi si trovano costituzioni, convenzioni, leggi, decreti legge, decreti legislativi, codici, regolamenti, statuti. Tra di essi sono incluse anche le leggi interpretative, che hanno la funzione di chiarire il significato di norme precedenti.
- Testi interpretativi: l’interpretazione è un’attività imprescindibile della legge, in quanto è fondamentale per la sua applicazione. Testi che si possono inserire in questa categoria sono: lezioni ex cathedra, libri di diritto (trattati, manuali, enciclopedie, ecc.), articoli di riviste, note a sentenza (che completano una decisione giurisdizionale), tesi di laurea e di dottorato, interventi a convegni.

² La stessa Mortara Garavelli afferma che i raggruppamenti da lei proposti non sono a numero chiuso e che il catalogo da lei stilato non può essere esaustivo.

- Testi applicativi: Mortara Garavelli divide i testi applicativi in sottoclassi secondo due criteri e cioè in base all'ambito in cui sono stati prodotti e in base ai soggetti che hanno prodotto e/o usufruiscono di questi atti, ottenendo così la seguente classificazione:
 - Atti processuali:
 - Provvedimenti del giudice: sentenze, ordinanze e decreti (così distinti dai codici di procedura penale e civile).
 - Atti del P.M.: questo organo dello Stato, sebbene si esprima perlopiù oralmente durante la fase dibattimentale, può produrre i seguenti atti scritti: informazione di garanzia, stesura di interrogatori di imputati e delle “persone informate sui fatti”, ordini per la P.G., richieste volte alla produzione di atti processuali, redazione dei motivi di impugnazione, etc.
 - Atti difensivi: questi atti vengono prodotti soprattutto nel processo civile, poiché “nei processi penali l’arringa dell’avvocato è orale e non rimane documentata” (Mortara Garavelli 2001:32). Testi che fanno parte degli atti difensivi sono: atti di citazione, comparse, istanze, memorie, motivi di impugnazione.
 - Atti degli ausiliari del giudice: sono gli atti prodotti da ausiliari del giudice, cancellieri e funzionari di vario tipo. Tra questi testi vale la pena ricordare i verbali.
 - Altri atti processuali: sono gli atti processuali introdotti da privati o organi dello Stato come P.G. e comprendono denunce, querele, esposti, rapporti, che sono conservati e possono essere utilizzati per la decisione finale.
 - Atti amministrativi: “l’atto amministrativo è il provvedimento concreto con cui la pubblica amministrazione dispiega la propria attività nel settore di sua competenza” (Mortara Garavelli 2001:33). Le forme più comuni di questi atti sono: decreti, ordinanze, avvisi, verbali di attività compiute dai singoli organi, ordini di servizio, proposte, pareri, visti, certificati, iscrizioni in pubblici registri, etc.
 - Atti giuridici privati: tutti gli atti finora elencati sono prodotti da soggetti pubblici, ma la lingua del diritto è utilizzata anche da privati, come nel caso di atti notarili, contratti, testamenti, procure, copie autentiche di altri atti etc. Anche

il procedimento arbitrale è un procedimento di natura privata e la decisione prodotta a seguito di esso, il lodo, viene accettata come una sentenza.

Una classificazione simile a quella proposta da Mortara Garavelli, in quanto basata sulle caratteristiche giuridiche dei testi, è quella elaborata da Busse (2000).

Secondo Busse quando si ha a che fare con atti linguistici e testi relativi all'ambito istituzionale non è possibile classificarli solo in base a caratteristiche linguistiche, cioè a fattori interni alla lingua, ma devono essere tenuti di conto fattori funzionali, che fanno riferimento alla funzione del testo (Busse 2000:662). Un altro problema che si presenta nella classificazione testuale dei testi giuridici è che essi sono soggetti a intersecarsi con tipologie testuali simili, soprattutto quando il contenuto giuridico diventa materiale o oggetto di altre istituzioni sociali più generiche o di altre attività. Questo vale prima di tutto per tipologie testuali delle scienze giuridiche e della formazione giuridica, che costituiscono un'intersezione tra le tipologie testuali scientifiche e quella della formazione universitaria (Busse 2000:662-663). Un altro problema riguarda i testi che sono prodotti da giuristi nelle istituzioni giuridiche a scopi giuridici e i testi che non sono necessariamente (o non sono mai) prodotti da giuristi, come ad esempio i testamenti, ma che allo stesso tempo non sarebbero concepibili senza i fattori giuridici che li determinano (Busse 2000:663). Busse distingue quindi due tipi di testi giuridici in base a chi li redige, in quale contesto e a chi sono indirizzati (2000:663):

- Testi prodotti all'interno delle istituzioni giuridiche e della giustizia, redatti da giuristi di formazione accademica e da legittimi rappresentanti delle istituzioni per scopi giuridici e indirizzati a destinatari dell'ambito giuridico e non;
- Testi prodotti al di fuori delle istituzioni giuridiche, redatti da soggetti che non hanno una formazione giuridica e indirizzati a destinatari interni alle istituzioni.

A questo punto risulta evidente che, data la complessità dei testi giuridici, determinati sia da fattori linguistici sia da fattori extra-linguistici, sono necessari criteri distintivi che prendano in considerazione chi produce il testo (*Produzent*), il destinatario (*Adressat*), la strutturazione del testo (*Textstrukturierung*) e la funzione di esso (*Textfunktion*) (Busse 2000:668). Un ultimo problema che si presenta è la delimitazione interna di essi. Si pensi, ad esempio, alla sentenza che dal punto di vista linguistico-testuale, cioè struttura, stile di formulazione, destinatari concreti e funzione, è formata da parti testuali chiaramente definite (intestazione, dispositivo, descrizione dei fatti, motivi della decisione, disposizioni, indicazione dei rimedi giuridici), che possono essere a loro volta classificate come tipologie testuali parziali (Busse 2000:669).

Busse, alla luce di tutte le problematiche e di tutti i fattori in gioco nella redazione dei testi giuridici, riesce infine a individuare nove tipologie testuali (2000:669-675):

- Testi con forza normativa (*Textsorten mit normativer Kraft*): in questa categoria vengono compresi tutti quei testi che possiedono valore di legge e che vengono considerati tali nell'ambito istituzionale giuridico. Tra questi testi troviamo: costituzione (*Verfassung*), leggi (*Gesetz*), regolamenti (*Verordnung*), disposizioni amministrative (*Erlass/Verwaltungsvorschrift*), statuti (*Satzung*), deliberazioni (*Beschluss*), materiale legislativo (*Gesetzgebungsmaterial*), avvisi (*Bekanntmachung*), trattati internazionali (*Staatsvertrag*), disposizioni di legge internazionali (*übernationale Rechtsvorschriften*).
- Testi dell'interpretazione del diritto (*Textsorten der Normtextauslegung*): si tratta di commenti alle leggi (*Gesetzes-Kommentar*), commenti alle sentenze nella letteratura specializzata (*Urteils-Kommentierung in Fachliteratur*), principi guida di sentenze dell'ultimo grado di giurisdizione (*Leitsatz einer obergerichtlichen Entscheidung*), perizie (*Gutachten*).
- Testi della giurisprudenza (*Textsorten der Rechtsprechung*): questi testi costituiscono il fulcro del diritto e tra questi troviamo sentenze (*Gerichtsurteil*), provvedimenti (*Bescheid*), deliberazioni (*Beschluss*) e ordinanze (*Verfügung*).
- Testi del procedimento di accertamento del diritto (*Textsorten des Rechtsfindungsverfahrens*): atto d'accusa (*Anklageschrift*), documentazione prodotta dall'avvocato (*anwaltlicher Schriftsatz*), arringhe (*Plädoyer*), protocolli processuali (*Gerichtsprotokoll, Vernehmungsprotokoll*), citazione in giudizio (*Vorladung*), annotazioni (*Aktenvermerk*), documenti ufficiali (*Urkunde*), testi per l'utilizzo interno all'istituzione (*innerdienstliche Textsorten*), pareri legali (*Rechtsgutachten*), richieste (*Antrag*), ricorsi (*Einspruch*), opposizioni (*Widerspruch*), dichiarazioni (*Erklärung*), giuramenti (*Eid*), dichiarazioni giurate (*Versicherung an Eides Statt*).
- Testi della rivendicazione e dell'affermazione del diritto (*Textsorten der Rechtsbeanspruchung und Rechtsbehauptung*): questi testi si caratterizzano per il fatto che non devono essere prodotti da giuristi di formazione, ma sono comunque considerati testi giuridici vista la funzione che svolgono nell'ambito del diritto (testi giuridici in senso lato). Tra questi testi troviamo: richieste (*Antrag*), opposizioni (*Widerspruch*), azioni giudiziarie (*Klage*), ricorsi costituzionali (*Verfassungsbeschwerde*), petizioni (*Petition*), testamenti (*Testament*).
- Testi dell'esecuzione del diritto (*Textsorten des Rechtsvollzugs und der Rechtsdurchsetzung*): denunce (*Anzeige*), provvedimenti (*Bescheid*), disposizioni

(*Anordnung, Verfügung, etc.*), ordini di arresto, perquisizione, esecuzione (*Haft-, Durchsuchungs-, Vollstreckungsbefehl, etc.*). Si noti che questa classe di testi può intersecarsi con la classe dei testi giurisprudenziali, poiché a volte i redattori dei testi sono gli stessi.

- Testi contrattuali (*Textsorten des Vertragswesens*): questa categoria raccoglie testi che si possono presentare nelle forme più varie, dal momento che qualunque aspetto della vita può essere fatto oggetto di un contratto. Oltre ai contratti (*Vertrag*) fanno parte di questa classe statuti (*Satzung*) e regolamenti (*Geschäftsordnung*).
- Testi notarili e documentazione ufficiale (*Textsorten der Beurkundung, notarielle und amtliche Textsorten*): tra questi testi troviamo documenti ufficiali (*Urkunde*), autenticazioni (*Beurkundung*), attestati (*Bescheinigung*), autenticazioni (*Beglaubigung*), registrazioni su registri ufficiali (*Eintrag*), testamento (*Testament*). Testi delle scienze giuridiche e della formazione giuridica (*Textsorten der Rechtswissenschaft und juristischen Ausbildung*): libri di testo, libri specializzati, monografie, saggi, commenti a sentenze (*Urteilskommentierung*), pareri legali (*Rechtsgutachten*), dizionari giuridici, raccolte di casi e sentenze, testi didattici.

2.2. La sentenza come genere testuale

La sentenza è un tipo di testo complesso, non certo semplice da classificare. Già nella sua classificazione Busse (cfr. 2.1. e Busse 2000:669) richiama il fatto che la sentenza, dal punto di vista linguistico-testuale, è formata da parti di testo chiaramente definite e che potrebbero essere a loro volta classificate come singole tipologie testuali. Lo stesso Busse (2000:671) evidenzia anche il fatto che esistono diversi tipi di sentenze a seconda della materia giuridica che trattano (ad esempio sentenze civili o penali) o a seconda dell'istanza di giudizio in cui questo atto viene prodotto. Queste due affermazioni ci danno un'idea di quanto la sentenza sia un testo complesso, composito e fortemente determinato da fattori extra-linguistici.

Sabatini (1999:148), riprendendo la classificazione da lui precedentemente proposta (Sabatini 1990a, cfr. 2.1.), cataloga le sentenze come testi fortemente vincolanti, “costrittivi”, in cui l'emittente restringe al massimo e regola esplicitamente l'attività di interpretazione del testo da parte del destinatario. Nella classificazione di testi giuridici proposta da Mortara Garavelli (cfr. 2.1.) la sentenza rientra nei testi applicativi tra gli atti processuali prodotti dal giudice, in quanto con essa si “esercita una funzione applicativa della legge” e questo atto “afferma l'esistenza di una determinata situazione giuridica produttiva di effetti sul piano dei rapporti interpersonali”

(Mortara Garavelli 2001:24). Busse (cfr. 2.1.) la inserisce tra i testi della giurisprudenza (*Textsorten der Rechtsprechung*), tenendo comunque presente le considerazioni che lui stesso fa a proposito di questo atto (cfr. 2.2.).

Ondelli (2006) si occupa del genere testuale della sentenza penale in Italia e con la sua ricerca si chiede se la sentenza può essere considerata un genere testuale vero e proprio o se si tratta soltanto di un “pre-genere” in cui bisogna distinguere, ad esempio, tra “sentenze di merito”, “sentenza di legittimità”, “sentenze di condanna”, etc. Oltre alla problematica relativa al genere vero e proprio, anche Ondelli, come Busse, solleva la questione delle tipologie testuali contenute in questo atto e di conseguenza solleva anche la questione relativa alla funzione finale di esso, evidenziando il fatto che

nella sentenza coesistono diverse tipologie testuali. Il tipo narrativo emerge dal racconto dei fatti e dello svolgimento del processo; il tipo descrittivo caratterizza la citazione delle norme e i riferimenti giurisprudenziali, in base ai quali viene inquadrato il fatto. Quindi si metteranno in relazione gli enunciati narrativi e descrittivi di cui sopra con il dispositivo secondo necessaria concatenazione logica, realizzando la funzione argomentativa, poiché in questa porzione di testo il giudice intende dimostrare la validità del proprio ragionamento e convincere i destinatari. Infine, il dispositivo si configura come l'esempio più fulgido dell'uso performativo della lingua. La sentenza realizza dunque ben quattro funzioni pragmatiche; purtroppo, tra i giuristi, non c'è concordanza assoluta su quale sia dominante. Per comodità di esposizione, distinguiamo tra tre principali atteggiamenti: alla sentenza può essere attribuita la funzione di argomentare (o giustificare), descrivere (o esporre) o prescrivere (o ordinare).

(Ondelli 2006:298-299)

Le affermazioni di Ondelli trovano conferma al momento dell'analisi testuale delle sentenze, come potremo constatare nel prossimo capitolo (cfr. capitolo 3.).

La sentenza è quindi un tipo di testo complesso, quasi composito, poiché è un atto che rappresenta la conclusione di un procedimento giudiziario, in cui vi confluiscono tutti gli elementi processuali che hanno contribuito alla decisione, e che ha, inoltre, forza esecutiva e che è rivolto a una pluralità di destinatari. Il problema è infine quello di stabilire quale sia la funzione primaria di questo atto, cioè quale funzione ultima svolgono tutte le microtipologie testuali interne alla sentenza.

In conclusione, l'emittente di questo atto è costituito dal giudice che si rivolge a una pluralità

di destinatari e che rappresenta la conclusione di un procedimento processuale e con cui, al momento dell'emissione del giudizio, si vuole raggiungere un determinato effetto, per questo Ondelli lo definisce, infine, “come un macro-enunciato performativo, il cui esito è un fatto giuridico. Lo scopo dominante è influire sul reale, piuttosto che descrivere o informare, la preminenza va dunque assegnata alla funzione normativa” (Ondelli 2006:300).

2.3. La sentenza e i fattori extra linguistici

Oltre alle considerazioni relative al genere testuale e alle funzioni svolte da questo atto, ritengo fondamentale fare una breve panoramica sui fattori giuridici specifici, che determinano alcuni aspetti della redazione di questo atto. Le modalità di stesura e i requisiti di una sentenza sono infatti stabiliti dalla legge e si possono differenziare a seconda del sistema giuridico con cui sia ha a che fare, rappresentando quindi un potenziale problema nella fase traduttiva. Nei prossimi paragrafi esporrò brevemente gli articoli che regolano la stesura della sentenza penale in Italia (2.3.1.), Austria (2.3.2.) e Germania (2.3.3.).

2.3.1. La sentenza penale in Italia

La sentenza penale italiana è ai sensi dell'art. 125 c.p.p. una delle forme previste per i provvedimenti del giudice. Nello stesso articolo si stabilisce che “la sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano” (punto 2) e che deve essere motivata a pena di nullità (punto 3). L'art. 546 c.p.p. determina invece i requisiti formali e contenutistici della sentenza:

1. La sentenza contiene:

- a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
- c) l'imputazione [c.p.p. 429, 450, 456, 516, 517, 518];
- d) l'indicazione delle conclusioni delle parti [c.p.p. 523];
- e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie [c.p.p. 125, comma 3];
- f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

g) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. [...]

(Art. 546 c.p.p.)

Oltre ai requisiti sopra elencati ci sono altri fattori che determinano la formazione di questo atto, come il grado di giudizio in cui viene emessa e ciò che prescrive. Le sentenze emesse nel primo grado di giudizio possono essere di due categorie distinte, in quanto sono o di proscioglimento o di condanna. Le sentenze di proscioglimento si distinguono a loro volta in sentenze di non doversi a procedere (artt. 529 e 531 c.p.p.) e in sentenze di assoluzione (art. 530 c.p.p.). Le sentenze di non doversi a procedere non contengono un accertamento del fatto storico, bensì si limitano a statuire su aspetti processuali che impediscono tale accertamento (Tonini 2014:393); con le sentenze di assoluzione, invece, “il giudice compie un accertamento sull’esistenza o meno del fatto storico addebitato all’imputato” (Tonini 2014:394) e vi si può ricorrere nei casi in cui, ad esempio, il fatto non sussista, l’imputato non abbia commesso il fatto o il fatto non costituisca reato. La sentenza di condanna (art. 533 c.p.p.) viene pronunciata, infine, quando il giudice ritiene che “l’imputato sia colpevole ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’” e “i punti essenziali [...] sono l’accertamento del fatto storico, la sua qualificazione come illecito penale, l’affermazione che l’imputato lo ha commesso ed, infine, la determinazione della pena o di altra conseguenza penale” (Tonini 2014:396).

Le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione possono essere di inammissibilità, di rigetto, di rettificazione e di annullamento. Con la sentenza di inammissibilità la Corte dichiara inammissibile il ricorso, con quella di rigetto non lo accoglie in quanto infondato, con quella di rettificazione rileva errori di diritto nella motivazione o erronee indicazioni dei testi di legge che non hanno avuto “influenza decisiva sul dispositivo” della decisione impugnata (art. 619 c.p.p.), e con la sentenza di annullamento la Corte accoglie uno o più motivi di ricorso o deve semplicemente emettere tale pronuncia d’ufficio (Tonini 2014:506).

La sentenza prende forma dopo la conclusione del dibattimento, quando l’organo giudicante si ritira per deliberare, e ai sensi dell’art. 525 comma 1 del c.p.p. la sentenza è deliberata “subito dopo la chiusura del dibattimento”. Una volta conclusa la deliberazione, ai sensi dell’art. 544 comma 1 c.p.p. il presidente dell’organo giudicante redige il dispositivo e lo sottoscrive. Dopo aver sottoscritto il dispositivo, l’organo giudicante rientra nell’aula di udienza e il presidente o un altro giudice lo legge (art. 545, comma 1 c.p.p.). Se le motivazioni sono state redatte insieme al dispositivo (caso eccezionale), esse vengono esposte in modo riassuntivo, altrimenti vengono

redatte successivamente. La sentenza completa di dispositivo e motivazioni deve essere infine depositata in cancelleria entro un termine stabilito dal giudice (Tonini 2014:389-390).

2.3.2. La sentenza penale in Austria

Il § 35 *öStPO* determina che i giudici, nei procedimenti di prima istanza e di ricorso, decidono con una sentenza su colpevolezza, pena e rivendicazioni di natura privata, su ostacoli processuali o presupposti del processo mancanti, su disposizioni di misure privative della libertà, su richieste autonome ai sensi del § 441 *öStPO*, su disposizioni in materia di diritto patrimoniale ai sensi § 445 *öStPO* e sulla loro incompetenza ai sensi dei § 261 e § 488 Z 6.

Le sentenze sono pronunciate e redatte “*Im Namen der Republik*”, cioè in nome della Repubblica d’Austria (punto 2 art. 82 *Bundesverfassungsgesetz*) e l’articolo del codice che determina i contenuti di questo atto è il § 270 *öStPO*. Ai sensi del punto 2 di questo articolo una sentenza deve contenere:

1. die Bezeichnung des Gerichtes und die Namen der anwesenden Mitglieder des Schöffengerichtes sowie der Beteiligten des Verfahrens;
2. den Vor- und den Familiennamen sowie alle früher geführten Namen, Tag und Ort der Geburt, die Staatsangehörigkeit und den Beruf des Angeklagten sowie den Namen des Verteidigers;
3. den Tag der Hauptverhandlung und des ergehenden Urteiles;
4. den Ausspruch des Schöffengerichtes über die Schuld des Angeklagten, und zwar im Fall einer Verurteilung mit allen in § 260 angeführten Punkten; schließlich
5. die Entscheidungsgründe.³

(§ 270 *öStPO*)

Tutti questi elementi devono costituire una rappresentazione concisa, ma molto accurata dei fatti e delle motivazioni che hanno portato a questa decisione, così come delle considerazioni in diritto nel caso di questioni giuridiche. Le sentenze penali austriache sono suddivise quindi

³ 1. L’indicazione del tribunale, il nome dei membri della corte presenti, il nome delle parti del procedimento; 2. Nome e cognome, così come tutti i nomi precedenti, data e luogo di nascita, cittadinanza e professione dell’imputato e anche il nome del difensore; 3. Il giorno dell’udienza dibattimentale e la data in cui è stata emessa la sentenza; 4. La decisione della corte sulla colpevolezza dell’imputato e nel caso di una condanna devono rispettare le condizioni fissate dal § 260 *öStPO*. 5. I motivi della decisione.

in tre parti principali: *Urteilskopf* (intestazione), *Urteilsspruch* (dispositivo) e *Entscheidungsgründe* (motivi della decisione).

Nel sistema processuale penale austriaco si distinguono comunque due tipologie di sentenze: le sentenze formali (*Formalurteil*) e le sentenze di merito (*Sachurteil*). Nel caso delle prime si tratta di sentenze che hanno come oggetto questioni di natura processuale e nelle seconde viene presa una decisione di merito riguardo al reato preso in esame (Seiler 2014:219). Inoltre i giudici possono naturalmente pronunciare sentenze di assoluzione o di condanna. La sentenza di assoluzione (*Freispruch*, § 259 *öStPO*) può essere sia una sentenza di merito sia una sentenza formale, mentre nel caso della sentenza di condanna (*Schuldspruch*, § 260 *öStPO*) si ha sempre a che fare con una sentenza di merito. Nella sentenza di condanna devono essere indicati il reato per cui l'imputato è stato condannato, la denominazione legale del reato commesso, la pena inflitta all'imputato e le motivazioni che hanno portato a questa decisione (Seiler 2014:223-224).

Per quanto riguarda le modalità di emissione della sentenza, alla fine della fase dibattimentale il collegio giudicante si ritira per deliberare e al termine di questa fase di consiglio il presidente legge il dispositivo appena redatto e lo motiva brevemente (§ 268 *öStPO*) (Seiler 2014:217). Entro quattro settimane dall'emissione del giudizio la sentenza completa di motivazioni e sottoscritta dal giudice deve essere depositata in forma scritta (§ 270 punto 1 *öStPO*).

2.3.3. La sentenza penale in Germania

Il contenuto e requisiti della sentenza penale tedesco sono regolati da diversi articoli dello *StPO* e non c'è un articolo specifico che determina in maniera chiara tutti i requisiti della sentenza, come accade per gli ordinamenti italiano e austriaco. Il § 267 *StPO* determina quali elementi devono contenere le motivazioni della sentenza, senza però specificare in quale ordine, e il § 260 V *StPO* determina che dopo il dispositivo devono essere indicate le norme penali che sono state applicate ai fini della decisione (Ziegler 2005:8). In ogni caso la struttura fondamentale della sentenza penale tedesca è la seguente: la sentenza si apre con il *Rubrum* o *Urteilskopf* (intestazione), cui seguono il *Tenor* (dispositivo), gli *Urteilsgründe* (motivi della decisione) e infine le firme dei giudici che hanno collaborato alla formulazione della decisione ai sensi del § 275 II *StPO*. Secondo il § 268 I *StPO* la sentenza è pronunciata "*Im Namen des Volkes*", cioè in nome del Popolo Tedesco. I contenuti e gli articoli di legge riguardanti le singole parti della sentenza verranno trattate più dettagliatamente nel prossimo capitolo (cfr. capitolo 3.).

Nel sistema processuale penale tedesco si distinguono due forme principali di sentenza: *Prozessurteil* (sentenza di rito) e *Sachurteil* (sentenza in merito). Con la prima si dichiara inammissibile il proseguimento del processo, mentre con la seconda viene presa una posizione riguardo a uno o più capi di imputazione, in quanto ha la funzione di dichiarare colpevole o innocente l'imputato (Beulke 2010:321).

Ai sensi del § 260 punto 1 *StPO* il dispositivo della sentenza deve essere comunicato in seguito alla conclusione della fase dibattimentale, dopo che il collegio giudicante si è ritirato per prendere una decisione in merito al processo. Entro cinque settimane dall'emissione del dispositivo, la sentenza completa di motivazioni deve essere redatta in forma scritta (§ 275 I 2 *StPO*) (Heghmanns 2014:332).

2.4. Riflessioni conclusive

Tutte le considerazioni riportate nei paragrafi precedenti riguardo i testi giuridici e in particolare la sentenza penale, ci portano alla conclusione che nel processo traduttivo, indipendentemente dalla direzione linguistica, bisogna tenere bene a mente quali sono le condizioni che hanno determinato la nascita e lo sviluppo del testo in relazione al sistema giuridico che vi sta alla base, così come bisogna tenere in considerazione la funzione finale del testo. Inoltre tutte le riflessioni riportate a proposito dei testi giuridici (cfr. 2.1.) e della sentenza (cfr. 2.2. e 2.3.), rendono evidente che i vincoli interpretativi alla base dei testi giuridici sono molto forti e per questo motivo nella traduzione giuridica bisogna essere particolarmente consapevoli di tutto ciò che si nasconde dietro a un testo e ai concetti in esso contenuti. A questo proposito vorrei riportare un'affermazione di Longinotti (2009) che tratta della difficoltà della traduzione giuridica:

La principale difficoltà della traduzione giuridica risiede nella divergenza, e in alcuni casi dell'assenza, dei concetti giuridici tra la lingua di partenza e la lingua di arrivo, ovvero tra il sistema giuridico di cui il testo di partenza è espressione e il sistema giuridico in cui deve essere prodotto il testo di arrivo. Di conseguenza, la principale ragione della difficoltà della traduzione giuridica risiede nell'intraducibilità non dei termini, bensì dei concetti, in particolare di quei concetti che sono propri di alcuni sistemi giuridici, ma non di altri.

(Longinotti 2009:1)

Oltre a difficoltà di tipo concettuale bisogna inoltre stare attenti a non tradire le funzioni primarie del testo, determinate dalle intenzioni dell'autore e dall'obiettivo che vuole raggiungere con esso, essendo nato per uno scopo ben preciso. Per poter fare questo, oltre che essere a conoscenza di tutti i fattori pragmatici che determinano la nascita e lo sviluppo di un testo, è necessario essere consapevoli di quali strumenti linguistici svolgono la funzione testuale desiderata nella lingua di arrivo. A questo proposito il prossimo capitolo si occuperà di fare una panoramica sugli elementi macro- e microstrutturali di frasi italiane, austriache e tedesche e verrà quindi proposta un'analisi testuale della frase approfondita.

Capitolo terzo

Analisi contrastiva degli elementi macro- e microstrutturali dei corpora di sentenze italiane, austriache e tedesche

3.1. Presentazione dei corpora di sentenze e dei criteri d'analisi

La presente ricerca si basa sull'analisi di tre corpora di sentenze penali, uno per ogni lingua e variante linguistica presa in considerazione, e cioè un corpus di sentenze italiane, un corpus di sentenze austriache e un corpus di sentenze tedesche. Ogni corpus è composto da 15 testi scelti secondo determinati criteri che esporrò in questo paragrafo.

Vista l'importanza, la facile reperibilità e la particolarità, si è scelto di lavorare con sentenze provenienti dall'ultimo grado di giudizio del procedimento penale, rispettivamente della Corte di Cassazione per le sentenze italiane, dell'*Oberster Gerichtshof* per le sentenze austriache e infine del *Bundesgerichtshof* per le sentenze tedesche. Per restringere ulteriormente il campo della ricerca e per facilitare l'analisi contrastiva dei testi si è scelto, inoltre, di concentrarsi su sentenze che avessero un tema comune, che permettesse però di avere una certa varietà nei testi. Dando uno sguardo all'organizzazione delle sezioni penali della Corte di Cassazione, si è subito notato che per i delitti contro la persona sono competenti due diverse sezioni penali e per questo motivo si è deciso di selezionare sentenze il cui argomento principale fossero proprio questi delitti, in modo tale da disporre di testi che fossero redatti da più soggetti differenti. Per ragioni di coerenza e uniformità si è applicato questo criterio anche per gli altri corpora, poiché questa scelta non influiva negativamente sulla varietà dei testi degli altri corpora, soprattutto in termini di numero di soggetti che si occupano della loro redazione.

Altro criterio utilizzato per la scelta dei testi è stato quello temporale che, come per il criterio dell'argomento, ha permesso di ottenere una certa varietà nei testi da analizzare e naturalmente di concentrarsi su testi redatti in un preciso periodo di tempo. Per ogni corpus si è deciso di prendere in considerazione sentenze emesse in un arco di tempo di cinque anni, più precisamente dal 2010 al 2014, e per ogni anno sono stati poi selezionati 3 testi.

In ultimo, i testi sono stati reperiti in banche dati online e quindi non sono stati consultati testi originali, ma versioni disponibili online. Nel caso delle sentenze tedesche e austriache erano disponibili testi con la formattazione originale, mentre nel caso delle sentenze italiane, i testi presentavano una formattazione specifica per la versione online. Tutte le versioni online dei testi sono anonimizzate.

L'analisi dei testi si svolgerà sulla base dei criteri utilizzati da Chiara Messina (2013) nel saggio "Höchststrichterliche Urteile: Varietätenspezifische Textbausteine (AT-CH-D)" e si analizzerà quindi la macrostruttura e la microstruttura dei testi. Per le definizioni di questi due concetti farò riferimento a quelle scelte da Chiara Messina, che per macrostruttura, basandosi su Roelcke, intende

die fachtextuelle Grobgliederung, die im sprachlichen Bereich vom Gesamttext über größere Teiltexte und Kapitel bis hin zu einzelnen Absätzen und gegebenenfalls zu derer weiteren Untergliederung reicht. Bei der Bestimmung und Abgrenzung makrostruktureller Texteinheiten im Rahmen eines Gesamttextes steht im Allgemeinen deren Funktion und nicht deren Form im Vordergrund

(Roelcke 2010:93)

Per microstruttura, invece, si intende l'articolazione del testo, inteso come frasi o elementi al di sotto dell'unità fraseologica. Sia per la macrostruttura che per la microstruttura è caratteristica la tendenza alla corrispondenza tra forma e funzione (Roelcke 2010:102).

Per poter inoltre determinare se le varianti che verranno riscontrate nelle sentenze tedesche e austriache sono frutto di una variazione diatopica o sono dovute a una diversa funzione all'interno del sistema giuridico in questione, si metteranno in relazione i vari risultati ottenuti con le relative normative e funzioni giuridiche degli elementi presi in analisi (Messina 2013:63). Il termine ultimo di paragone degli elementi micro- e macrostrutturali sarà quindi la funzione giuridica.

Per la codifica dei segni grafici utilizzati per segnalare determinati fenomeni negli elementi microstrutturali, si rimanda alla legenda (cfr. indice dei simboli e delle abbreviazioni).

3.2. Analisi del corpus di sentenze italiane

Le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione presentano la seguente struttura di base:

- Intestazione
- Motivazioni
 - Fatto
 - Diritto
- Dispositivo
- Chiusa finale

Sulla base delle considerazioni esposte in 3.1., nei paragrafi successivi cercherò di fare una panoramica sulle caratteristiche macro- e microstrutturali delle sezioni sopra elencate.

3.2.1. Intestazione

3.2.1.1. Macrostruttura

L'intestazione è la parte introduttiva della sentenza e vi si elencano le parti che partecipano al processo, si indica la sentenza impugnata, così come il ricorrente o i ricorrenti. Nello specifico le informazioni contenute in questa sezione sono l'indicazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale e della sezione penale che ha emesso la sentenza, la composizione del collegio giudicante (cinque membri: un presidente e quattro consiglieri), il ricorrente o i ricorrenti (se più di una parte processuale ha fatto ricorso), si comunica se l'udienza è stata pubblica o meno, la data in cui è stata svolta e le parti che vi hanno partecipato. Inoltre vengono elencate le conclusioni avanzate dalle parti processuali al senato, cioè le loro richieste finali al collegio di giudici.

Per quanto riguarda i requisiti elencati nell'art. 546 c.p.p., in particolare i requisiti del punto 1 a)-d) (cfr. 2.3.1.), la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione presenta delle varianti rispetto alle sentenze penali di primo grado⁴. Per quanto riguarda le generalità dell'imputato ci si limita a riportare nome, cognome e data di nascita e solo in una sentenza del corpus viene riportato il luogo di nascita invece della data. L'imputazione non è presente nell'intestazione, vi si fa riferimento solo nelle motivazioni di fatto, quando viene riferito il dispositivo della sentenza di primo grado. Nel corpus di sentenze non si riscontra, inoltre, la formula "Repubblica Italiana - In nome del popolo italiano", ma la sua assenza è dovuta al fatto che i testi analizzati sono una versione online dei testi originali.

Si noti che l'intestazione costituisce un periodo unico che inizia dalle formule introduttive "Repubblica Italiana – In nome del popolo italiano – La Corte Suprema di Cassazione [...]" e finisce con le richieste delle parti processuali. A livello grafico l'intestazione è organizzata quasi come fosse un elenco.

3.2.1.2. Microstruttura

Gli elementi riscontrabili in questa sezione sono poco soggetti a variazioni, in quanto essa deve contenere determinate informazioni che si presentano solitamente nella stessa forma. Le prime

⁴ Il confronto è stato fatto consultando i formulari della banca dati DeJure.

informazioni che si trovano sono l'autorità giudiziaria ("LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE") e il numero della sezione penale ("SEZIONE [N.] PENALE") che hanno emesso la sentenza, rispettivamente in due righe diverse, allineate al centro e in carattere maiuscolo. Successivamente troviamo l'elenco dei magistrati della sezione penale, introdotto dall'espressione "composta⁵ dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati.". Il nome e cognome dei magistrati è preceduto dal titolo accademico "Dott." e il primo è seguito dal termine "presidente", in quanto presidente della sezione penale, mentre gli altri quattro sono seguiti dal termine "consigliere". La tipologia dell'atto è introdotta dall'espressione "ha pronunciato la seguente:" e a capo, allineato al centro, si trova "sentenza". Seguono le informazioni sul ricorso ("sul ricorso proposto da") e se c'è solo un ricorrente si ricorre alla seguente formulazione "[RICORRENTE] N. IL / nato il [DATA DI NASCITA] / nato ad [LUOGO DI NASCITA]", mentre, se sono più di uno, si ricorre a un elenco numerato. In seguito si indica la sentenza impugnata e quindi oggetto della revisione ("avverso la sentenza n. [N. IDENTIFICATIVO] [TRIBUNALE], del [DATA];") e si riportano informazioni relative all'udienza ("visti gli atti, la sentenza (impugnata) / il provvedimento impugnato e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA / pubblica udienza del [DATA] la relazione fatta da ***). Infine si riportano le conclusioni delle parti, utilizzando le seguenti espressioni: "che ha concluso per", "che ha concluso chiedendo", "che ha chiesto [...]".

Il tempo verbale utilizzato nell'intestazione è il passato prossimo e si ricorre a costruzioni participiali per indicare chi è stato udito in udienza.

3.2.2. Motivazioni

Le motivazioni si dividono in due parti introdotte rispettivamente dalle diciture "fatto" e "diritto". In queste due sezioni vengono esposte le motivazioni relative ai fatti che hanno portato al giudizio delle istanze precedenti (fatto) e le motivazioni giuridiche legate alla legislazione e alla giurisprudenza in materia (diritto), che hanno contribuito alla formazione del giudizio contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione. Queste due sezioni sono fondamentali per la correttezza e completezza della sentenza, poiché l'art. 546 c.p.p. lett. e) stabilisce che: "[la sentenza contiene:] la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie [c.p.p. 125, comma 3];" (cfr. 2.3.1.).

⁵ Si riferisce alla sezione penale.

La motivazione della sentenza è quindi, insieme al dispositivo, il fulcro di questo testo ed “è in ogni caso un esempio di testo argomentativo, dove il giudice, attraverso gli strumenti della logica giuridica, mostra che la decisione trae dalla norma generale regole applicabili al caso discusso, con un passaggio rigoroso delle premesse di fatto e di diritto alle conclusioni” (Dell’Anna 2013:36-37).

Riguardo alla struttura dell’argomentazione della motivazione nella sentenza d’appello, infine, mi sembra opportuno riportare le seguenti considerazioni di Zaza a riguardo, che ne espone in maniera breve e precisa i contenuti:

il primo passaggio della sequenza consisterà [...] nella sintetica esposizione del contenuto della motivazione della decisione impugnata sul punto o sulla questione in esame; il secondo nella altrettanto sintetica indicazione delle considerazioni dell’appellante in merito; il terzo nella prospettazione delle conclusioni del giudice d’appello”

(Zaza 2011:94)

3.2.2.1. Motivazioni di fatto

3.2.2.1.1. Macrostruttura

Le motivazioni di fatto riportano i fatti che hanno portato al giudizio e che in generale hanno caratterizzato lo svolgimento dell’intero procedimento penale, costituendo così una sorta di riassunto di tutte le fasi processuali che si sono susseguite nel corso di tutto il procedimento penale. Riguardo alle funzioni di questa sentenza ritengo opportuno riportare delle riflessioni di Dell’Anna:

Lo svolgimento informa sinteticamente, con andamento narrativo e descrittivo, sui fatti della causa e sulle fasi della procedura. Le indicazioni relative ai fatti e al processo non hanno un uguale livello di importanza; soltanto alcune confluiscono nello svolgimento. [...] Lo svolgimento ha una funzione in parte giustificativa, sebbene attuata con mezzi testuali e linguistici differenti da quelli che trovano impiego nella motivazione.

(Dell’Anna 2011:39)

In particolare nelle motivazioni di fatto viene esposto lo svolgimento del giudizio di primo grado e vengono quindi esposti anche il capo di imputazione e il dispositivo della sentenza

risultante da quel giudizio. Se si ha più di un capo di imputazione, questi potrebbero essere organizzati a mo' di elenco contrassegnato, ad esempio, da "capo a) [...] capo b) etc.", ma non è detto che sia sempre così. In questa sede viene anche indicato se per il primo grado di giudizio si è fatto ricorso o meno ad un procedimento speciale, come ad esempio il giudizio abbreviato. Nelle motivazioni di fatto viene descritto anche lo svolgimento del secondo grado di giudizio e della relativa sentenza, normalmente oggetto della revisione della Corte di Cassazione. Queste descrizioni sono molto dettagliate e includono anche le motivazioni della sentenza di secondo grado, poiché costituiscono in buona parte la base per il giudizio espresso tramite la sentenza della Corte di Cassazione.

Se le motivazioni di fatto iniziano con il riferimento alla sentenza di secondo grado e accennano soltanto alla sentenza di primo grado, vengono comunque esposti in modo sommario i fatti relativi al reato che hanno portato alla formulazione della prima sentenza.

Naturalmente vengono presentati anche i motivi di ricorso che sono stati presentati contro la sentenza impugnata e che devono quindi essere esaminati dalla Corte di Cassazione, facendo costantemente riferimento alla legislazione che li legittima. Questa sezione è spesso organizzata sotto forma di elenco numerato, ma a volte si trovano anche sentenze in cui i motivi di ricorso sono organizzati nella forma di un testo unico.

In questa sezione si nota una preferenza per l'organizzazione dei contenuti a livello tematico contrassegnati da elenchi numerati strutturati, in modo tale da facilitare la lettura e il reperimento dei contenuti.

3.2.2.1.2. Microstruttura

L'inizio di questa sezione è segnalata dalle espressioni "RILEVATO IN FATTO", "RITENUTO IN FATTO", "FATTO" o anche "SVOLGIMENTO DEL PROCESSO"⁶. In relazione alla sentenza di primo grado si riscontrano i seguenti elementi microstrutturali: "con sentenza in data [DATA] il [GIUDICE] del [TRIBUNALE] ha condannato [IMPUTATO] alla pena [...] per i seguenti delitti: - capo a) [...] -capo b) [...]", "con sentenza del [DATA] il [TRIBUNALE] ha condannato [IMPUTATO] alla pena [PENA]" oppure "con sentenza del [DATA] il [TRIBUNALE] [...] ha dichiarato [IMPUTATO] responsabile del reato di [REATO] [...] e l'ha condannato alla pena di [...]", "la corte di merito ha ritenuto / omesso / riconosciuto / riportato // riteneva che [...]", "il primo giudice [...] aveva messo in evidenza / aveva ritenuto che".

⁶ Il carattere è maiuscolo nei testi analizzati.

Le espressioni utilizzate per introdurre informazioni relative al giudizio di secondo grado possono essere “la Corte di assise di appello di [LOCALITÀ], con sentenza in data [DATA], confermava [...]” oppure “in data [DATA] il [TRIBUNALE] ha confermato la sentenza di primo grado [...]”, “la Corte d’assise d’appello riteneva che / evidenziava / aveva ribadito [...]”. Come già accennato nel paragrafo precedente (3.2.2.2.1.), a volte il risultato del procedimento del secondo grado di giudizio viene comunicato riferendosi al contenuto della sentenza di primo grado e in questo caso si riscontrano espressioni come “con sentenza in data [DATA] la [CORTE DI APPELLO] confermava la sentenza emessa in data [DATA] con la quale il [GIUDICE] del [TRIBUNALE] [...] aveva condannato [IMPUTATO] alla pena di [...] in ordine al delitto di cui all’art. [...], perché [ESPOSIZIONE DEI FATTI]”, “con sentenza in data [DATA], la [TRIBUNALE], in parziale riforma della sentenza [DATA] del [TRIBUNALE] assolveva [...]” oppure “la Corte di merito, nella prima parte della sentenza, ha riportato i contenuti della sentenza di primo grado.”, “la Corte di merito, dopo aver analiticamente riportato la motivazione della sentenza di grado ed i motivi di appello, riteneva che [...]”.

Dopo aver descritto in modo più o meno dettagliato lo svolgimento dei gradi di giudizio precedenti, si introduce il ricorso o i ricorsi proposti contro la sentenza impugnata e si riscontrano i seguenti elementi microstrutturali, che introducono questa parte:

- (1) Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [RICORRENTE O SUO RAPPRESENTANTE LEGALE], chiedendone [...] con il primo motivo, per ...
- (2) Avverso detta / tale / la sentenza, ha interposto / proposto ricorso per cassazione l’imputato, pel tramite / a mezzo del [RAPPRESENTANTE LEGALE]
- (3) Nell’interesse di [...] è stato proposto ricorso per cassazione affidato a [num.] motivi.
- (4) [RICORRENTE] ricorre per mezzo di [RAPPRESENTANTE LEGALE] e chiede l’annullamento della sentenza sulla base di [N.] motivi.
- (5) [...] ricorre per cassazione [RICORRENTE] e deduce: ...

Successivamente si elencano i motivi di ricorso con le relative richieste e si registrano due modalità: possono essere organizzati quasi a forma di elenco e ogni motivo viene generalmente esposto in un paragrafo (“con il secondo / terzo / quarto etc. motivo di ricorso ha contestato / è stato/a contestato/a [...] / denuncia / impugna [...]”, “con il primo / secondo etc. si lamenta / lamenta / deduce [...]”); oppure vengono esposti come un unico testo e vi si riscontrano le seguenti espressioni: “si coglie in primo luogo la deduzione quanto al fatto che [...]”, “non poteva quindi essere ritenuta [...]”, “su [...] viene fatto notare che [...] / viene lamentato che [...] / viene poi considerato che [...]”.

Per quanto riguarda l'uso di tempi e modi verbali, così come di costruzioni particolari nelle motivazioni di fatto, si può constatare che per la descrizione dei fatti contenuti nelle sentenze delle istanze precedenti si ricorre al passato prossimo e trapassato prossimo indicativo, così come a numerose costruzioni con il gerundio o participiali. Per comunicare affermazioni relative alle istanze precedenti di giudizio e quindi le dinamiche legate all'andamento dell'intero procedimento penale si riscontra l'uso dell'imperfetto indicativo (es. "la Corte di assise d'appello [...] confermava [...]"). L'uso di questo tempo verbale è riferibile all'imperfetto narrativo citato da Mortara Garavelli (2011:170), utilizzato "a proposito delle ricostruzioni ed esposizioni di fatti, volte ad accertare eventi e situazioni a cui applicare le norme giuridiche" (Mortara Garavelli 2011:170).

3.2.2.2. Motivazioni di diritto

3.2.2.2.1. Macrostruttura

Le motivazioni di diritto sono la seconda parte delle motivazioni della sentenza penale emessa dalla Corte di Cassazione (cfr. 3.2.2.). Nella prima parte di questa sezione si comunica, se il ricorso è fondato o meno, cioè se ci sono i presupposti che lo legittimano. In seguito si espongono le motivazioni della decisione in base ai compiti e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, così come in riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata. Le decisioni vengono giustificate tramite riferimenti alla legislazione della Repubblica Italiana e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Alla fine di questa sezione si trovano la conclusione dell'argomentazione e quindi anche un'anticipazione del dispositivo. Se necessario vengono indicati degli aspetti sui quali il giudice del rinvio dovrà concentrarsi al momento della formulazione della nuova sentenza.

Se ci sono più ricorrenti con tanti motivi di ricorso, i motivi di diritto sono strutturati per punti e l'argomentazione di ogni motivo corrisponde ad un punto di un elenco numerato, che a sua volta, se necessario, sarà strutturato in sotto-punti. In questo caso si ritrova la struttura sopra esposta ripetuta per ogni motivo di ricorso. Questa sezione è inoltre ricca non solo di riferimenti intertestuali, ma anche di riferimenti intratestuali.

3.2.2.2.2. Microstruttura

L'inizio di questa sezione è introdotto dalle seguenti espressioni: "CONSIDERATO IN DIRITTO", "DIRITTO", "OSSERVA IN DIRITTO", "MOTIVI DELLA DECISIONE". Sono sempre formattate in maiuscolo. Subito dopo si comunica se il ricorso è fondato o meno. Nel primo caso, si utilizzano strutture come "il ricorso è fondato" o "il ricorso deve essere accolto

nei limiti che saranno precisati”, se l’accoglimento è parziale. Nel secondo, si ricorre a strutture come “sono infondati i motivi [...]”, “il ricorso è infondato e deve essere rigettato”, “[il ricorso è] destituito di fondamento e va rigettato”, “[il ricorso è] da rigettare”, “i motivi di ricorso [...] sono infondati” oppure ancora “la Corte rileva che i motivi di impugnazione risultano infondati”.

Per introdurre le motivazioni vere e proprie si utilizzano diverse formulazioni. Nel caso in cui debbano essere fatte delle premesse riguardo al giudizio emesso nelle istanze precedenti vengono solitamente utilizzate formulazioni come “è opportuno premettere che”, “deve essere preliminarmente stabilito, se il fatto è stato correttamente ricostruito nei suoi passaggi”, “deve essere preliminarmente rilevato che correttamente i giudici del merito hanno [...]” oppure come “la Corte di assise di appello ha accertato che [...]”, se si fa riferimento al giudizio della Corte di Appello.

Nel momento in cui l’argomentazione passa ai singoli motivi di ricorso si ricorre di solito alle seguenti formulazioni: “sono infondate [...]”, “è inammissibile il [N.] motivo che [...]”, “appare invece infondato [...]”, “il motivo di ricorso prospetta [...] e non evidenzia [...]”, “quanto al [N.] motivo [...]”, “la deduzione è inammissibile [...]”.

Spesso si riscontrano inoltre riferimenti diretti ai compiti della Corte di Cassazione e alla sua legislazione; in questi casi si rilevano elementi microstrutturali come “il giudizio demandato a questa Corte”, “neppure spetta a questa Corte [...]”, “secondo (l’ormai costante / la costante) la giurisprudenza di questa Corte”, “nella giurisprudenza di questa Corte [...]”.

Infine è doveroso ricordare gli elementi che introducono la conclusione delle varie argomentazioni. Per concludere le argomentazioni relative ai motivi di ricorso si ricorre di solito a formulazioni come “[...] è dunque infondata”, “[...] sono/è dunque inammissibili/e”, “ne discende / consegue il rigetto del [N.] motivo”, “anche il [N.] motivo deve essere, pertanto, rigettato”, “anche il [N.] motivo di gravame / ricorso [...] è privo di pregio e va rigettato”, “parimenti destituito di fondamento è il [N.] motivo di impugnazione”, “il ricorso deve essere, pertanto, rigettato per [...], “il ricorso è dunque inammissibile”, nel caso in cui il motivo di ricorso non sia stato accolto. Si ricorre invece a formulazioni come “corretta è stata dunque [...]” o “parimenti ineccepibile”, nel caso in cui la Corte concordi con il giudizio emesso nelle istanze precedenti.

Per concludere l’argomentazione generale di tutta la sentenza, anticipare il dispositivo, così come comunicare la decisione sui costi, si riscontra l’uso delle seguenti espressioni: “a conclusione di quanto fin qui argomentato [...]”, “conclusivamente: il ricorso merita il rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado”, “conclusivamente sono da rigettare tutti i

ricorsi proposti da [...]”, “conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata (limitatamente a ...)”, “la sentenza impugnata, pertanto, deve essere [...] , perché [...]”, “i ricorsi devono essere pertanto rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali”, “il ricorso va [...] rigettato e il ricorrente condannato [...] al pagamento delle spese processuali”, “al rigetto del ricorso segue per legge [...] la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio da [...]”.

Infine, per quanto riguarda la segnalazione di aspetti su cui il giudice del rinvio dovrà concentrarsi, si riscontra un elemento microstrutturale: “il giudice del rinvio dovrà esaminare [...]”.

Nelle motivazioni di diritto il tempo verbale più utilizzato è l’indicativo presente, poiché indica che le affermazioni riportate dalla Corte di Cassazione costituiscono un dato di fatto, giustificato dalla logicità delle motivazioni, che sostengono queste affermazioni.

3.2.3. Dispositivo

3.2.3.1. Macrostruttura

Il dispositivo è la sezione che riassume le decisioni del collegio di giudici e che dà una risposta alle domande di ricorso. Si noti che il dispositivo è l’unica parte che viene immediatamente letta in udienza e perciò la motivazione non potrà che essere tracciata sulle linee imposte dal dispositivo (Zaza 2011:22). È così più evidente, perché il dispositivo sia anticipato nelle motivazioni di diritto e si evidenzia ancora meglio come la sentenza sia un testo ricco di continui rimandi testuali interni ed esterni (legislazione, giurisprudenza, sentenza impugnata valutata in quella di ricorso etc.), che allo stesso tempo costituiscono e legittimano questo atto. Anche Dall’Anna evidenzia come le due sezioni, partendo da una stessa base tematica, dispongano di due funzioni testuali molto differenti:

il dispositivo è la conclusione logica della motivazione, di cui è una sintesi con efficacia prescrittiva. Se questa argomenta, quello prescrive, applicando la norma generale al caso particolare sottoposto al giudizio e presentandosi come norma giuridica individuale.

(Dell’Anna 2011:39)

Ai sensi dell’art. 546 c.p.p. lett. f) “[la sentenza contiene:] il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;” (cfr. 2.3.1.) e in particolare la sentenza penale emessa dalla Corte di

Cassazione contiene la decisione sul ricorso, l'indicazione del il tribunale competente per l'udienza di rinvio a giudizio, in caso di annullamento della sentenza impugnata (anche solo parziale), e infine la decisione sui costi⁷.

3.2.3.2. Microstruttura

Le strutture che segnalano la decisione sul ricorso e quindi un eventuale annullamento della sentenza sono “annulla la sentenza (impugnata) (limitatamente a) [...] e rinvia per nuovo giudizio [...] a [TRIBUNALE DI RINVIO A GIUDIZIO]. Rigetta nel resto il ricorso.”, “annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché [...]”, “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a [...]”, “(la Corte) rigetta il ricorso / dichiara inammissibile il ricorso.”. Con “limitatamente a” si segnala che la decisione è parziale e quindi relativa solo ad alcuni aspetti della sentenza.

La decisione sui costi viene solitamente comunicata attraverso le seguenti espressioni: “condanna il / la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio da [...] che liquida in Euro [IMPORTO], oltre accessori come per legge.”, “[...] e condanna il / la ricorrente al pagamento delle spese processuali / del procedimento, (nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio [...] da [...] e liquidate in Euro [IMPORTO], oltre accessori come per legge)”.

Il tempo verbale utilizzato nel dispositivo è l'indicativo presente nella forma attiva.

3.2.4. Chiusa finale

La chiusura finale è la parte finale della sentenza e contiene la data e il luogo di emissione della sentenza, così come la data della deposizione della stessa in cancelleria. Questa parte è legittimata dall'art. 546 c.p.p. lett. g) “la data e la sottoscrizione del giudice” (cfr. 2.3.1.).

Nella versione online manca la firma del giudice⁸ e le formulazioni che vengono utilizzate sono sempre “così deciso in Roma, il [DATA]” e “depositato in Cancelleria il [DATA]”.

3.3. Analisi del corpus di sentenze austriache

Le sentenze emesse dall'*OGH* presentano la seguente struttura di base:

- Intestazione (*Kopf*)
- Dispositivo (*Spruch*)

⁷ La decisione sui costi non è sempre presente.

⁸ In questo caso del collegio giudicante, poiché il senato della Corte di Cassazione è formato da 5 giudici.

- Motivazioni
 - Motivazioni di fatto (*Entscheidungsgründe*)
 - Motivazioni di diritto (*Rechtliche Beurteilung*)
- Chiusa finale

Come per le sentenze italiane, l'esposizione delle analisi sarà suddivisa in base alle sezioni sopra individuate e per ognuna di esse tratterò prima gli elementi macrostrutturali e successivamente quelli microstrutturali.

3.3.1. Intestazione (Kopf)

3.3.1.1. Macrostruttura

La funzione di base di questa sezione è quella di introdurre il contenuto della sentenza, poiché vi vengono indicati chi ha preso la decisione, su cosa è stato deciso, la modalità della decisione, le parti processuali e i rimedi giuridici utilizzati. Il contenuto è presentato sotto forma di testo strutturato come un unico periodo e non si fa mai ricorso a elenchi puntati o numerati. Si noti che questa forma è specifica per le sentenze austriache come confermato da Messina (2013:73) in relazione a sentenze di diritto civile.

Nello specifico i contenuti che si trovano in questa sezione sono l'autorità incaricata di emettere la sentenza, la data di emissione della sentenza, i nomi dei membri della commissione di giudici (*Senatspräsident, Senatspräsidentin, Hofrat, Hofrätin*)⁹, l'indicazione di chi redige la sentenza in forma scritta (*SchriftführerIn*), il nome dell'imputato con l'indicazione del reato per cui è stato giudicato, l'articolo di legge che regola quel reato, i rimedi giuridici utilizzati, il nome del ricorrente o dei ricorrenti (se più di uno), la data e il numero identificativo della sentenza impugnata con l'indicazione del tribunale che l'ha emessa e si indica inoltre, se la seduta è stata pubblica o meno e, infine, si indicano anche delle parti processuali presenti al momento dell'udienza, se la seduta è stata pubblica. I contenuti di questa sezione corrispondono ai requisiti di contenuto (punto 1-3) riportati nel § 270 *öStPO* (cfr. 2.3.2.).

A livello di formato, senza considerare l'organizzazione dei contenuti, non si riscontrano particolarità.

3.3.1.2. Microstruttura

A livello microstrutturale si riscontrano molte particolarità. I primi elementi che si trovano in

⁹ Presidente del senato, presidentessa del senato, giudice membro della corte

una sentenza emessa dall'*OGH* sono lo stemma della Repubblica d'Austria con intorno la dicitura "REPUBLIK ÖSTERREICH – OBERSTER GERICHTSHOF" in alto a sinistra e la formula "IM NAMEN DER REPUBLIK" in posizione centrale, scritta in grassetto maiuscolo. In alto a destra si trova il numero identificativo della sentenza (*Geschäftszahl*)¹⁰. La formula "IM NAMEN DER REPUBLIK" è legittimata dal punto 2 dell'art. 89 della *Bundes-Verfassungsgesetz* (Legge costituzionale austriaca) secondo cui "*die Urteile [...] werden im Namen der Republik ausgefertigt*"¹¹ (cfr. 2.3.2.). Questa pagina costituisce il frontespizio della sentenza.

L'indicazione della data di emissione della sentenza, i nomi dei membri della commissione di giudici, il redattore della sentenza e le informazioni relative all'imputato, vengono solitamente riportate nella seconda pagina della sentenza e nella forma che segue:

Der Oberste Gerichtshof hat am [DATA] durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs [PRESIDENTE DEL SENATO GIUDICANTE] als Vorsitzenden sowie durch den Hofrat des Obersten Gerichtshofs *** und die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofs *** und *** als weitere Richter in Gegenwart der RichteramtsanwärterIn *** als SchriftführerIn in der Strafsache gegen [IMPUTATO] wegen [REATO] nach § [...] über [...]

Con „über“ si introduce la parte sui rimedi giuridici, che vengono riportati come segue:

- (1) *über die Nichtigkeitsbeschwerde und die Berufung des [RICORRENTE] (sowie die Berufung des [RICORRENTE 2]) gegen das Urteil/den Beschluss des [TRIBUNALE] als [FORMAZIONE DEL COLLEGIO DI GIUDICI GIUDICANTE] vom [DATA], [NUMERO IDENTIFICATIVO]*
- (2) *über die von der [RICORRENTE] gegen den Beschluss/das Urteil des Präsidenten des [TRIBUNALE] vom [DATA], [NUMERO IDENTIFICATIVO], erhobene Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes [...]*

L'espressione (2) con la formula "*zur Wahrung des Gesetzes*" si riferisce esplicitamente alle funzioni dell'*OGH*, in quanto esso prende decisioni per vigilare sull'osservanza della legge da parte dei giudici nei procedimenti penali (Der Oberste Gerichtshof 2014).

Alla fine dell'intestazione viene indicato, se la seduta è stata pubblica (2) o no (1):

¹⁰ Questo elemento si trova nella stessa posizione in ogni pagina della sentenza.

¹¹ Le sentenze vengono emesse e redatte in nome della Repubblica d'Austria.

(1) *nach Anhörung der Generalprokuratur in nichtöffentlicher Sitzung* [...];

(2) *nach öffentlicher Verhandlung in Anwesenheit des Vertreters / der Vertreterin* *** [...].

L'intestazione si chiude con „zu Recht erkannt:“ (retto da “hat” all’inizio dell’intestazione) che collega l’intestazione con il dispositivo. Il tempo verbale utilizzato nell’intestazione è il *Perfekt*.

3.3.2. Dispositivo (Urteilsspruch)

3.3.2.1. Macrostruttura

Il dispositivo è il fulcro della sentenza, ha una funzione prescrittiva ed è anche l’unica parte ad essere letta in aula alla conclusione dell’udienza. I contenuti di questa parte sono stabiliti dal punto 4 del § 270 *öStPO* (cfr. 2.3.2), con la precisazione che per quanto riguarda le sentenze dell’*OGH* il dispositivo tratta del ricorso e non dell’imputazione (cfr. 1.2.4.). La sentenza dell’*OGH* può far annullare completamente o in parte la sentenza impugnata e a seconda dell’errore che è stato riconosciuto in fase di giudizio, l’*OGH* dovrà prendere una decisione di merito o rinvierà il caso a giudizio presso un altro tribunale di prima istanza (Der Oberste Gerichtshof 2014). Se i motivi di nullità della sentenza sono sostanziali (*materielle Nichtigkeitsgründe* – § 281 Abs 1 Z 9-11), allora l’*OGH* stesso prenderà una decisione di merito (*in der Sache*), se invece i motivi di nullità della sentenza sono formali (*formelle Nichtigkeitsgründe* – § 281 Abs 1 Z 1-8), l’*OGH* rinvierà il caso a giudizio presso il tribunale di prima istanza (la cosiddetta *kassatorische Entscheidung*) (Birklbauer 2012:239).

In una prima parte del dispositivo viene comunicata la decisione relativa al ricorso, cioè se la sentenza impugnata viene totalmente o parzialmente annullata oppure se tutte le sue parti sono conformi alla legge (rigetto del ricorso). Nel caso in cui la sentenza venga annullata, si indica quale sarà il tribunale di competenza per il nuovo dibattimento e quindi per l’emissione di una nuova sentenza. Inoltre, se si rivela necessaria una decisione in merito dell’*OGH*, si espone ciò che è stato modificato con tale decisione. Se la sentenza è stata in parte annullata, viene comunicata la decisione sul resto del contenuto del *Nichtigkeitsbeschwerde*. Se oltre al *Nichtigkeitsbeschwerde* uno o più ricorrenti hanno fatto ricorso alla *Berufung*, altro rimedio giuridico utilizzabile (cfr. 1.2.4.), viene indicato a quale decisione si deve fare riferimento. Infine viene esposta la decisione su chi deve sostenere i costi del procedimento svolto per l’emissione della sentenza in questione.

A livello grafico si nota che il dispositivo è diviso dall’intestazione con un’interlinea più ampia. Solo in due testi si presentano degli elenchi numerati in cui si elencano gli atti e/o le sentenze che non sono conformi alla legge. Nella maggioranza dei casi il contenuto del dispositivo è

organizzato in forma discorsiva.

3.3.2.2. Microstruttura

Il dispositivo è il fulcro della sentenza e al suo interno si possono individuare numerosi elementi microstrutturali. Prima di tutto viene comunicata la decisione sul ricorso. Se il ricorso viene rigettato si riscontrano formulazioni come *“die Nichtigkeitsbeschwerde wird verworfen”* o *“der Berufung wird (mit der Maßgabe) nicht Folge gegeben, (dass) [...]”*. L’elemento connettivo *“mit der Maßgabe”* indica che il ricorso è stato accolto solo parzialmente. Un altro elemento per indicare l’accoglimento parziale del ricorso è la formulazione *“in teilweiser Stattgebung der Nichtigkeitsbeschwerde wird das angefochtene Urteil, das im Übrigen/sonst unberührt bleibt, [...] aufgehoben”*. Se invece del risultato del ricorso, viene prima sottolineato il fatto che la sentenza impugnata non sia conforme alla legge, comunicando di conseguenza anche l’accoglimento del ricorso, si possono trovare espressioni come *“in der Strafsache [N. IDENTIFICATIVO] des [TRIBUNALE] verletzt das Gesetz [...]”*, *“das Urteil des [TRIBUNALE] vom [DATA] verletzt das Gesetz / verletzt § [...]”*. Se l’accoglimento del ricorso ha come risultato il rinvio a giudizio, si nota l’utilizzo di espressioni come *“der Nichtigkeitsbeschwerde wird Folge gegeben, der Wahrspruch der Geschworenen und das darauf beruhende Urteil (zur Gänze) aufgehoben und die Sache an das Erstgericht zur nochmaligen Verhandlung und Entscheidung verwiesen”*, *“das Urteil / der Beschluss wird aufgehoben und die Sache zu neuer / nochmaliger Verhandlung und Entscheidung an [TRIBUNALE] verwiesen”*, *“das Urteil / Der Beschluss wird aufgehoben und die Sache dem [TRIBUNALE] die neuerliche Entscheidung über [...] gegen [...] aufgetragen”*, *“das Urteil / der Beschluss wird aufgehoben und die Sache dem [TRIBUNALE] aufgetragen, sich der Verhandlung und Urteilsfällung zu unterziehen”*.

Come già esposto in 3.3.2.1., l’OGH può prendere delle decisioni in merito e in questo caso si segnala questo tipo di decisione come segue: a decisione in merito dell’OGH viene così segnalata: *“dieser Beschluss wird aufgehoben und in der Sache / im Umfang der Aufhebung selbst erkannt, dass [...]”*, *“in teilweiser Stattgebung der Nichtigkeitsbeschwerde wird das angefochtene Urteil, das im Übrigen unberührt bleibt, im Strafausspruch aufgehoben und in der Sache selbst erkannt: [IMPUTATO] wird für [REATO] nach [§ ...] unter Bedachtnahme nach / gemäß [§ ...] auf das Urteil des [TRIBUNALE] vom [DATA], [N. IDENTIFICATO], zu [PENNA] verurteilt“*.

Si noti che quando l’OGH prende una decisione in merito la formulazione utilizzata nella prima

parte del dispositivo è quella in cui viene evidenziato il fatto che la sentenza impugnata non è conforme alla legge (“*in der Stafsache gegen [...] verletzt das Gesetz [...]*”). Se vengono prese altre decisioni in caso di parziale rigetto o accoglimento del *Nichtigkeitsbeschwerde* o riguardo ad altre tipologie di ricorso, si riscontrano espressioni come “*im Übrigen wird die Nichtigkeitsbeschwerde zurückgewiesen/verworfen*”, “*mit ihren Berufungen werden die [...] auf die kassatorische Entscheidung verwiesen*”, “*mit ihren / seiner Berufungen werden [...] auf (die Strafneubemessung / die kassatorische Entscheidung / diese Entscheidung) verwiesen*”. Con “*Im Übrigen*” si segnala che la decisione presa riguardo al ricorso all’inizio del dispositivo era parziale, con una ripresa di quegli elementi microstrutturali che segnalavano questa “parzialità” (cfr. “*in teilweiser Stattgebung*”, “*im Umfang der Aufhebung*”).

Infine, viene comunicato chi deve sostenere i costi del procedimento di ricorso: “*ihm / dem Angeklagten fallen die Kosten des Rechtsmittelverfahrens zur Last*”.

Il tempo verbale che si riscontra nel dispositivo è l’indicativo presente nella forma passiva.

3.3.3. Motivazioni

Le motivazioni possono essere suddivise in due sezioni ben distinte a livello tematico: motivazioni di fatto e di diritto. In breve, nelle prime si fa riferimento ai fatti che hanno portato alla decisione e all’intero andamento del procedimento penale, nelle seconde si espongono le motivazioni legate alla legislazione e alla giurisprudenza che stanno alla base della decisione. Prima di esporre in modo più dettagliato le caratteristiche di queste due sezioni, vorrei fare delle considerazioni riguardo ai tempi e i modi verbali che caratterizzano sia le motivazioni di fatto sia quelle di diritto.

Per la descrizione di eventi passati, quindi nella descrizione dei fatti che hanno caratterizzato l’andamento del procedimento penale e dei fatti relativi al reato si constatata l’utilizzo soprattutto del *Präteritum*. Il modo verbale più utilizzato è l’indicativo, ma ci sono molti casi in cui si utilizza il *Konjunktiv*, soprattutto quando si ricorre alla formulazione di ipotesi o di cose che i tribunali di competenza nelle istanze di giudizio precedenti avrebbero dovuto dimostrare o fare. Si riscontra anche l’uso del *Konjunktiv*, nel caso in cui si abbia a che fare con citazioni indirette, non segnalate da virgolette, del contenuto di atti come sentenze o prove acquisite durante le fasi dibattimentali. Naturalmente il *Konjunktiv* è usato anche nell’ambito del discorso indiretto. Infine, il presente nelle motivazioni è utilizzato per segnalare decisioni e/o affermazioni di carattere generale, con funzione performativa.

3.3.3.1. Motivazioni di fatto (Entscheidungsgründe)

3.3.3.1.1. Macrostruttura

In questa sezione vengono esposti i motivi di fatto che hanno portato alla decisione esposta nel dispositivo e la sua funzione è perlopiù espositiva. In particolare vi devono essere esposti i fatti che hanno avuto un ruolo fondamentale ai fini della decisione finale e perché il tribunale li ha considerati tali (Birklbauer 2012:203). L'öStPO regola i requisiti delle motivazioni della sentenza attraverso il § 270 Abs. 2 Z 5 öStPO (cfr. 2.3.2.).

Le informazioni esposte in questa sezione sono il contenuto della sentenza di primo grado con indicazione del reato per cui l'imputato è stato condannato, la descrizione dei fatti che hanno portato all'emissione della sentenza di condanna e la descrizione dell'andamento delle istanze precedenti, se la sentenza dell'OGH è di terzo grado. Si noti che la descrizione dei fatti che hanno portato all'emissione della sentenza di condanna è molto breve e sommaria.

Questa sezione è divisa graficamente dal dispositivo tramite il titolo evidenziato in corsivo "Gründe:". In questa sezione non si riscontrano particolarità a livello di formattazione del testo per evidenziare certi contenuti come accade nelle sentenze di diritto civile (cfr. Messina 2013:72).

3.3.3.2.1.2. Microstruttura

Ogni parte delle motivazioni di fatto è segnalata attraverso degli elementi microstrutturali e in particolare il risultato della sentenza impugnata e/o di primo grado e la descrizione dei fatti che hanno portato all'emissione della sentenza di condanna sono segnalati con le seguenti formulazioni "mit dem angefochtenen Urteil wurde [IMPUTATO] (aufgrund des Wahrspruchs der Geschworenen) des Verbrechens [REATO] nach § [...] schuldig erkannt", "danach¹² hat er / sie am [DATA] [...]", "nach dem Inhalt des Schuldsspruch hat er am [DATA] [...]", "nach der schriftlichen Urteilsausfertigung hat [IMPUTATO] am [DATA] [...]".

La prima variante "[IMPUTATO] wurde [...] schuldig erkannt" riprende la formulazione utilizzata nella sentenza di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il reato commesso come si può verificare in Nimmervoll (2012:66): "[IMPUTATO] ist schuldig". Tramite le altre formulazioni riportate si introducono i fatti che hanno portato all'emissione della sentenza presa in considerazione. Si noti inoltre che, se nel dispositivo si utilizza la formula "das Urteil verletzt [...]", all'inizio delle motivazioni di fatto si trova "das Urteil / der Beschluss steht [...] mit dem Gesetz nicht im Einklang".

Qualora il giudizio emesso dall'OGH sia di terza istanza, si riporta anche l'andamento delle

¹² Si riferisce al contenuto del dispositivo della sentenza nominata in precedenza.

istanze precedenti utilizzando elementi microstrutturali come:

- (1) *Der dagegen erhobenen Berufung wegen [...] gab der zuständige, aus dem RichterIn *** als Vorsitzender und der RichterIn zusammengesetzten Senat des [TRIBUNALE] mit Urteil vom [DATA], [N. IDENTIFICATIVO], im Umfang der Berufung wegen [...] Folge und sprach [IMPUTATO] von [...] frei*
- (2) *Mit (dem angefochtenen) Urteil vom gab das [TRIBUNALE] einer [...] Berufung wegen [...] Folge, hob das [...] Urteil auf und sprach den Angeklagten frei / verwies die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an [TRIBUNALE]*
- (3) *Mit Urteil vom [DATA] erkannte das [TRIBUNALE] neuerlich des [REATO] schuldig.*

3.3.4.2. Motivazioni di diritto (Rechtliche Beurteilung)

3.3.4.1.2.1. Macrostruttura

In questa sezione si riportano le motivazioni di diritto che si trovano a fondamento della decisione contenuta nella sentenza. Nello specifico in questa sezione viene legittimato l'utilizzo del rimedio giuridico in questione, così come vengono citati i paragrafi di legge che regolano i casi e le modalità in cui esso viene utilizzato. Le varie parti del dispositivo vengono poi riprese singolarmente seguendo l'ordine in cui sono state elencate. Per ognuna di esse vengono giustificate tutte le motivazioni facendo riferimento alle domande di ricorso, allo svolgimento dei fatti e delle istanze precedenti, correlandole ai paragrafi di legge, alla giurisprudenza e alle disposizioni legislative e come conclusione dell'argomentazione viene ripetuta la formula del dispositivo. Se presente nel dispositivo, si legittima anche la decisione sui costi con riferimento agli articoli di legge che la giustificano.

Per quanto riguarda la formattazione non si rilevano particolarità. La distinzione tra le motivazioni di fatto e quelle di diritto è puramente tematica, dal momento che la suddivisione delle due sezioni non è segnalata a livello grafico.

3.3.4.2.2.2. Microstruttura

Nell'organizzazione dei contenuti si riscontrano le seguenti particolarità. La legittimazione della domanda di ricorso viene esposta con l'ausilio di formulazioni come “*den Schuldspruch bekämpft der [RICORRENTE] mit einer auf § [...] gestützten Nichtigkeitsbeschwerde*”, “*der dagegen aus dem Gründen der [...] § [...] erhobenen Nichtigkeitsbeschwerde [...] kommt [...] Berechtigung zu*”, “*dagegen richtet sich die auf [...] gestützte Nichtigkeitsbeschwerde des [RICORRENTE]*”.

Ad ogni modo, se nel dispositivo si presenta la formulazione con “*verletzen*” (cfr. 3.3.2.2.) e

vengono quindi elencati i paragrafi di legge non rispettati dalla sentenza impugnata, le motivazioni di diritto sono strutturati diversamente: all'inizio del paragrafo si trova "gemäß § [...]". Alla fine dell'argomentazione delle motivazioni relativa ad ogni motivo di ricorso si ritrova la ripresa delle formulazioni del dispositivo "die Nichtigkeitsbeschwerde war daher zu verwerfen", "die Berufungen waren auf die Aufhebung des Strafausspruchs zu verweisen". Si noti la variazione del tempo verbale, dal momento che nel dispositivo viene utilizzato il presente e nelle motivazioni di diritto il *Präteritum* e la struttura "sein + zu" che segnala, che la decisione presa è l'unica conclusione logica possibile a fronte del ragionamento che vi sta alla base.

In ultimo viene legittimata la decisione sui costi come segue: "die Kostenentscheidung / Kostenersatzpflicht / Kostenausspruch beruht auf [...]" oppure "die Kostenentscheidung ist § [...] begründet".

3.3.5. Chiusa finale

La chiusa finale si trova alla fine della sentenza e si presenta sempre nella stessa forma in tutte le sentenze del corpus preso in considerazione. Le informazioni contenute in questa parte sono: il nome del tribunale che ha emesso la sentenza (*Oberster Gerichtshof*), il luogo e la data di emissione della sentenza, il nome del presidente del senato di giudici e infine la dicitura "für die Richtigkeit der Ausfertigung die Leiterin¹³ der Geschäftsabteilung:"¹⁴. Per quanto riguarda l'ultima formula, c'è da precisare che i due punti posti alla fine della formula vogliono introdurre la presenza del nome della responsabile. In nessuno dei testi si è riscontrata la presenza del nome e sicuramente è dovuto al fatto che nella versione online delle sentenze dell'*OGH* non viene riportato.

3.4. Analisi del corpus di sentenze tedesche

Le sentenze emesse dal *BGH* possono essere suddivise nelle seguenti sezioni:

- Intestazione (*Rubrum* o *Urteilskopf*)
- Dispositivo (*Urteilsformel* o *Tenor*)
- Motivazioni (*Gründe*)
 - Motivazioni di fatto (*Tatbestand*)
 - Motivazioni di diritto (*rechtliche Beurteilung*)
- Chiusa finale

¹³ In tutti i testi si riscontra l'uso del genere femminile.

¹⁴ "Per la correttezza della copia ufficiale la responsabile di [...]"

Nei paragrafi successivi verranno trattate le caratteristiche macro- e microstrutturali delle sezioni sopra elencate.

3.4.1. Intestazione

3.4.1.1. Macrostruttura

L'intestazione (*Rubrum* o *Urteilkopf*) si trova all'inizio di ogni sentenza penale e deve precedere il dispositivo. Dopo il titolo "*Im Namen des Volkes*" e "*Urteil*" seguono le generalità dell'imputato. Infine si deve indicare il reato al quale l'imputato deve rispondere (Ziegler 2005:12). L'intestazione si può suddividere in due parti, in quanto si estende sempre su due pagine diverse. La prima costituisce il frontespizio e contiene lo Stemma della Repubblica Federale Tedesca in alto in posizione centrale, l'indicazione dell'autorità giudiziaria che emette la sentenza (*BGH*), la formula "IM NAMEN DES VOLKES" ai sensi del § 268 Abs 1 *StPO* ("*Das Urteil ergeht im Namens des Volkes*"¹⁵ – cfr. 2.3.3.), l'indicazione "*Urteil*", con cui si identifica la tipologia dell'atto, il numero identificativo della sentenza (*Aktenzeichen*), la data di emissione della sentenza, nome e generalità dell'imputato¹⁶ e il reato per cui egli è accusato ("*wegen [...]*"). Nella seconda parte dell'intestazione si riportano informazioni sulla data dell'emissione della sentenza e su chi ha partecipato all'udienza, cioè il senato giudicante formato da cinque giudici (di cui uno ricopre il ruolo di presidente), il pubblico ministero, eventuali rappresentanti legali e il cancelliere, responsabile per la redazione della sentenza.

Nel frontespizio la scritta *Bundesgerichtshof* è in grassetto maiuscolo e ha una grandezza di carattere più grande rispetto alle altre scritte. *Im Namen des Volkes* e *Urteil* sono scritti in grassetto maiuscolo con la stessa grandezza di carattere, comunque più piccola rispetto a quella utilizzata per "*BGH*". Le parti successive hanno lo stesso formato di carattere, sono scritte in maiuscoletto e sono più piccole rispetto alle formule che le precedono. Il testo è centrato rispetto alla pagina, tranne che per il numero identificativo della sentenza e il reato, che sono allineati a destra. Le informazioni nella seconda parte dell'intestazione sono organizzate in forma di elenco e sono distribuite in modo molto chiaro a livello grafico, facilitandone così anche la reperibilità.

3.4.1.2. Microstruttura

¹⁵ La sentenza viene emessa in nome del Popolo Tedesco.

¹⁶ Le sentenze reperibili online sono anonimizzate.

Per gli elementi microstrutturali presenti nel frontespizio si rimanda al paragrafo precedente (3.4.1.1.) e alla tabella in appendice. La seconda parte dell'intestazione, invece, in cui si indicano i dati relativi all'udienza e alle parti che vi partecipano si presenta come segue:

Der [N.] Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom [DATA], an der teilgenommen haben:

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof *** / Richter am BGH *** als
Vorsitzender

Die Richter am Bundesgerichtshof [NOMI DEGLI ALTRI MEMBRI DEL
SENATO] / die Richter am Bundesgerichtshof [NOMI DEGLI ALTRI
MEMBRI DEL SENATO] als beisitzende Richter,

Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof *** in der Verhandlung / bei der
Verkündung

Als Vertreter der Bundesanwaltschaft,

(Rechtsanwalt / Rechtsanwältin *** als VertreterIn)

Justizangestellte / Justizinspektor / JustizsekretärIn

Als UrkundsbeamtIn der Geschäftsstelle,

Dopo che sono state elencate tutte le parti che prendono parte al processo, si trova la formula conclusiva “für Recht erkannt:”, retta da “haben” in “der [N.] Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung [...]”. Con questa formula si collega l'intestazione al dispositivo, introducendo le decisioni prese dal senato giudicante. Secondo Messina (2013:67) con questa espressione si esprime l'azione decisoria intrapresa dal collegio di giudici. Il tempo verbale utilizzato nell'intestazione è il *Perfekt*.

3.4.2. Dispositivo

3.4.2.1. Macrostruttura

Il dispositivo è la parte decisiva e più importante della sentenza penale, in quanto dà

informazioni sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato (Ziegler 2005:14), con la precisazione che nelle sentenze emesse dal *BGH* la decisione viene fatta sull'accoglimento o sul rigetto del ricorso, poiché il dispositivo di sentenze di ricorso differisce dal dispositivo della sentenza del grado precedente a seconda del risultato di esso (Ziegler 2005:173).

Nella prima parte del dispositivo viene comunicata la decisione riguardo al ricorso presentato e nella seconda parte viene eventualmente comunicata la decisione sui costi. Alla fine di esso, separata dal testo tramite un'interlinea maggiore, c'è l'espressione "*von Rechts wegen*", allineata al centro, che collega il dispositivo ai motivi della decisione.

Questa sezione si distingue per una struttura a elenco numerato o comunque da una suddivisione abbastanza chiara dei paragrafi. Ogni decisione relativa a una questione viene esposta in un paragrafo diverso, segnalando graficamente le varie parti tematiche all'interno del dispositivo. Di solito quando il dispositivo è formulato come elenco numerato, la sentenza in questione è più complessa, perché i motivi di ricorso su cui il senato ha deliberato sono numerosi. Una tale organizzazione dei contenuti favorisce la leggibilità, così come la chiarezza dei contenuti.

Il dispositivo di queste sentenze dispone comunque di una strutturazione molto regolare e per questo motivo non si riscontrano molte variazioni negli elementi macrostrutturali e microstrutturali. Questo si può spiegare con il fatto che la letteratura giuridica tedesca è ricca di testi che hanno la funzione di guidare in maniera dettagliata il processo di redazione delle sentenze, tenendo conto di tutte le casistiche, cui un giudice redattore potrebbe trovarsi di fronte.

3.4.2.2. Microstruttura

La prima informazione che si trova nel dispositivo è la comunicazione relativa all'accoglimento o al rigetto del ricorso. Se il ricorso viene rigettato si riscontra l'utilizzo di "*die Revision des [RICORRENTE] gegen das Urteil des [TRIBUNALE] vom [DATA] wird verworfen*"¹⁷. Se, invece, il ricorso viene accolto solo in parte, si riscontrano l'utilizzo dell'espressione "*die Revision des [RICORRENTE] gegen das Urteil des [TRIBUNALE] vom [DATA] wird mit der Maßgabe verworfen, dass [...]*". L'espressione "*mit der Maßgabe, dass [...]*", viene utilizzata nel caso in cui il ricorso sia stato rigettato parzialmente soltanto in relazione a determinati aspetti della sentenza impugnata. Nel caso in cui, infine, il rimedio giuridico sia accettato integralmente, si riscontra l'utilizzo della formulazione "*auf die Revision des [RICORRENTE]*

¹⁷ Viene utilizzata spesso anche la forma plurale con "*die Revisionen [...] werden verworfen*". Per motivi di chiarezza e leggibilità si è scelto di presentare solo la forma singolare.

(und [RICORRENTE 2]) wird das Urteil des [TRIBUNALE] vom [DATA] aufgehoben” (cfr. Ziegler 2005:173 e Kock 2013:103).

Se la sentenza impugnata viene annullata e il *BGH* decide per un nuovo giudizio si riscontra l'utilizzo di questa formula, verificata in Kock (2013:103): „im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens / des Rechtsmittels, an eine andere [TRIBUNALE] zurückverwiesen“.

Infine per comunicare la decisione su chi deve sostenere i costi del procedimento si ricorre a espressioni come “die Kosten [...] und die hierdurch entstandenen notwendigen Auslagen fallen *** zur Last”, “*** haben die Kosten [...] und die *** hierdurch entstandenen notwendigen Auslagen zu tragen”, “*** trägt die Kosten und die *** entstandenen notwendigen Auslagen”. L'ultima variante è stata verificata in Ziegler (2005:173-174).

Alla fine del dispositivo, divisa da un'interlinea maggiore e allineata al centro della pagina, si trova l'espressione “Von Rechts wegen”, che ha la funzione di collegare il dispositivo alle motivazioni.

Il tempo verbale che si riscontra nel dispositivo è l'indicativo presente nella forma passiva.

3.4.3. Motivazioni (Gründe)

Dopo l'intestazione e il dispositivo vengono espone le motivazioni che hanno portato alla formulazione del dispositivo. Questa sezione è divisa in due parti: nella prima si fa riferimento ai fatti accaduti e si racconta l'andamento delle istanze di giudizio precedenti (*Tatbestand*) e nella seconda si espongono le motivazioni di diritto che si trovano alla base del dispositivo della sentenza presa in esame (*rechtliche Beurteilung*).

A partire da questa sezione i paragrafi sono numerati in maniera progressiva, ma non si tratta di elenco numerato, dal momento che il numero si trova sulla sinistra del paragrafo e non si integra con il testo. Si nota, inoltre, che spesso questa sezione può avere la struttura di un elenco numerato ed essere ulteriormente suddivisa in sottosezioni, segnalate da numeri romani progressivi, allineati al centro della pagina. Questa parte è sempre introdotta dalla formula “Gründe:”, allineata al centro e sottolineata.

Come per le sentenze austriache (cfr. 3.3.3.) è necessario fare delle osservazioni relative ai tempi e modi verbali cui si fa ricorso nelle motivazioni sia di fatto sia di diritto. Per la descrizione dei fatti relativi al reato commesso dall'imputato o alle istanze di giudizio precedenti si ricorre al *Präteritum*. Il presente viene di norma utilizzato in riferimento alle revisioni oggetto della sentenza e si riscontra l'uso del *Konjunktiv* per indicare cosa avrebbero

dovuto fare i tribunali delle istanze precedenti. In ultimo si ricorre al *Konjunktiv* per segnalare il discorso indiretto e quindi affermazioni relative alle istanze di ricorso precedenti.

3.4.3.1. Motivazioni di fatto (Tatbestand)

3.4.3.1.1. Macrostruttura

In questa sezione si espone l'andamento del procedimento penale e quindi di tutte le istanze precedenti al giudizio emesso tramite la sentenza del *BGH*. Il primo elemento che si trova è una brevissima descrizione di tutto il procedimento penale, con tutte le sue istanze di giudizio e una ripresa del dispositivo in cui si ribadisce l'accoglimento o il rigetto del rimedio giuridico in questione.

A seguito di questo breve riassunto viene esposto il contenuto delle sentenze delle istanze precedenti, così come dei fatti che hanno portato l'imputato a commettere il reato (se colpevole) e, quindi, alla decisione finale dei giudici. Nel caso ci siano state più istanze si descrivono anche in modo piuttosto dettagliato l'andamento dei ricorsi presentati contro la sentenza di primo grado, indicando i motivi di ricorso e quindi anche le motivazioni che stanno alla base della sentenza del secondo grado di giudizio.

Per le considerazioni riguardanti la formattazione e l'organizzazione grafica dei contenuti si rimanda al paragrafo 3.4.3..

3.4.3.1.2. Microstruttura

Nella brevissima descrizione di tutto il procedimento penale si trova come primo elemento il dispositivo della sentenza di primo grado. Se l'imputato è stato riconosciuto colpevole e condannato a una pena, si riscontrano formulazioni come "*das [TRIBUNALE] hatte den Angeklagten in einem ersten Urteil wegen [REATO] zu [PENA] verurteilt (und [...] angeordnet)*", "*der Angeklagte wurde wegen [REATO] zu [PENA] verurteilt*" oppure "*das [TRIBUNALE] hatte den Angeklagten durch Urteil vom [DATA] wegen [REATO] zu [PENA] schuldig gesprochen*". Se, invece, l'imputato è stato riconosciuto innocente, si riscontra l'utilizzo dell'espressione "*das [TRIBUNALE] hat die Angeklagte [...] von [REATO] freigesprochen*".

In questa sede viene anche ribadito chi ha presentato domanda di ricorso, il tipo di rimedio giuridico e contro quale sentenza. Questi contenuti sono generalmente introdotti da espressioni come "*dagegen*¹⁸ richten sich die auf [NORME CHE LEGITTIMANO IL RICORSO]

¹⁸ Il "*dagegen*" si riferisce alla sentenza esposta nel paragrafo precedente.

gestützten [RICORSO] [...]” oppure “[RICORRENTE] wendet sich mit ihrem zu Ungunsten *** eingelegten Rechtsmittel mit der Sachrüge dagegen, dass [...]”, “[RICORRENTE] beanstandet zu Recht, dass [...]”.

Alla fine di questo breve riassunto si trova la ripresa del dispositivo e quindi si comunica nuovamente se il rimedio giuridico in questione è stato accolto o respinto. La ripresa del dispositivo viene segnalata con le seguenti formulazioni:

- (1) *Die Revisionen haben [...] Erfolg.*
- (2) *Das Rechtsmittel [...] hat Erfolg.*
- (3) *Die [...] Revision ist erfolgreich.*
- (4) *Die gegen das Urteil gerichtete Revision des [RICORRENTE] hat der Senat [...] als unbegründet verworfen.*
- (5) *Die Revision ist [...] unbegründet.*
- (6) *Die Revisionen der [RICORRENTE] bleiben ohne Erfolg / erfolglos.*
- (7) *Das zulässige Rechtsmittel bleibt ohne Erfolg.*
- (8) *Die Revision der [RICORRENTE] hat keinen Erfolg.*
- (9) *Sie erzielt mit der Sachrüge nur einen geringen gewichtigen Teilerfolg.*
- (10) *Die [...] Revisionen [...] führen zu [...], bleiben aber im Übrigen erfolglos.*

Le formulazioni (1), (2) e (3) vengono utilizzate nel caso in cui il rimedio giuridico venga accolto, le formulazioni da (4) a (8) indicano invece un rigetto del rimedio giuridico e, infine, (9) e (10) indicano un accoglimento parziale del rimedio giuridico e riprendono la formulazione con “*mit der Maßgabe [...] dass*” (cfr. espressione (1) in 3.4.2.2.).

Oltre al dispositivo delle sentenze delle istanze precedenti, vengono esposti anche i fatti che hanno portato a quel giudizio. Per introdurre tale esposizione, si riscontrano espressioni come “*nach den Feststellungen (des [TRIBUNALE])*”, “*das [TRIBUNALE] hatte in diesem Urteil zur Tat des Angeklagten Folgendes festgestellt: [...]*”, “*in dem (nunmehr) angefochtenen Urteil hat das [TRIBUNALE] festgestellt: [...]*”, “*das [TRIBUNALE] hat folgende Feststellungen und Wertungen getroffen: [...]*”, “*dem Schuldspruch liegen folgende Feststellungen zu Grunde: [...]*”.

In relazione alle considerazioni del tribunale di prima istanza e di appello si riscontra l’utilizzo del *Konjunktiv I*, che in tedesco viene utilizzati per indicare il discorso indiretto.

3.4.3.2. Motivazioni di diritto (rechtliche Beurteilung)

3.4.3.2.1. Macrostruttura

Le motivazioni di diritto sono una delle parti più importanti delle sentenze emesse del *BGH*, dal momento che la loro funzione principale è quella di esaminare le questioni sottoposte a questo tribunale per quanto riguarda la loro validità giuridica. In questa sezione si comunica nuovamente il risultato del ricorso e si espongono le motivazioni giuridiche che si trovano alla base della decisione presa dal *BGH*, facendo costante riferimento sia alla legislazione sia alla giurisprudenza della Corte del *BGH*. In alcuni casi verso la fine delle motivazioni di diritto si trova un brevissimo riassunto delle motivazioni di diritto con una semiripresa del dispositivo, che però non presenta le stesse formulazioni contenute in esso. Se il senato del *BGH* decide di rinviare il caso a giudizio vengono indicati gli aspetti su cui il giudice del rinvio a giudizio deve fare attenzione al momento della formulazione del nuovo giudizio. Infine viene giustificata la decisione sui costi, in quanto vengono menzionati i paragrafi di legge che la legittimano.

Le motivazioni di diritto non si distinguono graficamente dalle motivazioni di fatto, in quanto la formattazione è unica per tutte le motivazioni (cfr. 3.4.3.). L'inizio di questa sezione si può stabilire constatando il cambiamento tematico che si rileva durante la lettura delle motivazioni.

3.4.3.2.2. *Microstruttura*

L'inizio delle motivazioni di diritto e quindi del “cambio di argomento” rispetto alle motivazioni di fatto viene segnalato attraverso elementi microstrutturali caratteristici per i contenuti di questa sezione. Le motivazioni di diritto possono essere introdotte con una ripresa del dispositivo e quindi con la comunicazione del risultato dei rimedi giuridici. In questo caso si riscontrano espressioni come

- (1) *Die Revisionen sind mit der Sachrüge jeweils begründet und führen zur Urteilsaufhebung.*
- (2) *Die Revision ist begründet.*
- (3) *Das vom [RAPPRESENTANTE LEGALE] vertretene Rechtsmittel der [RICORRENTE] hat Erfolg.*
- (4) *Die Verurteilung / die Annahme des [TRIBUNALE] hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.*
- (5) *Der Schuldspruch hält sachlich-rechtlicher Überprüfung nicht stand.*
- (6) *Die auf die Sachrüge und auch auf Verfahrensrügen gestützten Revisionen bleiben erfolglos.*
- (7) *Die Nachprüfung des Urteils aufgrund der auf die Sachrüge gestützten Rechtsmittel hat keinen Rechtsfehler zum Vorteil des [RICORRENTE] ergeben.*
- (8) *Die auf die Sachrüge und [...] bleiben erfolglos.*

(9) *Der Freispruch [...] ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.*

(10) *[...] hält revisionsrechtlicher Überprüfung stand.*

(11) *Die Revision ist unbegründet.*

Con (1) – (5) si indica che il ricorso è stato accolto, mentre con (6) – (11) si indica che il ricorso viene rigettato, in quanto non si riscontrano errori nelle considerazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata. Come si può notare, il riferimento al rimedio giuridico nell'introduzione delle motivazioni di diritto non è diretto, ma viene fatto riferendosi alla sentenza di condanna o di assoluzione („*Schuldspruch*“, „*Freispruch*“, „*Verurteilung*“) o alle considerazioni dei tribunali delle istanze precedenti (*die Annahme des [TRIBUNALE]*). I segnali che indicano l'inizio delle motivazioni di diritto possono essere anche legati alle considerazioni giuridiche che il BGH ha elaborato per emettere un giudizio. In questo caso si trovano formulazioni come „*diese Vorgehensweise begegnet [...] durchgreifenden rechtlichen Bedenken*“, „*die Annahme des [TRIBUNALE] / diese Vorgehensweise begegnet (durchgreifenden / keinen) rechtlichen Bedenken*“, con cui non si comunica direttamente il risultato del rimedio giuridico, ma si introduce l'argomentazione a quel proposito.

Dopo che è stato segnalato l'inizio delle motivazioni di diritto, ha inizio l'argomentazione vera e propria delle decisioni prese dalla Corte del BGH e viene segnalata tramite i seguenti elementi microstrutturali:

(1) *Darauf kommt es zur Anwendung von § [...] (nicht) an.*

(2) *§ [...] kommt zur Anwendung.*

(3) *[...] ist rechtlich (nicht) zu beanstanden.*

(4) *Das Urteil hat keinen Bestand.*

(5) *Es ist von Rechts wegen nicht zu beanstanden, dass [...]*

(6) *[...] nicht rechtsfehlerfrei festgestellt.*

(7) *Der Beschwerdeführer rügt zu Recht, dass [...]*

(8) *Der Rüge liegt das folgende Verfahrensgeschehen zugrunde: [...]*

(9) *Sie beanstandet zu Recht, dass [...]*

Alla fine dell'argomentazione si riprende il dispositivo con espressioni del tipo

(1) *Daher müssen [...] entfallen.*

(2) *Dies hat die Aufhebung des angefochtenen Urteils zur Folge.*

(3) *Dieser Rechtsfehler führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils / Urteilsaufhebung.*

(4) *Auf diesem Rechtsfehler kann das Urteil beruhen.*

(5) *Zu Ende wäre die Vorschrift des § [...] hinfällig.*

(6) *Hier haben sich allerdings [...] Rechtsfehler im Schuld- oder Strafausspruch ergeben.*

(7) *Dies ist hier in keiner Richtung der Fall.*

(8) *Der Senat hat von § [...] Gebrauch gemacht und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das [TRIBUNALE] zurückverwiesen.*

Si ricorre a (8), se è necessario il rinvio a giudizio. Sempre in relazione al rinvio a giudizio, il senato del *BGH* può evidenziare degli aspetti che il giudice del rinvio, al momento del nuovo giudizio, dovrebbe prendere in considerazione. In questo caso si riscontra l'utilizzo di espressioni come “*der Senat sieht jedoch Anlass, darauf hinzuweisen, dass der Tatrichter [...]*”, “*der neue Tatrichter wird den festzustellenden Sachverhalt wiederum unter allen rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen haben*”, “*für die neue Hauptverhandlung weist der Senat auf Folgendes darauf: [...]*” oppure “*die Sache bedarf neuer Aufklärung und Bewertung*”.

Alla fine delle motivazioni di diritto si trova la legittimazione della decisione sui costi esposta nel dispositivo nel seguente modo: “**** hat die Kosten des (erfolgslosen) Rechtsmittels zu tragen und die insoweit entstandenen notwendigen Auslagen zu tragen*”, “*die Kosten- und Auslagenentscheidung trägt [...]*”, “*die Kosten der Revision [...] und die dadurch entstandenen Auslagen waren [...] aufzuerlegen*”.

3.4.4. Chiusa finale

La chiusa finale è costituita dalle firme dei membri del collegio di giudici. Le firme dei giudici sono ai sensi del § 275 II 1 *StPO* una condizione fondamentale per la completezza della sentenza, se essa è redatta da giudici togati (*Berufsrichter*). Nel caso in cui un giudice non possa firmare, perché in vacanza o in malattia, il membro del collegio più anziano deve segnalare questa impossibilità di apporre la firma (Ziegler 2005:160).

3.5. Analisi delle differenze nella macro- e microstruttura nei corpora di sentenze italiane, austriache e tedesche

Confrontando i risultati ottenuti attraverso le analisi di ogni singolo corpus, si possono trarre delle conclusioni che esporrò nei paragrafi successivi considerando singolarmente ogni sezione della sentenza.

3.5.1. Intestazione

L'intestazione è la parte introduttiva in tutte e tre le tipologie di sentenze analizzate in questo elaborato.

Dal punto di vista dei contenuti si rileva che in tutte le sentenze si trova l'indicazione

dall'autorità giudiziaria e dei nomi del collegio di giudici che hanno emesso la sentenza, l'indicazione dei ricorrenti e delle parti processuali che hanno preso parte al processo. Nelle sentenze tedesche, però, non viene comunicato se l'udienza è stata pubblica o meno e nelle sentenze italiane non viene nominato il capo d'imputazione, come invece accade per le sentenze austriache e tedesche. D'altra parte, nelle sentenze austriache manca l'indicazione della tipologia dell'atto e non viene così nominato esplicitamente che l'atto in questione è una sentenza. Nelle sentenze italiane non si riscontrano formulazioni che introducono la sezione che segue il frontespizio, come accade per le sentenze austriache e tedesche, in cui il dispositivo viene introdotto rispettivamente con “*zu Recht erkennen*” (cfr. 3.3.1.2.) e “*für Recht erkennen*” (cfr. 3.4.1.2.). A questo proposito bisogna inoltre precisare che nel caso di queste due espressioni ci troviamo di fronte ad una variazione diatopica della lingua tedesca, poiché l'espressione “*zu Recht erkennen*” è specifica per la variante austriaca e non presenta differenze di funzione con l'espressione “*für Recht erkennen*” (cfr. Messina 2013:73).

A livello grafico è subito evidente come l'intestazione delle sentenze austriache si differenzi dalle altre, in quanto ha la forma di un testo vero e proprio e non presenta un'organizzazione simile a un elenco (cfr. 3.3.1.1.), come si può riscontrare per le sentenze italiane (cfr. 3.2.1.1.) e tedesche (cfr. 3.4.1.1.). Da notare, infine, che l'intestazione di tutte e tre le tipologie di sentenze, indipendentemente dall'organizzazione grafica, è costituita da un unico periodo con un solo verbo reggente al suo interno. Nelle sentenze italiane il tempo verbale utilizzato è il passato prossimo indicativo e nelle sentenze austriache e tedesche si ricorre al *Perfekt*.

3.5.2. Dispositivo

La prima differenza macrostrutturale che si riscontra tra i dispositivi delle sentenze analizzate è la collocazione di questa sezione. Nelle sentenze austriache e tedesche il dispositivo si trova subito dopo l'intestazione, mentre in quelle italiane si trova alla fine delle motivazioni, prima della chiusa finale. I contenuti dei dispositivi delle sentenze analizzate sono più o meno gli stessi, ma si riscontrano comunque delle variazioni: il dispositivo delle sentenze italiane è molto breve rispetto ai dispositivi delle sentenze austriache e tedesche, a volte è costituito solo da un paio di righe e si limita a esporre brevemente la decisione sul ricorso e sui costi, così come a comunicare se è necessario il rinvio per la formulazione di un nuovo giudizio. Il dispositivo delle sentenze tedesche è l'unico a essere seguito da una formulazione specifica che lo collega alle motivazioni (“*von Rechts wegen*”, cfr. 3.4.2.2.). Il dispositivo più complesso dei tre è quello delle sentenze austriache, dal momento che, oltre a contenere informazioni sull'accoglimento

o meno del ricorso, sul rinvio a giudizio e sui costi, può anche contenere una decisione in merito del senato dell'*OGH* (cfr. 3.3.2.1.).

A livello linguistico si riscontrano delle variazioni per quanto riguarda le sentenze di lingua tedesca. In caso di rigetto del ricorso si riscontra in entrambi i corpora l'utilizzo di formulazioni con il verbo "*verwerfen*" (cfr. 3.3.2.2. e 3.4.2.2.), ma nelle sentenze austriache si riscontra anche la formulazione "[RICORSO] *wird nicht Folge gegeben [...]*" (cfr. 3.3.2.2.), non riscontrabile nel corpus di sentenze tedesche. In caso di accoglimento parziale del ricorso, in entrambi i corpora si riscontrano formulazioni con "*mit der Maßgabe, dass [...]*", ma in quello austriaco l'accoglimento parziale del ricorso viene segnalato anche con espressioni come "*in teilweiser Stattgebung der Nichtigkeitsbeschwerde wird das angefochtene Urteil, das im Übrigen/sonst unberührt bleibt, [...] aufgehoben*". Nel corpus di sentenze tedesche non si ricorre a espressioni con il verbo "*verletzen*" in caso di accoglimento del ricorso e l'unica variante riscontrata è "*auf die Revision des [RICORRENTE] (und [RICORRENTE 2]) wird das Urteil des [TRIBUNALE] vom [DATA] aufgehoben*". In caso di accoglimento del ricorso nel corpus austriaco, oltre che a formulazioni simili a quelle utilizzate nel corpus tedesco ("*das Urteil [...] wird aufgehoben*"), si registra l'utilizzo di espressioni con "*etw (Dat.) Folge geben*" e cioè "*der Nichtigkeitsbeschwerde wird Folge geben, [...]*". Infine in caso di rinvio a giudizio si riscontra che nelle sentenze austriache si utilizza il verbo "*verweisen*" e in quelle tedesche "*zurückverweisen*". Nelle sentenze italiane il parziale accoglimento del ricorso si segnala con "limitatamente a".

Per quanto riguarda i tempi verbali usati per esprimere il carattere performativo del dispositivo, nelle sentenze italiane si ricorre a forme verbali attive all'indicativo presente, mentre nelle sentenze austriache e tedesche a forme verbali all'indicativo presente passivo.

3.5.3. Motivazioni di fatto

Le motivazioni di fatto sono introdotte nel corpus italiano da "FATTO" (per le altre varianti cfr. 3.2.2.1.2.), da "Gründe:" nel corpus austriaco e da "Gründe:" nel corpus tedesco. Si noti che per quanti riguarda i corpora di lingua tedesca, con "Gründe:" si introducono tutte le motivazioni contenute nella sentenza, cioè anche quelle di diritto, in quanto questa sezione si distingue per un cambio di argomento e non con un segnale grafico.

A livello di contenuto possiamo affermare che in tutti e tre i corpora le motivazioni di fatto sono sostanzialmente costituite dalla descrizione dell'intero procedimento penale precedente al giudizio emesso con la sentenza dell'ultimo grado. Vengono infatti esposti i fatti che hanno

portato alla formulazione del giudizio di primo grado, così come l'andamento dei gradi di giudizio successivi. Le motivazioni di fatto delle sentenze austriache sono comunque molto brevi e si limitano all'essenziale, mentre nelle sentenze italiane e tedesche le descrizioni sono molto più dettagliate. Una delle particolarità che si riscontra nel corpus di sentenze austriache è che per prima cosa viene riferito se la sentenza impugnata è conforme alla legge o meno (cfr. 3.3.3.1.1.); il primo elemento nelle sentenze tedesche è una ripresa del dispositivo in cui si comunica nuovamente il risultato del rimedio giuridico (cfr. 3.4.3.1.1.) e, infine, nelle sentenze italiane è sempre presente una descrizione dettagliata dei motivi di ricorso e quindi delle richieste avanzate al collegio di giudici (cfr. 3.2.2.1.1.).

Per introdurre i contenuti delle sentenze delle istanze precedenti, nelle sentenze austriache si ricorre di solito a formulazioni come “*nach dem Inhalt des Schuldspruchs [...]*” “*danach hat er / sie am [DATA] [...]*”, “*nach der schriftlichen Urteilsausfertigung hat [IMPUTATO] am [DATA] [...]*”, mentre nelle sentenze tedesche si preferisce fare riferimento al tribunale che ha emesso la sentenza più che al suo contenuto: “*nach den Feststellungen (des [TRIBUNALE]) [...]*”, “*das [TRIBUNALE] hatte in diesem Urteil zur Tat des Angeklagten Folgendes festgestellt:*”, “*in dem (nunmehr) angefochtenen Urteil hat das [TRIBUNALE] festgestellt:*”, “*das [TRIBUNALE] hat folgende Feststellungen und Wertungen getroffen:*”.

Nelle motivazioni di fatto delle sentenze tedesche si trova un riferimento esplicito al dispositivo, in quanto viene nuovamente comunicato il risultato del rimedio giuridico e normalmente il tempo verbale utilizzato è il presente dell'indicativo (cfr. 3.4.3.1.2., “*die Revisionen haben [...]* Erfolg”, “*die Revision ist [...]* unbegründet” etc.), per indicare la funzione performativa dell'espressione.

Per quanto riguarda i tempi e i modi verbali utilizzati nelle motivazioni, non si riscontrano differenze nell'uso nei corpora di lingua tedesca (cfr. per le sentenze tedesche 3.3.3. e per le sentenze austriache 3.4.3.).

3.5.4. Motivazioni di diritto

Le motivazioni di diritto, insieme al dispositivo, sono una delle parti più importanti delle sentenze della Corte di Cassazione, dell'*OGH* e del *BGH*, in quanto costituiscono le motivazioni vere e proprie che stanno alla base della decisione esposta nel dispositivo.

Le sentenze italiane sono le uniche a presentare una distinzione chiara e inconfondibile di questa sezione, poiché è introdotta dal termine “DIRITTO” (per le altre varianti cfr. 3.2.2.2.2.). Il primo elemento che si incontra nelle sentenze italiane è un'anticipazione del dispositivo con

cui si stabilisce se il ricorso presentato è fondato o meno; nelle sentenze austriache viene per prima cosa legittimato il ricorso facendo riferimento all'articolo di legge che lo regola ("*den Schuldspruch bekämpft der [RICORRENTE] mit einer auf § [...] gestützten Nichtkeitsbeschwerde*", cfr. 3.3.4.2.); infine nelle sentenze tedesche viene come prima cosa ribadito il risultato del rimedio giuridico ("*die Revisionen sind mit der Sachrüge jeweils begründet und führen zur Urteilsaufhebung*", cfr. 3.4.3.2.2.).

Dopo questi elementi ha inizio l'argomentazione vera e propria, che nelle sentenze italiane è organizzata sulla base dei motivi di ricorso (cfr. 3.2.2.2.1.), mentre in quelle tedesche e austriache sulla base di ciò che è stato stabilito nel dispositivo (sentenze austriache cfr. 3.3.4.2.1., sentenze tedesche cfr. 3.4.3.2.1.). Inoltre sia nelle sentenze austriache sia in quelle tedesche si trova una ripresa del dispositivo, ma con modalità differenti. Nelle sentenze austriache la ripresa del dispositivo avviene alla fine di ogni singola argomentazione è esplicita e vengono utilizzate le stesse formulazioni del dispositivo, ma il verbo è coniugato al *Präteritum* e si ricorre alla struttura verbale "*sein + zu*" per indicare la "necessarietà" della decisione presa e poco prima giustificata (cfr. 3.3.4.2.2.). Nelle sentenze tedesche invece la ripresa del dispositivo non è così esplicita e di solito si ha a che fare con un breve riassunto delle motivazioni di diritto che riporta sì il contenuto del dispositivo, ma lo riformula, senza di solito fare riferimento alle strutture utilizzate in precedenza (cfr. 3.4.3.2.1.). La ripresa del dispositivo viene segnalata con espressioni rette da strutture verbali come "*etw zur Folge haben*", "*zu etw führen*" e l'annullamento della sentenza viene espresso in forma nominale con "*Aufhebung des angefochtenen Urteils*" o "*Urteilsaufhebung*" (cfr. 3.4.3.2.2.). Si noti che nelle sentenze tedesche per la ripresa del dispositivo si ricorre al *Perfekt* e non al *Präteritum* come nelle sentenze austriache.

3.5.5. Chiusa finale

La chiusura finale è presente in tutti i corpora di sentenze analizzate ed è uno dei requisiti fondamentali nella sentenza ai sensi degli articoli di legge che normano questo tipo di atto in ognuno dei sistemi giuridici presi in considerazione. Dal momento che le differenze riscontrabili in questa sezione sono dovute perlopiù a fattori giuridici e non meramente linguistici, ai fini della traduzione ritengo sia importante essere consapevoli della struttura di questa sezione, ma non si rilevano particolarità linguistiche degne di nota. Per una chiara visione d'insieme della chiusura finale nelle tre tipologie di sentenze analizzate, si rimanda alla tabella in appendice (cfr. A.1.).

Capitolo quarto

Analisi contrastiva dei connettori nei corpora di sentenze italiane, austriache e tedesche

4.1. Perché analizzare gli elementi di coesione testuale e quindi i connettori

L'analisi testuale svolta nel capitolo 3. si concentra solo su aspetti macro- e microstrutturali del testo individuando elementi fraseologici ricorrenti, senza tenere però in considerazione gli aspetti linguistici dell'architettura testuale. Un testo è prima di tutto “un messaggio [...] prodotto sulla base di un sistema linguistico, da un determinato emittente in una determinata situazione, con l'intenzione e col risultato di soddisfare le attese di un determinato destinatario” (Sabatini 1990:681). Essendo quindi un testo costruito sulla base di un sistema linguistico con una funzione precisa, è interessante analizzarne anche gli elementi linguistici veri e propri che lo costituiscono, così come la loro organizzazione. A questo proposito risulta particolarmente interessante proporre un'analisi contrastiva riguardo uno degli aspetti della testualità, in particolare della coesione testuale, intesa come “il buon collegamento delle parole che costituiscono il testo” (Sabatini 1990a:683). Gli elementi di coesione testuale si trovano alla base delle relazioni semantiche di un testo e sono fondamentali perché esso risulti ben costruito e quindi anche ben comprensibile da parte del destinatario. In particolare, in questo elaborato mi concentrerò sui connettori testuali, le cui caratteristiche sintattiche e semantiche saranno spiegate più dettagliatamente nei prossimi paragrafi (cfr. 4.2.).

Dal punto di vista linguistico e traduttivo è importante osservare le eventuali differenze nell'uso degli elementi di coesione testuale, per poter essere in grado di creare un testo di arrivo che rispetti il più possibile le caratteristiche di costruzione testuale della lingua di arrivo. Inoltre, la sentenza è composta da porzioni di testo dalle funzioni differenti, che però insieme tendono alla funzione ultima che questo atto deve svolgere (cfr. 2.2.). Alla luce di questo fatto, può rivelarsi utile correlare i dati relativi all'uso dei connettori con le analisi della macro- e microstruttura esposte nel capitolo 3., cosicché risulti possibile constatare se a differenze di contenuti e di struttura testuale, corrispondono delle differenze nell'uso dei connettori, stabilendo anche di quale tipo di differenze si tratta. In ultimo, poiché uno degli obiettivi di questo elaborato è quello di analizzare le differenze tra il linguaggio giuridico dell'Austria e della Germania e di confrontarlo in un'ottica traduttiva con quello italiano, un'analisi degli elementi di coesione testuale può rivelarsi molto utile, per evidenziare delle differenze sostanziali

nell'organizzazione testuale propria della variante tedesca o austriaca. Ciò potrebbe comportare di dover adottare strategie diverse a livello di uso dei connettori, se il testo da tradurre è destinato ad un pubblico austriaco o tedesco. Si tratta quindi di un confronto interlinguistico tra l'italiano e il tedesco, ma anche un confronto intralinguistico tra il tedesco della Germania e dell'Austria, dando così luogo ad un confronto a tre componenti principali, che potrebbe portare con sé dei risultati interessanti.

Non meno importante è il fatto che, finora, non siano state condotte ricerche dettagliate sull'uso dei connettori in sentenze italiane e di lingua tedesca, includendo sia sentenze tedesche sia sentenze austriache. Bongo (2011) ha proposto un'analisi contrastiva dei connettori in italiano e in tedesco e ha osservato il loro utilizzo nelle introduzioni di articoli scientifici. Con questa ricerca ha posto dei criteri che hanno reso possibile un'analisi contrastiva tra l'italiano e il tedesco e ha eseguito delle analisi statistiche, con cui ha messo in correlazione le caratteristiche sintattiche e semantiche dei connettori con il numero delle loro occorrenze nei testi analizzati. Poiché si tratta di un'analisi statistica, è possibile ricavarne dei valori relativi che rendono possibile un confronto. Il metodo utilizzato da Bongo (2011) costituirà quindi la base delle analisi di questo elaborato e le sue particolarità verranno chiarite nei prossimi paragrafi.

4.2. Esposizione dei criteri teorici alla base dell'analisi dei connettori

I principi teorici che si trovano alla base di questa ricerca sono in linea di massima quelli utilizzati da Bongo (2011), ma in alcuni casi ho deciso di sceglierne altri, perché frutto di ricerche linguistiche più recenti. Nei prossimi paragrafi spiegherò più dettagliatamente le ragioni di queste scelte.

Prima di tutto è necessario stabilire cosa si intende per connettore. I connettori sono degli elementi semantici di connessione e Pasch (2003) ne dà la seguente definizione:

Ihre Bedeutung setzt im Normalfall mindestens die Bedeutungen zweier Sätze zueinander in eine spezifische Relation, welche eine spezifische Beziehung zwischen den von den Sätzen beschriebenen und bezeichneten Sachverhalten identifiziert und dadurch einen spezifischen Aspekt realisiert, der geäußerten Ausdrucksfolgen zukommt, die als Text intendiert sind.

(Pasch 2003:1)

La classificazione di questi elementi di connessione ha creato non pochi problemi nella ricerca linguistica sia italiana sia tedesca. Per quanto riguarda la lingua tedesca, nel 2003 è stata

pubblicata l'opera *“Handbuch der deutschen Konnektoren”* (Pasch), che classifica in modo esaustivo i connettori dal punto di vista sintattico, e nel 2014 è stata pubblicata la seconda parte di questo progetto e cioè l'opera *“Handbuch der deutschen Konnektoren 2. Semantik der deutschen Satzverknüpfen”* (Breindl), in cui viene proposta una classificazione semantica completa dei connettori.

Per quanto riguarda la lingua italiana, invece, ancora non è disponibile alcuna opera che si occupa in maniera approfondita e sistematica della classificazione sintattica e semantica dei connettori.

Nei prossimi paragrafi andrò prima ad elencare i criteri per la classificazione sintattica dei connettori (4.2.1.) e poi quelli per la classificazione semantica (4.2.2.) utilizzati per le analisi di questo elaborato.

4.2.1. Criteri per la classificazione sintattica dei connettori

In Pasch (2003) vengono stabiliti dei criteri¹⁹, che determinano le caratteristiche dei connettori tedeschi. Nella tabella che segue, verranno esposti i requisiti che deve possedere un connettore (seconda colonna), con delle annotazioni relative ai loro effetti sulla delimitazione dei connettori (terza colonna).

	Criterio	Annotazioni
(M1‘)	“X ist nicht flektierbar. ”	Si tratta di un criterio morfologico, con cui si stabilisce che un connettore deve essere invariabile (Pasch 2003:2). Con questa caratteristica si escludono, quindi, i pronomi relativi (Bongo 2011:253).
(M2‘)	“X vergibt keine Kasusmerkmale an seine syntaktische Umgebung.”	Si tratta di un criterio sintattico, con cui si stabilisce che un connettore non può modificare il caso dell'espressione alla quale è legato (Pasch 2003:2). In questo modo si distinguono i connettori dalle preposizioni (Bongo 2011:253), che invece determinano il caso dell'elemento cui si riferiscono.
(M3‘)	“Die Bedeutung von x ist eine zweistellige Relation. ”	Si tratta di un criterio semantico, con cui si stabilisce che due espressioni legate da un connettore, semplici o complesse che siano, sono legate semanticamente tra

¹⁹ Di seguito verranno riportati i criteri perfezionati (*verfeinerte Konnektorenkriterien*), cfr. Pasch (2003:331).

		loro, in quanto costituiscono le due componenti del significato del connettore. In questo modo si distinguono da avverbi monoreferenziali come, ad esempio, <i>tatsächlich</i> , <i>offenbar</i> o <i>vielleicht</i> (Pasch 2003:2). Tali avverbi modificano lo stato delle cose, ma non collegano semanticamente elementi diversi tra loro (Bongo 2011:253).
(M4‘)	“Die Argumente der Bedeutung von x sind propositionale Strukturen. ”	Si tratta di un criterio semantico, che stabilisce che le espressioni collegate semanticamente dai connettori, devono riferirsi a stati di cose (Pasch 2003:3). Accanto a strutture proposizionali vengono prese in considerazione anche unità epistemiche minime o illocuzioni (Pasch 2003:332).
(M5‘)	“Die Ausdrücke für die Argumente der Bedeutung von x müssen Satzstrukturen sein können.”	Questo criterio stabilisce che le espressioni rette da un connettore devono essere classificate come frasi e per frase si intende un’espressione con un verbo finito (Pasch 2003:4). Bisogna comunque aggiungere che in questo criterio vengono comprese anche strutture che, rette da un connettore, potrebbero essere completate come una frase. Si pensi ad esempio alle strutture coordinate collegate da <i>und</i> (Pasch 2003:333). Con questo criterio la qualità di connettore non può essere assegnata a strutture infinitive come <i>um ... zu</i> (Bongo 2011:253).

Una volta determinati i criteri per la definizione di connettore, questi elementi possono essere suddivisi in sette classi sintattiche:

- *Subjunktior*: questa tipologia di connettori instaura una relazione di subordinazione tra i due elementi connessi, in quanto una delle due frasi è una frase in cui è necessario che il verbo si trovi in ultima posizione²⁰ (Pasch 2003:353).

²⁰ Nella lingua tedesca il verbo all’ultimo posto è solitamente richiesto da congiunzioni che presuppongono una relazione di subordinazione tra gli elementi connessi.

- *Postponierer*: in questa tipologia di connettori sono compresi elementi di connessione che introducono una frase con il verbo in ultima posizione come accade per i *Subjunktoren*. Si differenziano però da questi ultimi, perché la frase con il verbo in ultima posizione introdotta da un *Postponierer* non può mai precedere la frase a lei sovraordinata (IDS Mannheim 2004).
- *Verbzweitsatz-Einbetter*: sono una classe di connettori che come i *Subjunktoren* mettono in relazione due frasi, ma a differenza di essi non presuppongono una frase con il verbo in ultima posizione, bensì in seconda. I rappresentanti di questa classe sono connettori condizionali (Pasch 2003:439).
- *Konjunktoren*: i *Konjunktoren* sono connettori coordinanti e comprendono quei connettori che sono tipicamente indicati come congiunzioni coordinanti (Pasch 2003:453).
- *Adverbkonnektor*: sono tutti quei connettori che normalmente vengono classificati come avverbi o particelle (Pasch 2003:485). Possono essere suddivisi in base alla posizione che possono assumere all'interno della frase:
 - *Nicht positionsbeschränkter Adverbkonnektor*: all'interno della frase questi connettori possono trovarsi in tutte le posizioni tranne la prima (Pasch 2003:486).
 - *Nicht nacherstfähiger Adverbkonnektor*: questi connettori possono trovarsi solo in prima posizione all'interno della frase (Pasch 2003:486).
 - *Nicht vorfeldfähiger Adverbkonnektor*: gli elementi di questa classe di connettori non devono per forza occupare la parte iniziale di una frase con il verbo in seconda posizione (Pasch 2003:486).

Nella tabella seguente riporterò un esempio tratto dai corpora di sentenze di lingua tedesca per ogni classe semantica esposta in precedenza:

<u>Classe sintattica</u>	<u>Esempio</u>	<u>Fonte</u>
<i>Subjunktoren</i>	Während nämlich § 31 Abs 1 erster Satz StGB die Voraussetzungen für die Verhängung einer Zusatzstrafe normiert, legen der zweite und dritte Satz dieser Bestimmung den Strafraum für diese Konstellation spezifisch fest.	OGH, 25/02/2014
<i>Postponierer</i>	Daraufhin sprach der Bezirksrichter die sachliche Unzuständigkeit des Bezirksgerichts Innsbruck in	OGH, 23/07/2013

	der vorliegenden Strafsache aus, wobei er auf die Vorgänge im Verfahren und darauf verwies, dass [...].	
Verzweitsatz- Einbetter	Non sono presenti occorrenze di connettori appartenenti a questa classe sintattica nei corpora di lingua tedesca.	
Konjunktur	Eine Rekonstruktion der Hauptverhandlung zum Zwecke der Prüfung, ob sich die beanstandete Feststellung nur auf den Arztbrief oder auch auf die Aussage dieser Zeugin stützt, ist dem Revisionsgericht jedoch versagt [...].	BGH, 20/02/2013
Adverbkonnektor		
Nicht positionsbeschränkter Adverbkonnektor	Im Rahmen der Beweiswürdigung sind sodann die Einlassungen der Angeklagten zwar nicht im Zusammenhang, sondern in Teilen jeweils an verschiedenen Stellen dargelegt worden [...].	BGH, 20/02/2013
Nicht nacherstföhiger Adverbkonnektor	Außerdem ist rechtsfehlerfrei - auch die Revision macht insoweit nichts anderes geltend - die uneingeschränkte Schuldfähigkeit des Angeklagten festgestellt.	BGH, 20/09/2011
Nicht vorfeldföhiger Adverbkonnektor	Da sich die aufgezeigte Gesetzesverletzung zum Vorteil des freigesprochenen Angeklagten auswirkte, war sie lediglich festzustellen.	OGH, 05/04/2012

Perché sia possibile un confronto, bisogna verificare che i criteri utilizzati per la classificazione dei connettori in tedesco si adattino alla lingua italiana, non disponendo quest'ultima di una classificazione così dettagliata. A questo proposito Bongo (2011:260-263) ha verificato l'applicabilità dei criteri stabiliti in Pasch (2003) ottenendo i seguenti risultati:

- (M1'): con questo criterio si escludono i pronomi relativi "il quale / la quale" e si potrebbe escludere anche il pronome relativo invariabile "che", che è complementare al pronome "cui", utilizzato come complemento di termine o in costrutti proposizionali, e che insieme costituiscono un paradigma (Bongo 2011:261).

- (M2’): sebbene l’italiano non sia un sistema linguistico basato sui casi, essi hanno lasciato traccia in forme come i pronomi personali (es. “*tu* sei venuto, ma tranne *te* non si è visto nessuno”) e tali cambiamenti sono determinati proprio dalle preposizioni, che per questo motivo possono essere escluse dalla classe dei connettori (Bongo 2011:262).
- (M3’): la differenza tra espressioni che reggono una relazione semantica a due componenti e una monoreferenziale può essere applicata senza problemi alla lingua italiana ed è di particolare importanza in riferimento agli avverbi (Bongo 2011:262).
- (M4’) e (M5’): anche con questi criteri si escludono le preposizioni dalla categoria dei connettori, così come gli elementi che reggono proposizioni infinitive.

I criteri utilizzati per la classificazione dei connettori in tedesco possono essere quindi applicati alla lingua italiana, rendendo così possibile un confronto.

Infine per quanto riguarda la classificazione sintattica dei connettori in italiano, ho ritenuto opportuno orientarmi sulle informazioni contenute nel vocabolario disponibile sul portale online di Treccani. In base alle informazioni ottenute ho distinto le seguenti classi sintattiche per i connettori italiani: congiunzioni (sia subordinanti sia coordinanti), avverbi, locuzioni avverbiali, locuzioni congiuntive e infine la dicitura congiunzione e avverbio, qualora sia stata utilizzata questa dicitura nella definizione, senza distinguere i casi di utilizzo. Come per i connettori di lingua tedesca, di seguito riporterò una tabella con un esempio tratto dal corpus per ogni classe sintattica individuata:

<u>Classe sintattica</u>	<u>Esempio</u>	<u>Fonte</u>
Congiunzione	La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata perché sia compiuta l'indagine sull'elemento soggettivo del reato tenendo conto dei suddetti principi.	Corte di Cassazione, 04/03/2014
Avverbio	Vi è soltanto da aggiungere che il carattere de relato che, in ampia misura, contrassegna il contenuto delle prove dichiarative assunte a base della decisione non ne determina ex se l'inutilizzabilità [...].	Corte di Cassazione, 06/05/2011
Locuzione congiuntiva	La sentenza impugnata richiamava correttamente i principi per i quali detta attenuante è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti	Corte di Cassazione, 13/12/2012

	sia stata preceduta e determinata da una pretesa trarotante e illecita [...].	
Locuzione avverbiale	In realtà , per quanto attiene alla prova dell'illecito penale, la causazione della malattia può essere dimostrata con qualunque mezzo nel corso del processo; [...].	Corte di Cassazione, 14/06/2013
Congiunzione e avverbio	Rileva quindi che le considerazioni conclusive della Corte d'assise d'appello [...] rivelavano un duplice vizio: [...].	Corte di Cassazione, 03/02/2012

4.2.2. Criteri per la classificazione semantica dei connettori

Per disporre di un'analisi completa è necessario osservare anche il tipo di relazione semantica che i connettori stabiliscono tra gli elementi che legano. Bongo (2011:272-275) esegue l'analisi semantica dei connettori sulla base dei criteri stabiliti dalla grammatica Duden (2005) e da Breindl (2014). A differenza di Bongo, ho deciso invece di utilizzare le categorie semantiche elaborate da Breindl (2014), poiché quest'opera costituisce il proseguimento di Pasch (2003), colmando tutte le mancanze relative alla classificazione semantica dei connettori in tedesco.

Nella classificazione semantica proposta da Breindl (2014) la prima suddivisione con cui si ha a che fare è tra connettori formali (*formbezogen*) e connettori sostanziali (*inhaltsbezogen*). Della prima categoria fanno parte i connettori metacomunicativi (*metakommunikativ*), mentre la seconda viene ulteriormente suddivisa tra connettori temporali (*temporal*) e tra connettori che stabiliscono relazioni logiche (*aussagenlogisch basiert*). Quest'ultimi vengono a loro volta suddivisi in connettori che stabiliscono relazioni additive (*additiv basiert*), connettori che stabiliscono relazioni disgiuntive (*alternativ basiert*) e connettori che stabiliscono relazioni condizionali (*konditional basiert*). Tra i connettori che stabiliscono relazioni additive sono compresi i connettori additivi (*additiv*), additivi negativi (*negationsinduzierend additiv*), avversativi (*adversativ*) e comitativi (*komitativ*); tra i connettori che stabiliscono relazioni condizionali si trovano, infine, i connettori condizionali (*konditional*), causali e consecutivi (*kausal und konsekutiv*), concessivi (*konzessiv*), di irrilevanza condizionale (*irrelevanzkonditional*), finali e strumentali (*final und instrumental*) e condizionali negativi (*negativ-konditional*).

Di seguito andrò a definire brevemente le categorie semantiche sopra elencate, che

costituiscono poi la base dell'analisi semantica dei connettori esposta in questo elaborato:

- *Metakommunikative Konnektoren* – Connettori metacomunicativi: con questi connettori si specificano o si precisano correggendoli certi aspetti degli elementi da essi retti (Breindl 2014:253-254).
- *Temporale Konnektoren* – Connettori temporali: questi connettori hanno come oggetto asserzioni che specificano eventi nel tempo.
- *Aussagenlogisch basierte Konnektoren* – Connettori che stabiliscono relazioni logiche: la maggior parte delle relazioni semantiche rientra in questa tipologia di connettori, che costruiscono relazioni semantiche fondate su logicità, veridicità e validità delle espressioni cui si riferiscono (Breindl 2014:257).
 - *Additiv basierte Konnektoren* – Connettori che stabiliscono relazioni additive: gli elementi legati da questi connettori si trovano in un rapporto di congiunzione logica, più precisamente, con l'espressione " $p K q$ "²¹ si afferma che sia p sia q sono veri (Breindl 2014:258).
 - *Additive Konnektoren* – Connettori additivi: questi connettori stabiliscono relazioni simmetriche e in questa classe si trovano congiunzioni simmetriche a livello sintattico e molti connettori avverbiali, che collegano i loro elementi in maniera paratattica. In questa classe non si trovano congiunzioni subordinanti (Breindl 2014:259).
 - *Negationsinduzierende additive Konnektoren* – Connettori additivi negativi: sono connettori che instaurano relazioni additive, ma che allo stesso tempo inducono una negazione logica, cioè un annullamento di validità dell'espressione affermata, in almeno uno degli elementi da essi collegati (Breindl 2014:259).
 - *Adversative Konnektoren* – Connettori avversativi: con questi connettori due unità informative vengono messe in relazione come grandezze confrontabili che costituiscono una potenziale alternativa l'una dell'altra. Questa uguaglianza viene poi posta in una relazione di contrasto in riferimento ad alcuni aspetti delle unità informative (Breindl 2014:260).
 - *Komitative Konnektoren* – Connettori comitativi: sono connettori che oltre a possedere un significato semantico di verità logica, ordinano gli

²¹ "p" e "q" sono le espressioni messe in relazione con il connettore "K".

elementi da essi collegati secondo un fenomeno principale e uno collaterale, che ha una funzione di supporto, completamento (Breindl 2014:261).

- *Alternativ basierte Konnektoren* – Connettori disgiuntivi: gli elementi legati da questi connettori si trovano in un rapporto di disgiunzione logica, stabilendo che se p è vero allora q è falso o viceversa (Breindl 2014:258).
- *Konditional basierte Konnektoren* – Connettori che stabiliscono relazioni condizionali: con questi connettori si stabiliscono relazioni di implicazione logica (Breindl 2014:258).
 - *Konditionale Konnektoren* – Connettori condizionali: questi connettori stabiliscono una relazione di condizione-conseguenza, riconducibile a una condizione sufficiente (Breindl 2014:265).
 - *Kausale und konsekutive Konnektoren* – Connettori causali e consecutivi: le relazioni semantiche di causalità e consecutività sono riconducibili a una relazione condizionale, poiché se prendiamo una relazione in cui “*p, K q*”, essa può essere ricondotta a una relazione di implicazione logica in cui (se q, allora p) (Breindl 2014:265).
 - *Konzessive Konnektoren* – Connettori concessivi: anche questi connettori, come i causali e consecutivi, sono riconducibili a una relazione di implicazione logica, con la differenza che essi presentano come caratteristica aggiuntiva una negazione a livello presupposizionale, in cui si negano le aspettative del parlante (Breindl 2014:165).
 - *Irrelevanzkonditionale Konnektoren* – Connettori di irrilevanza condizionale: con questa tipologia di connettori si afferma la validità di entrambi gli elementi legati da questi connettori indipendentemente dalla validità di ogni singolo elemento, costituendo così una classe ibrida tra i connettori concessivi e quelli condizionali (Breindl 2014:266).
 - *Finale und instrumentale Konnektoren* – Connettori finali e strumentali: questi connettori in tedesco sono considerati marginali, perché la finalità viene espressa soprattutto con il costrutto infinitivo “*um ... zu*”, come anche nelle altre lingue in cui si preferisce ricorrere a costruzioni infinitive o anche gerundive per marcare questa relazione semantica. La finalità è riconducibile a una relazione condizionale su due livelli: il primo è legato alla motivazione dell’agente (“p, perché l’agente vuole

che avvenga q”); il secondo è legato alla relazione condizionale di implicazione logica (Breindl 2014:266-267).

- *Negativ-konditionale Konnektoren* – Connettori condizionali negativi: questi connettori introducono una relazione condizionale con una negazione in uno dei suoi componenti (Breindl 2014:266).

Di seguito una tabella che mostra un esempio per ogni classe semantica presentata, preso dai corpora di sentenze di lingua tedesca:

<u>Classe semantica</u>	<u>Esempio</u>	<u>Fonte</u>
<u>Metacomunicativi</u>	Im Übrigen wird die Nichtigkeitsbeschwerde verworfen.	OGH, 25/02/2014
<u>Temporali</u>	Nunmehr hat das Landgericht den Angeklagten wiederum zur Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt.	BGH, 12/06/2014
<u>Relazioni additive</u>		
Additivi	Eine (zusätzliche) Frage nach einem Raubgeschehen wäre überdies nicht zum Vorteil des Angeklagten.	OGH, 29/10/2013
Additivi negativi	Im Ergebnis zutreffend hat das Landgericht eine objektive Täuschung der Krankenversicherung - naheliegend war hier eine Täuschung nicht durch Falschcodierung, sondern durch die gleichzeitige Behauptung der grundsätzlichen Abrechenbarkeit der Leistung [...] - angenommen.	BGH, 20/09/2011
Avversativi	Die Voraussetzungen eines strafbefreienden Rücktritts vom beendeten Versuch sind hingegen nicht ausreichend belegt.	BGH, 20/05/2010
Comitativi	Den Privatbeteiligtenzuspruch an Senat A***** gründete das Bezirksgericht Favoriten auf die erlittenen Verletzungen sowie die Beschädigung des Fahrzeugs des Geschädigten, wobei es von einem erheblichen Mitverschulden ausging (US 9).	OGH, 04/04/2011
<u>Disgiuntivi</u>	Erforderlich wäre, dass die rechtswidrige Tat entweder im Rausch begangen ist oder auf den Hang zurückgeht, [...].	BGH, 20/09/2011

<u>Relazioni condizionali</u>		
Condizionali	Dies wäre der Fall, wenn ein Einfluss der Maßregel auf die Strafhöhe möglich erschiene.	BGH, 20/09/2011
Causali e consecutivi	Die prozessualen Voraussetzungen für die Anfechtung der Fragestellung sind daher gegeben.	OGH, 19/01/2012
Concessivi	Obwohl sie dem Hauptverhandlungsprotokoll anzuschließen ist und solcherart zu den Akten gehört, kann demnach eine Tatsachenrüge darauf nicht gegründet werden [...].	OGH, 15/12/2011
Con. di irrilevanza condizionale	Jedenfalls ist die Rüge aber unbegründet.	BGH, 20/02/2013
Finali e strumentali	Von dieser Absicht hat sich das Landgericht rechtsfehlerfrei dadurch überzeugt, dass der Angeklagte kurz vor dem Unfall seinen Vater telefonisch davon unterrichtet [...].	BGH, 25/03/2010
Condizionali negativi	Das spätere Tatwerkzeug habe er nur zur Abschreckung allenfalls gefährlicher Besucher mitgenommen, um diese zu verscheuchen.	OGH, 19/01/2012

Come per i criteri utilizzati per la classificazione sintattica dei connettori, si pone anche nel caso della classificazione semantica il problema dell'applicazione dei criteri utilizzati per la lingua tedesca a quella italiana. Analizzando il significato attribuito a ogni categoria da Breindl (2014), mi sono resa conto che le relazioni semantiche descritte vanno al di là del sistema linguistico e, con i dovuti accorgimenti, possono essere adattate ad ogni lingua. In più, nella ricerca linguistica italiana manca una classificazione semantica dei connettori sistematica e così dettagliata. Per questi motivi ho deciso di applicare, per la prima volta, i criteri di classificazione semantica di Breindl (2014) alla lingua italiana e per collocare ogni connettore nella giusta categoria mi sono basata sulle definizioni indicate nel vocabolario di italiano del portale online Treccani. Nella tabella seguente, come per i connettori di lingua tedesca, ho riportato un esempio per ciascuna classe semantica, preso dal corpus di sentenze italiane.

<u>Classe semantica</u>	<u>Esempio</u>	<u>Fonte</u>
<u>Metacomunicativi</u>	La verifica di legittimità riguarda cioè la sussistenza	Corte di

	dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, [...].	Cassazione, 05/03/2014
<u>Temporal</u>	In seguito ne aveva tratto conferma dalla repentina fuga degli interessati.	Corte di Cassazione, 06/05/2011
<u>Relazioni additive</u>		
Additivi	Ma contraddittoriamente nega ogni tipo di responsabilità anche semplicemente colposa di costoro per l'omicidio: [...]	Corte di Cassazione, 03/02/2010
Additivi negativi	Neppure spetta a questa Corte l'interpretazione delle prove, compito esclusivo del giudice di merito [...].	Corte di Cassazione, 05/03/2014
Avversativi	[...] il che si verifica quando l'errore denunciato ricada non già sul significato dell'atto istruttorio, ma sulla percezione del testo nel quale si estrinseca il suo contenuto.	Corte di Cassazione, 2013_06_14_ 46787.tx
Comitativi		
<u>Disgiuntivi</u>	Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale [...].	Corte di Cassazione, 2012_11_08_ 31466.txt
<u>Relazioni condizionali</u>		
Condizionali	Se l'imputato si sia o meno in concreto rappresentato la possibilità che dalla sua azione sarebbe potuta derivare la morte della persona che intendeva colpire con il coccio di vetro è questione di merito.	Corte di Cassazione, 04/03/2014
Causali e consecutivi	Gli altri due dovevano rispondere di concorso anomalo dal momento che non poteva ritenersi che avessero voluto e neppure che avessero effettivamente previsto la condotta poi realizzata dal M.	Corte di Cassazione, 03/02/2010
Concessivi	Per quanto il giudice di primo grado, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, abbia direttamente applicato il regime della continuazione e	Corte di Cassazione, 06/05/2011

	il cumulo giuridico ex art. 81, comma 2 e art. 72 c.p., [...], è agevole constatare che [...].	
Con. di irrilevanza condizionale	Anche, inoltre, ritenendo che l'inoculazione di sostanza stupefacente integrasse il delitto di lesioni, doveva comunque essere contestato l'omicidio preterintenzionale, escludendo le risultanze istruttorie [...].	Corte di Cassazione, 08/11/2012
Finali e strumentali	[...] e, su altro versante, occorre accettare la non atipicità dell'evento diverso, o più grave, rispetto a quello concordato, in modo che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali [...].	Corte di Cassazione, 06/05/2011
Condizionali negativi	La sentenza impugnata richiamava correttamente i principi per i quali detta attenuante è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata da una pretesa tracotante e illecita [...].	Corte di Cassazione, 13/12/2012

4.3. Esposizione dei risultati delle analisi

Prima di esporre i risultati concreti ottenuti attraverso le mie analisi, vorrei fare delle considerazioni sui corpora valide sia per l'analisi sintattica sia per l'analisi semantica.

Per rendere i valori delle occorrenze dei connettori confrontabili tra loro, ho calcolato il loro valore relativo, ricavando il valore percentuale dal rapporto del numero delle occorrenze con il numero totale di parole contenute in ogni corpus di sentenze. Il corpus di sentenze italiane è il più grande con 51804 parole, il corpus di sentenze tedesche ne conta 22456 e, infine, il corpus di sentenze austriache è il più piccolo con 17093 parole. I valori decimali sono stati arrotondati alla quarta cifra decimale per eccesso o per difetto in base alla quinta cifra decimale.

Infine, per ragioni di spazio, nei prossimi paragrafi riporterò solo una rappresentazione sintetica delle analisi e la loro rappresentazione completa si può trovare nelle tabelle in appendice (cfr. A.2. per l'analisi sintattica e A.3. per l'analisi semantica).

4.3.1. Analisi sintattica dei connettori nei corpora di sentenze

Il corpus che presenta il maggior numero di tipologie di connettori è quello tedesco, che ne riporta 129, seguito dal corpus italiano con 116 e da quello austriaco con 106. Per quanto riguarda le occorrenze dei connettori, il corpus italiano è quello che ne presenta di più (3030 connettori totali), cui seguono il corpus tedesco con 1485 occorrenze totali e quello austriaco con 991 occorrenze totali. Se si rapporta però il numero delle occorrenze totali al numero di parole presenti nel corpus, ci troviamo di fronte a una situazione quasi inversa, poiché il corpus tedesco è quello con il valore percentuale maggiore (6,623 %), seguito da quello austriaco (5,8004 %) e da quello italiano (5,7761 %). Di seguito ecco la rappresentazione sintetica dei valori appena esposti:

	Corpus italiano	Corpus austriaco	Corpus tedesco
Numero totale parole	51804	17093	22456
Tipologie di connettori	116	106	129
Numero di occorrenze totali	3030	991	1485
Percentuale occorrenze totali	5,7761 %	5,8004 %	6,623 %

Ho ritenuto inoltre opportuno fare un'analisi relativa alle classi sintattiche dei connettori mettendole in relazione al numero di tipologie di connettori individuate nel corpus. In questo caso ho dovuto dividere i risultati tra la lingua italiana e quella tedesca, poiché non si ha una corrispondenza tra tutte le classi sintattiche individuabili in italiano e in tedesco.

I connettori del corpus di sentenze italiane sono così suddivisi:

<u>Classe sintattica</u>	<u>N. occorrenze</u>	<u>Percentuale (%)</u>
Avverbio	37	31,8966
Avverbio e congiunzione	3	2,5862
Congiunzione	41	35,3448
Locuzione avverbiale	17	14,6551
Locuzione congiuntiva	18	15,5172

Sulla base di questi dati si nota che la maggior parte dei connettori sono congiunzioni (sia coordinanti sia subordinanti), seguiti poi da avverbi e locuzioni congiuntive e avverbiali.

Per quanto riguarda i corpora di lingua tedesca sono stati ottenuti, invece, i seguenti risultati:

<u>Classe sintattica</u>	<u>Corpus austriaco</u>		<u>Corpus tedesco</u>	
	<u>N. occorrenze</u>	<u>Percentuale (%)</u>	<u>N. occorrenze</u>	<u>Percentuale (%)</u>
<i>Einzelgänger</i>	7	6,6038	7	5,4264
<i>Konjunktur</i>	7	6,6038	7	5,4264
<i>Nicht nacherstfähiger Adverbkonnektor</i>	34	32,0755	44	34,1085
<i>Nicht positionsbeschränkter Adverbkonnektor</i>	25	23,5849	38	29,4574
<i>Nicht vorfeldfähiger Adverbkonnektor</i>	11	10,3774	9	6,9767
<i>Postponierer</i>	7	6,6038	5	3,876
<i>Subjunktur</i>	15	14,1509	19	14,7287

In entrambi i corpora si rileva una presenza massiccia di connettori avverbiali, seguiti da congiunzioni subordinanti (*Subjunktur*), congiunzioni coordinanti (*Konjunktur*) e da altre tipologie sintattiche di connettori (*Postponierer* e *Einzelgänger*). Per quanto riguarda un confronto tra le occorrenze della variante austriaca e tedesca, le differenze maggiori si trovano tra le tipologie di connettori avverbiali, poiché vi si riscontrano le variazioni maggiori, visto che le altre classi sintattiche presentano valori molto vicini tra loro. Il corpus tedesco presenta un valore percentuale leggermente più alto per i *nicht nacherstfähiger Adverbkonnektor* (34,1085 %) rispetto al corpus austriaco (32,0755 %), così come succede per i *nicht positionsbeschränkter Adverbkonnektor*, che presentano un valore del 29,4574 % contro un valore del 23,5849 % del corpus austriaco. Per quanto riguarda i *nicht vorfeldfähiger Adverbkonnektor*, è invece il corpus austriaco a presentare il numero relativo maggiore di occorrenze (10,3774 %) rispetto al corpus tedesco (6,9767 %).

Si noti, infine, che i connettori avverbiali contano il maggior numero di occorrenze nei corpora di lingua tedesca, mentre nel corpus di lingua italiana si riscontra un equilibrio tra le occorrenze degli avverbi e dei connettori avverbiali e quelle delle congiunzioni e delle locuzioni congiuntive, registrando comunque una leggera prevalenza dell'utilizzo di congiunzioni e locuzioni congiuntive.

4.3.2. Analisi semantica dei connettori nei corpora di sentenze

I risultati ottenuti dall'analisi semantica sono rappresentati in maniera sintetica nella tabella seguente e per ogni corpus vi sono riportati il numero totale di occorrenze dei connettori in ogni categoria semantica con il rispettivo valore percentuale. In più, per le categorie “relazioni additive” e “relazioni condizionali”, ho ricavato i valori assoluti e relativi, per poterle poi confrontare con le classi semantiche al loro stesso livello gerarchico (cfr. 4.2.2.).

	<u>Corpus IT</u>		<u>Corpus AT</u>		<u>Corpus DE</u>	
	N. Con.	Percentuale (%)	N. Con.	Percentuale (%)	N. Con.	Percentuale (%)
<u>Metacomunicativi</u>	27	0,0521	18	0,1053	25	0,1113
<u>Temporali</u>	218	0,4208	79	0,4622	170	0,757
<u>Relazioni additive</u>	<u>2101</u>	<u>4,0557</u>	<u>686</u>	<u>4,0134</u>	<u>995</u>	<u>4,4309</u>
Additivi	1716	3,3125	592	3,4634	795	3,5403
Additivi negativi	60	0,1158	21	0,1229	23	0,1024
Avversativi	325	0,6274	62	0,3627	163	0,7259
Comitativi	0	0	11	0,0644	14	0,0623
<u>Disgiuntivi</u>	218	0,4208	39	0,2282	49	0,2182
<u>Relazioni condizionali</u>	<u>466</u>	<u>0,8995</u>	<u>169</u>	<u>0,9888</u>	<u>246</u>	<u>1,0955</u>
Condizionali	56	0,1081	29	0,1697	59	0,2627
Causali e consecutivi	296	0,5714	94	0,5499	97	0,432
Concessivi	69	0,1332	8	0,0468	18	0,0802
Con. di irrilevanza condizionale	30	0,0579	7	0,041	15	0,0668
Finali e strumentali	13	0,0251	26	0,1521	46	0,2048
Condizionali negativi	2	0,0039	5	0,0293	11	0,049
	3030		991		1485	

Osservando i valori relativi ai connettori metacomunicativi, si nota che i corpora di lingua tedesca sono quelli con i valori percentuali più alti, rispettivamente con lo 0,1113 % per il

corpus tedesco e lo 0,1053 % per il corpus austriaco, mentre il corpus italiano ne presenta la quantità minore con lo 0,0521 %. Per quanto riguarda i connettori temporali, anche in questo caso è il corpus tedesco a contenerne di più con lo 0,757 %, seguito dai corpora austriaco (0,4622 %) e italiano (0,4208 %), che presentano più o meno lo stesso valore relativo di occorrenze.

Si passa poi alla classe di connettori che stabiliscono relazioni additive e in base ai valori di tutte le sottoclassi si può constatare che nel corpus di sentenze tedesche si riscontra il maggior numero di relazioni additive (4,4309 %) e i corpora di sentenze italiane e austriache presentano valori molto simili, con rispettivamente il 4,0557 % e il 4,0134 %. Nello specifico, il corpus che presenta un maggior numero di connettori additivi è quello tedesco (3,5403 %), seguito dal corpus austriaco (3,4634 %) e quello italiano (3,3125 %); per quanto riguarda i connettori additivi negativi, è il corpus austriaco a presentare il maggior numero di occorrenze con un valore relativo dello 0,1229 %, mentre il corpus italiano presenta lo 0,1158 % di occorrenze e quello tedesco solo lo 0,1024 %; per i connettori avversativi è sempre il corpus tedesco a presentare il maggior numero di occorrenze (0,7259 %), seguito da quello italiano (0,6274 %) e da quello austriaco, che ne presenta un valore nettamente inferiore rispetto agli altri corpora con lo 0,3627 %. Infine, per i connettori comitativi è il corpus austriaco ad esserne il più ricco (0,0644 %), anche se solo con una differenza minima rispetto al corpus tedesco (0,0623 %). Il corpus di sentenze italiane non presenta occorrenze nella classe semantica dedicata ai connettori comitativi, perché si tratta, a parer mio, di una classe semantica basata soprattutto sulla lingua tedesca ed è quindi di difficile applicazione alla lingua italiana (cfr. 4.2.2.). Per quanto riguarda i connettori disgiuntivi è il corpus italiano quello in cui si rileva il numero relativo di occorrenze maggiore (0,4208 %), seguito dal corpus austriaco (0,2282 %) e infine da quello tedesco (0,2182 %).

Osservando infine i risultati relativi alle relazioni condizionali, anche in questo caso è il corpus tedesco a presentarne il numero maggiore (1,0955 %), seguito da quello austriaco (0,9888 %) e italiano (0,8995). In riferimento alle singole classi semantiche comprese nella categoria delle relazioni condizionali, si rilevano le seguenti particolarità: tra le occorrenze dei connettori condizionali è il corpus tedesco quello che ne presenta di più (0,2627 %), mentre il corpus austriaco e italiano ne contano rispettivamente lo 0,1697 % e lo 0,1081 %; per quanto riguarda i connettori causali, invece, è quello italiano in cui si rileva il maggior numero di questa tipologia di relazioni semantiche (0,5714 %), seguito dai corpora austriaco (0,5499 %) e tedesco (0,432 %). Anche nel caso dei connettori concessivi è il corpus italiano a presentare il maggior numero di occorrenze (0,1332 %), mentre i corpora tedesco e austriaco ne presentano

rispettivamente lo 0,0802 % e lo 0,0468 %. I connettori di irrilevanza condizionale si riscontrano in maggior numero nel corpus tedesco (0,0668 %), seguito dal corpus italiano (0,0579 %) e quello austriaco (0,041 %). Per quanto riguarda le relazioni finali e strumentali il corpus tedesco è quello che ne presenta inoltre il maggior numero (0,2048 %), contro un 0,1521 % del corpus austriaco e uno 0,0251 % del corpus italiano. Per finire, nel corpus tedesco si riscontrano il maggior numero di relazioni condizionali negative (0,049 %), mentre nei corpora austriaco e italiano si riscontrano rispettivamente lo 0,0293 % e lo 0,0039 %.

4.4. Riflessioni conclusive e confronto dei risultati ottenuti

Dopo aver osservato ed elaborato tutti i dati raccolti, si può affermare che la lingua in cui si registra il maggior uso di connettori è quella tedesca, risultato riscontrabile anche nella ricerca di Bongo (2011:271), e comunque nella variante della Germania. Osservando i dati statistici relativi alle occorrenze delle tipologie di connettori e al loro numero di occorrenze totali nei corpora (cfr. 4.3.1.), si può constatare che il corpus tedesco è quello più ricco di tipologie di connettori (129) e presenta anche la concentrazione più alta di essi nei testi (6,623 %). Il corpus austriaco presenta invece il numero minore di tipologie di connettori (106), ma è il secondo in riferimento alla loro concentrazione nei testi (5,8004 %). Per quanto riguarda il corpus di sentenze italiane si ha una situazione inversa rispetto al corpus austriaco, poiché è il secondo in riferimento alle tipologie di connettori (116), ma l'ultimo riguardo alla loro concentrazione nei testi (5,7761 %).

L'analisi sintattica ha sottolineato che in italiano si riscontra una leggera preferenza per l'utilizzo di congiunzioni e locuzioni congiuntive, piuttosto che di avverbi e locuzioni avverbiali. In tedesco, al contrario, è evidente l'uso preponderante di connettori avverbiali. Si tratta di una differenza significativa a livello linguistico e traduttivo, perché nella traduzione verso il tedesco si dovrà tenere conto del fatto che in tedesco si preferisce ricorrere a connettori di questo tipo, costituendo così un fattore determinante nelle scelte relative alla costruzione delle relazioni semantiche nel testo.

Nell'analisi semantica (cfr. 4.3.2.), il corpus tedesco risulta essere quello che nella maggior parte dei casi presenta il valore relativo più alto nel confronto inter- e intralinguistico delle classi semantiche. Inoltre, se si confrontano i valori dell'analisi semantica dei corpora di lingua tedesca con quelli del corpus italiano, si nota che il corpus austriaco presenta valori più vicini a quelli del corpus italiano invece che a quello tedesco, anche in relazione alla concentrazione di connettori nei testi.

Correlando i risultati dell'analisi semantica con i risultati dell'analisi macro- e microstrutturale dei corpora di sentenze (cfr. capitolo 3.), si possono trovare delle spiegazioni ai fenomeni riscontrati nell'osservazione delle relazioni semantiche all'interno dei testi analizzati. Le relazioni semantiche che si riscontrano di più sono quelle additive, un fenomeno assolutamente prevedibile, perché le sentenze sono costituite da molte parti espositive in cui si espongono, ad esempio, le circostanze relative al reato o all'andamento delle istanze precedenti. Anche i connettori temporali contano un buon numero di occorrenze, ma, come per i connettori additivi, ciò è riconducibile al fatto che le parti espositive delle sentenze, soprattutto in quelle tedesche e italiane, sono piuttosto lunghe. Infine, il carattere argomentativo è sottolineato soprattutto dal fatto che le classi semantiche con il maggior numero di occorrenze, escludendo le classi già nominate, sono quelle dei connettori causali e consecutivi e avversativi. Con queste tipologie di connettori si segnalano dei rapporti di causa-effetto o di contrasto rispetto a un'affermazione da confutare, stabilendo così relazioni che si trovano alla base delle motivazioni e delle argomentazioni in genere.

Le analisi condotte nel terzo capitolo rilevano anche delle differenze di contenuto non trascurabili tra le sentenze austriache e quelle tedesche, in quanto le prime sono decisamente più brevi e si concentrano di più sulle motivazioni di diritto che sulle motivazioni di fatto, riducendo al minimo le parti descrittive relative ai fatti concreti che hanno portato alla sentenza di condanna o di proscioglimento nel primo grado di giudizio. Ciò potrebbe dare una spiegazione al fatto che nel corpus austriaco si registrano sia meno tipologie di connettori sia un valore inferiore di concentrazione di connettori nei testi.

Il fatto che il corpus di sentenze italiane sia quello che presenta la concentrazione minore di connettori nei testi rispetto agli altri corpora, potrebbe essere dovuto al fatto che nella lingua italiana molte relazioni semantiche sono non di rado espresse tramite strutture subordinate implicite, costruite con il gerundio, l'infinito o il participio, molto utilizzate nel linguaggio giuridico italiano. Questa caratteristica si riscontra facilmente con la lettura dei testi del corpus e può trovare conferma anche nelle linee guida per la redazione di sentenze elaborate da Bellucci (2005), in cui consiglia di “evitare l'eccesso di subordinate, soprattutto implicite [...] con modi non finiti (participi presenti e passati, gerundi, infiniti)” (Bellucci 2005:10), indice del fatto che si tratta di un fenomeno ricorrente in questa tipologia di testi. Tali strutture non rientrando nei canoni di questa analisi, non possono essere tenute in considerazione e questo porta a una minore concentrazione di connettori nei testi, perché costruiscono relazioni semantiche tramite strutture frasali esplicite.

La maggiore vicinanza del corpus austriaco a quello italiano, invece che a quello tedesco, come

ci si potrebbe aspettare, potrebbe dipendere perciò da due fattori principali: dalle differenze di contenuto tra le sentenze tedesche e austriache, molto più brevi e concise rispetto alle sentenze tedesche, e dall'utilizzo maggiore di strutture implicite nei testi italiani, che permettono di costruire relazioni semantiche senza avvalersi dell'uso dei connettori.

I risultati ottenuti con le analisi di questo elaborato si limitano a fare una panoramica generica sull'utilizzo dei connettori nei testi dei tre corpora con l'aiuto di strumenti statistici e rivelano proprietà sintattiche e semantiche dei connettori analizzati, molti importanti per la traduzione e per la costruzione di un buon testo. Queste analisi offrono, inoltre, molti spunti interessanti per un approfondimento di questa ricerca. Prima di tutto, potrebbe valere la pena di approfondire gli aspetti che influiscono sulla vicinanza dei valori dei corpora italiano e austriaco, per verificare se tale vicinanza è frutto di una variazione diatopica della lingua tedesca, se dipende dalle diverse modalità nella costruzione di relazioni semantiche in italiano e in tedesco, oppure se è solamente dovuta a fattori extra-testuali. La sentenza è inoltre un testo argomentativo in cui coesistono altre tipologie testuali di carattere espositivo e prescrittivo (cfr. capitolo 2.) e questo carattere "composito" della sentenza potrebbe costituire la ragione principale della maggiore o minore presenza di certe classi semantiche di connettori. Partendo da questo presupposto potrebbe rivelarsi interessante analizzare l'utilizzo dei connettori in ogni singola sezione del testo, per completare così il quadro relativo all'utilizzo di questi strumenti di coesione testuale nelle sentenze. In ultimo, non meno interessante, potrebbe rivelarsi anche un lavoro approfondito sulle singole classi semantiche, come ad esempio quelle causali e consecutive. In ogni caso, si consiglia di ampliare il campione di testi, prendendo in considerazione anche sentenze di altri gradi di giudizio.

Conclusioni

A conclusione di questo elaborato vorrei proporre alcune riflessioni a proposito dei risultati ottenuti con le analisi esposte nei capitoli precedenti in relazione al processo traduttivo.

Con la lettura dei capitoli precedenti si evidenzia che la traduzione è un processo che richiede molta cura e conoscenze specialistiche relative al tema del testo da tradurre. Per ottenere una buona traduzione è necessario, infatti, conoscere la materia con cui si ha a che fare e sapersi muovere al suo interno, anche ricorrendo all'aiuto di esperti (cfr. capitolo 1.). Oltre a conoscere la materia di base, è necessario avere confidenza con il genere testuale cui il testo da tradurre appartiene, concentrandosi sulle convenzioni e particolarità che lo caratterizzano. Questo serve ad essere consapevoli delle differenze o similitudini nelle abitudini di redazione della tipologia testuale in questione sia nella lingua di partenza sia in quella di arrivo, per ottenere così un prodotto finale che risulti accettabile nella cultura di arrivo (cfr. capitolo 2.). A proposito della tipologia testuale trattata in questo elaborato vorrei riportare, inoltre, una riflessione di Rega (1997):

Pur concordando [...] sull'individualità di ogni testo, si ritiene che le strategie traduttive relative ad un testo in parte molto standardizzato, come la sentenza, possano essere messe a punto in modo efficiente ed economico soltanto procedendo all'individuazione di marche ricorrenti nel sottotipo testuale.

(Rega 1997:118)

In questo elaborato, le “marche ricorrenti” nominate da Rega sono state individuate nei testi dei corpora tramite l'analisi della loro macro- e microstruttura (cfr. capitolo 3.) e sono state analizzate in maniera contrastiva, in modo tale da verificare l'esistenza di corrispondenze tra le formulazioni, che possono rivelarsi utili al momento della traduzione. Un'analisi contrastiva è, come afferma Longinotti (2009), “fondamentale ai fini della traduzione e la deve sempre precedere, indipendentemente dalla strategia che il traduttore deciderà in seguito di adottare” (Longinotti 2009:8).

L'importanza di tale analisi viene sottolineata dai risultati ottenuti in questo elaborato. Con l'analisi della macrostruttura dei testi è stato infatti possibile individuare le loro caratteristiche formali e contenutistiche e così, nel momento in cui il traduttore ha bisogno di cercare un'informazione specifica saprebbe dove andare a cercarla. L'analisi degli elementi microstrutturali ha permesso di individuare espressioni linguistiche ricorrenti, che insieme possono costituire un repertorio fraseologico multilingue e pluriculturale, al quale si può attingere al momento della traduzione. La tabella riassuntiva dell'analisi della macro- e

microstruttura delle sentenze italiane, austriache e tedesche (cfr. A.1.) mette in evidenza l'utilità pratica di tali analisi, poiché organizza gli elementi microstrutturali alla luce degli elementi macrostrutturali, e cioè in base alla funzione che svolgono nel testo e alla sezione cui appartengono. Le riflessioni contenute nel capitolo 3. e la tabella in appendice (cfr. A.1.) costituiscono quindi uno strumento prezioso per comprendere i contenuti delle sentenze analizzate, così come una raccolta di espressioni fraseologiche per la traduzione delle formule di rito e di espressioni linguistiche ricorrenti. Quanto a linee guida concrete in termini di strategie traduttive, non è possibile formularle in questa sede, poiché non si ha a che fare con una situazione traduttiva concreta e le ipotesi su cui basarsi potrebbero essere molteplici. C'è da dire, però, che in fase di traduzione le sentenze dell'ultimo grado di giudizio hanno spesso come destinatari giuristi, quindi esperti del diritto, poiché la Corte di Cassazione, l'*OGH* e il *BGH* hanno il compito di vigilare sulla giusta osservanza del diritto e gli atti redatti da questi organi assumono una grande importanza nel sistema giuridico di appartenenza. Questo comporta che il testo da tradurre sia indirizzato a persone esperte della materia, abituate a lavorare con un certo tipo di linguaggio e per questo si dovrebbe cercare, per quanto possibile, di riprodurlo, basandosi, ad esempio, su formulazioni caratteristiche per il sistema giuridico austriaco, se il testo è indirizzato a un pubblico austriaco, o su formulazioni tipiche per il sistema giuridico tedesco, se il testo è indirizzato a un pubblico tedesco.

L'analisi contrastiva dei connettori è servita, invece, a individuare delle possibili differenze nel loro utilizzo nei testi italiani, austriaci e tedeschi e di conseguenza anche delle differenze nell'uso degli elementi di coesione testuale (cfr. capitolo 4.). Le tabelle in appendice dedicate all'analisi sintattica (cfr. A.2.) e semantica (cfr. A.3.) offrono al traduttore una panoramica piuttosto completa sulle proprietà dei connettori utilizzati nei corpora di sentenze oggetto delle analisi di questo elaborato. Le informazioni raccolte nelle tabelle, quali la classe sintattica, l'indicazione della frequenza d'uso, le combinazioni con altri connettori e la classe semantica costituiscono uno strumento prezioso per il traduttore, che può sfruttarle al fine di riprodurre espressioni tipicamente utilizzate dai giuristi e di utilizzare in modo corretto questi strumenti di coesione testuale. Le riflessioni contenute nel capitolo 4. e la consultazione combinata delle due tipologie di tabelle permettono al traduttore di attingere dunque a informazioni spesso non reperibili nei dizionari, ma che sono comunque fondamentali, per avere un'idea sull'uso concreto che viene fatto dei connettori all'interno di un testo.

In generale, riguardo alle strategie traduttive, si può affermare quindi che nella traduzione dall'italiano al tedesco è necessario stabilire a priori quali sono gli ordinamenti giuridici in gioco, cioè se la traduzione è destinata a un pubblico tedesco o austriaco, per sapere alle

formulazioni di quale variante poter attingere. Inoltre, come accennato in precedenza (cfr. 4.4.), il fatto che nei testi di lingua tedesca siano utilizzati molto di più connettori avverbiali rispetto a connettori di altre classi sintattiche, è un fattore da tenere in considerazione, perché le scelte traduttive relative agli elementi di coesione testuale dovranno orientarsi verso un uso maggiore utilizzo di questa tipologia di connettori per la costruzione delle relazioni semantiche nel testo. Riguardo alla traduzione dal tedesco in italiano, indipendentemente dalla variante linguistica in questione, si può affermare che si dovrebbe sì attingere alle formulazioni tipiche individuate tramite l'analisi microstrutturale, ma si dovrebbe comunque evitare di riprodurre il linguaggio a volte troppo complicato e spesso di difficile comprensione che si riscontra nelle sentenze italiane. Tale tesi è sostenuta anche da Rega (1997:124), la quale afferma che “la sentenza è un testo limitatamente creativo e che la sua funzione dev'essere almeno in teoria di assoluta comprensibilità e univocità” e che per questo “sia inutile cercare di imitare lo stile italiano complicato”. Come accennato in precedenza (cfr. 4.4.), in italiano relazioni semantiche come causalità, consecutività, temporalità e strumentalità vengono non di rado espresse tramite costruzioni implicite. Questi costrutti, tuttavia, appesantiscono molto il testo, rendendolo complicato e di difficile comprensione e per questo motivo, si dovrebbe limitarne l'uso in fase di traduzione. Si noti, inoltre, che queste considerazioni, si riferiscono soprattutto a elementi microstrutturali e di architettura testuale. La conoscenza della macrostruttura di un testo serve a conferire una funzione all'elemento microstrutturale, cosicché al momento della traduzione sia possibile ricorrere a elementi che abbiano la stessa funzione, se ci sono, e se non ci sono, si possono cercare delle equivalenze parziali, che riescano comunque a soddisfare i requisiti in termini di funzione testuale.

In conclusione, tutte le riflessioni e le analisi condotte nei capitoli precedenti costituiscono uno strumento prezioso per un traduttore, poiché facilitano il lavoro di preparazione alla traduzione e offrono strumenti concreti quali un repertorio fraseologico multilingue e pluriculturale e analisi dettagliate sull'utilizzo dei connettori, cui il traduttore può ricorrere per ottenere un prodotto finale, che rispetti il più possibile le convenzioni linguistiche e testuali della cultura di arrivo. Con i dovuti accorgimenti una metodologia di lavoro tale potrebbe essere utilizzata per ogni tipo di testo giuridico, nella fase preparatoria alla traduzione.

Appendice

A.1. Analisi macro- e microstrutturale dei corpora di sentenze

Tabella 1: Rappresentazione tabellare degli elementi macro- e microstrutturali dei corpora di sentenze analizzati

	Sentenze italiane Corte di Cassazione	Sentenze austriache OGH	Sentenze tedesche BGH
<u>Intestazione</u>	<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE [N.] PENALE</p> <p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. [Cognome+Nome] - Presidente - Dott. *** - Consigliere - Dott. *** - Consigliere - Dott. *** - Consigliere - Dott. *** - Consigliere -</p> <p>ha pronunciato la seguente: sentenza</p> <p>sul ricorso proposto da: <u>Solo un ricorrente</u>: [RICORRENTE] N. IL / nato il [DATA DI NASCITA] / nato ad [LUOGO DI NASCITA];</p>	<p>[Stemma della Repubblica d'Austria] REPUBLIK ÖSTERREICH OBERSTERGERICHTSHOF IM NAMEN DER REPUBLIK</p> <p>Der Oberste Gerichtshof hat am [DATA] durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs *** als Vorsitzenden sowie durch den Hofrat des Obersten Gerichtshofs *** und die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofs *** und *** als weitere Richter in Gegenwart der RichteramtsanwärterIn *** als SchriftführerIn in der Strafsache gegen *** wegen [REATO] nach § [...] über die Nichtigkeitsbeschwerde und die Berufung des [RICORRENTE] (sowie</p>	<p>[STEMMA DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA] BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL</p> <p>[N. IDENTIFICATIVO]</p> <p>vom [DATA EMISSIONE DELLA SENTENZA]</p> <p>In der Strafsache Gegen (1.) [IMPUTATO] (2. [IMPUTATO 2])</p> <p>Wegen [REATO]</p> <p>Der [N.] Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung</p>

	<p><u>Più ricorrenti:</u></p> <p>1. [RICORRENTE] N. IL / nato il [DATA DI NASCITA]</p> <p>2. [RICORRENTE2] N. IL / nato il [DATA DI NASCITA]</p> <p>avverso la sentenza n. [N. IDENTIFICATIVO] [TRIBUNALE], del [DATA];</p> <p>visti gli atti, la sentenza (impugnata) / il provvedimento impugnato e il ricorso;</p> <p>udita in PUBBLICA UDIENZA / pubblica udienza del [DATA] la relazione fatta da ***;</p> <p>Udito il ***, che ha concluso per / che ha concluso chiedendo / che ha chiesto [CONCLUSIONI/ RICHIESTE]</p>	<p>die Berufung des [RICORRENTE 2]) gegen das Urteil des [TRIBUNALE] als [TIPO DI FORMAZIONE DEL COLLEGIO DI GIUDICI GIUDICANTE] vom [DATA], [N. IDENTIFICATIVO] / über die von der [RICORRENTE] gegen den Beschluss / das Urteil des Präsidenten des [TRIBUNALE] vom [DATA], [N. IDENTIFICATIVO], erhobene Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes [...] Nach Anhörung der Generalprokuratur in nichtöffentlicher Sitzung [...] / nach öffentlicher Verhandlung in Anwesenheit des Vertreters / der Vertreterin *** zu Recht erkannt:</p>	<p>vom [DATA], an der teilgenommen haben:</p> <p>Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof *** / Richter am BGH *** als Vorsitzender</p> <p>Die Richter am Bundesgerichtshof [NOMI DEGLI ALTRI MEMBRI DEL SENATO] / die Richter am Bundesgerichtshof [NOMI DEGLI ALTRI MEMBRI DEL SENATO] als beisitzende Richter,</p> <p>Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof *** in der Verhandlung / bei der Verkündung</p> <p>Als Vertreter der Bundesanwaltschaft, Rechtsanwalt / Rechtsanwältin *** als VertreterIn</p> <p>Justizangestellte / Justizinspektor / JustizsekretärIn</p>
--	--	--	--

			Als UrkundsbeamtIn der Geschäftsstelle, für Recht erkannt:
<u>Dispositivo</u> <u>(DE-AT)</u>		<u>Rigetto del ricorso:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Die Nichtigkeitsbeschwerde wird verworfen. • Der Berufung wird (mit der Maßgabe) nicht Folge gegeben, (dass) [...] <u>Accoglimento parziale del ricorso:</u> <ul style="list-style-type: none"> • In teilweiser Stattgebung der Nichtigkeitsbeschwerde wird das angefochtene Urteil, das im Übrigen/sonst unberührt bleibt, [...] aufgehoben. <u>Accoglimento del ricorso:</u> <ul style="list-style-type: none"> • In der Strafsache [N. IDENTIFICATIVO] des [TRIBUNALE] verletzt das Gesetz [...] 	<u>Rigetto del ricorso:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Die Revision des [RICORRENTE] gegen das Urteil des [TRIBUNALE] vom [DATA] wird verworfen. <u>Accoglimento parziale del ricorso:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Die Revision des [RICORRENTE] gegen das Urteil des [TRIBUNALE] vom [DATA] wird mit der Maßgabe verworfen, dass [...] <u>Accoglimento del ricorso:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Auf die Revision des [RICORRENTE] (und [RICORRENTE 2]) wird das Urteil des [TRIBUNALE] vom [DATA] aufgehoben. <u>Accoglimento del ricorso e rinvio a giudizio:</u>

		<ul style="list-style-type: none"> • Das Urteil des [TRIBUNALE] vom [DATA] verletzt das Gesetz / verletzt § [...] <p><u>Accoglimento del ricorso e rinvio a giudizio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Nichtigkeitsbeschwerde wird Folge gegeben, der Wahrspruch der Geschworenen und das darauf beruhende Urteil (zur Gänze) aufgehoben und die Sache an das Erstgericht zur nochmaligen Verhandlung und Entscheidung verwiesen. • Das Urteil / Der Beschluss wird aufgehoben und die Sache zu neuer / nochmaliger Verhandlung und Entscheidung an [TRIBUNALE] verwiesen. • Das Urteil / Der Beschluss wird aufgehoben und die Sache dem [TRIBUNALE] die neuerliche 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens / des Rechtsmittels, an eine andere [TRIBUNALE] zurückverwiesen. <p><u>Decisione sui costi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kosten [...] und die hierdurch entstandenen notwendigen Auslagen fallen *** (Dat.) zur Last. • *** haben die Kosten [...] und die *** hierdurch entstandenen notwendigen Auslagen zu tragen. • *** trägt die Kosten und die *** entstandenen notwendigen Auslagen <p><u>Formula di collegamento tra il dispositivo e le motivazioni:</u></p> <p style="text-align: center;">Von Rechts wegen</p>
--	--	--	---

		<p>Entscheidung über [...] gegen [...] aufgetragen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Urteil / Der Beschluss wird aufgehoben und die Sache dem [TRIBUNALE] aufgetragen, sich der Verhandlung und Urteilsfällung zu unterziehen. <p><u>Decisione in merito dell'OGH:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dieser Beschluss wird aufgehoben und in der Sache / im Umfang der Aufhebung selbst erkannt, dass [...] • In teilweiser Stattgebung der Nichtigkeitsbeschwerde wird das angefochtene Urteil, das im Übrigen unberührt bleibt, im Strafausspruch aufgehoben und in der Sache selbst erkannt: [IMPUTATO] wird für [REATO] nach § [...] unter Bedachtnahme nach / gemäß § [...] auf das Urteil des [TRIBUNALE] 	
--	--	---	--

		<p>vom [DATA], [N. IDENTIFICATO], zu [PENA] verurteilt.</p> <p><u>Decisione relativa ad altri aspetti contestati con il ricorso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Übrigen wird die Nichtigkeitsbeschwerde zurückgewiesen / verworfen. • Mit ihren Berufungen werden die [...] auf die kassatorische Entscheidung verwiesen. • Mit ihren / seiner Berufungen werden [...] auf (die Strafneubemessung / die kassatorische Entscheidung / diese Entscheidung) verwiesen. <p><u>Decisione sui costi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ihm / dem Angeklagten fallen die Kosten des Rechtsmittelverfahrens zur Last. 	
<u>Fatto</u>	RILEVATO IN FATTO / RITENUTO IN FATTO / FATTO / SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	<p>Gründe:</p> <p><u>Sentenza non conforme alla legge:</u></p>	<p><u>Gründe:</u></p> <p><u>Dispositivo delle sentenze delle istanze precedenti:</u></p>

	<p><u>Giudizio di primo grado:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Con sentenza in data [DATA] il [GIUDICE] del [TRIBUNALE] ha condannato [IMPUTATO] alla pena [...] per i seguenti delitti: - capo a) [...] -capo b) [...] • Con sentenza del [DATA] il [TRIBUNALE] ha condannato [IMPUTATO] alla pena [PENA]. • Con sentenza del [DATA] il [TRIBUNALE] [...] ha dichiarato [IMPUTATO] responsabile del reato di [REATO] [...] e l'ha condannato alla pena di [...] • La corte di merito ha ritenuto / omesso / riconosciuto / riportato // riteneva che [...] • Il primo giudice [...] aveva messo in evidenza / aveva ritenuto che [...] <p><u>Giudizio di secondo grado:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • das Urteil / der Beschluss steht [...] mit dem Gesetz nicht im Einklang. <p><u>Contenuto della sentenza impugnata e/o di primo grado:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit dem angefochtenen Urteil wurde [IMPUTATO] (aufgrund des Wahrspruchs der Geschworenen) des Verbrechens [REATO] nach § [...] schuldig erkannt. • Danach hat er/sie am [DATA] [...] • Nach dem Inhalt des Schuldspruch hat er am [DATA] [...] • Nach der schriftlichen Urteilsausfertigung hat [IMPUTATO] am [DATA] [...] <p><u>Giudizio di secondo grado:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der dagegen erhobenen Berufung wegen [...] gab der zuständige, aus dem RichterIn *** als Vorsitzender und der RichterIn zusammengesetzten Senat des [TRIBUNALE] mit Urteil 	<p><u>Condanna dell'imputato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Das [TRIBUNALE] hatte den Angeklagten in einem ersten Urteil wegen [REATO] zu [PENA] verurteilt (und [...] angeordnet). • Der Angeklagte wurde wegen [REATO] zu [PENA] verurteilt. • Das [TRIBUNALE] hatte den Angeklagten durch Urteil vom [DATA] wegen [REATO] zu [PENA] schuldig gesprochen. <p><u>Innocenza dell'imputato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Das [TRIBUNALE] hat die Angeklagte [...] von [REATO] freigesprochen. <p><u>Indicazione del ricorrente, del rimedio giuridico e della sentenza impugnata:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagegen richten sich die auf [NORME CHE LEGITTIMANO IL RICORSO] gestützten [RICORSO] [...]
--	--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • La Corte di assise di appello di [LOCALITÀ], con sentenza in data [DATA], confermava [...] • In data [DATA] il [TRIBUNALE] ha confermato la sentenza di primo grado [...] • La Corte d'assise d'appello riteneva che / evidenziava / aveva ribadito [...] <p><u>Giudizio di primo grado e di secondo grado:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Con sentenza in data [DATA] la [CORTE DI APPELLO] confermava la sentenza emessa in data [DATA] con la quale il [GIUDICE] del [TRIBUNALE] [...] aveva condannato [IMPUTATO] alla pena di [...] in ordine al delitto di cui all'art. [...], perché [ESPOSIZIONE DEI FATTI] 	<p>vom [DATA], [N. IDENTIFICATIVO], im Umfang der Berufung wegen [...] Folge und sprach [IMPUTATO] von [...] frei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit (dem angefochtenen) Urteil vom gab das [TRIBUNALE] einer [...] Berufung wegen [...] Folge, hob das [...] Urteil auf und sprach den Angeklagten frei / verwies die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an [TRIBUNALE]. • Mit Urteil vom [DATA] erkannte das [TRIBUNALE] neuerlich des [REATO] schuldig. 	<ul style="list-style-type: none"> • [RICORRENTE] wendet sich mit ihrem zu Ungunsten *** eingelegten Rechtsmittel mit der Sachrüge dagegen, dass [...] • [RICORRENTE] beanstandet zu Recht, dass [...] <p><u>Ripresa del dispositivo (risultato del rimedio giuridico):</u></p> <p><u>Accoglimento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Revisionen haben [...] Erfolg • Das Rechtsmittel [...] hat Erfolg • Die [...] Revision ist erfolgreich. <p><u>Rigetto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die gegen das Urteil gerichtete Revision des [RICORRENTE] hat der Senat [...] als unbegründet verworfen. • Die Revision ist [...] unbegründet. • Die Revisionen der [RICORRENTE] bleiben ohne Erfolg / erfolglos. • Das zulässige Rechtsmittel bleibt ohne Erfolg.
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Con sentenza in data [DATA], la [TRIBUNALE], in parziale riforma della sentenza [DATA] del [TRIBUNALE] assolveva [...] • La Corte di merito, nella prima parte della sentenza, ha riportato i contenuti della sentenza di primo grado. • La Corte di merito, dopo aver analiticamente riportato la motivazione della sentenza di grado ed i motivi di appello, riteneva che [...] <p><u>Utilizzo del ricorso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [RICORRENTE O SUO RAPPRESENTANTE LEGALE], chiedendone [...] con il primo motivo, per [...] 		<ul style="list-style-type: none"> • Die Revision der [RICORRENTE] hat keinen Erfolg. <p><u>Accoglimento parziale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie erzielt mit der Sachrüge nur einen geringen gewichtigen Teilerfolg. • Die [...] Revisionen [...] führen zu [...], bleiben aber im Übrigen erfolglos. <p><u>Contenuto delle sentenze delle istanze precedenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach den Feststellungen (des [TRIBUNALE]) [...] • Das [TRIBUNALE] hatte in diesem Urteil zur Tat des Angeklagten Folgendes festgestellt: [...] • In dem (nunmehr) angefochtenen Urteil hat das [TRIBUNALE] festgestellt: [...] • Das [TRIBUNALE] hat folgende Feststellungen und Wertungen getroffen: [...]
--	---	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Avverso detta / tale / la sentenza, ha interposto / proposto ricorso per cassazione l'imputato, pel tramite / a mezzo del [RAPPRESENTANTE LEGALE] / Nell'interesse di [...] è stato proposto ricorso per cassazione affidato a [num.] motivi. • [RICORRENTE] ricorre per mezzo di [RAPPRESENTANTE LEGALE] e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di [N.] motivi. • Ricorre per cassazione [RICORRENTE] e deduce: [...] <p><u>Motivi di ricorso in forma di elenco:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • con il secondo / terzo / quarto etc. motivo di ricorso ha contestato / è stato/a contestato/a ... / denuncia / impugna ... • con il primo / secondo etc. si lamenta / lamenta / deduce ... <p><u>Motivi di ricorso in forma di testo unico:</u></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Dem Schuldspruch liegen folgende Feststellungen zu Grunde: [...]
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • si coglie in primo luogo la deduzione quanto al fatto che [...] • non poteva quindi essere ritenuta [...] • su [...] viene fatto notare che [...] / viene lamentato che [...] / viene poi considerato che [...] 		
<u>Diritto</u>	<p>CONSIDERATO IN DIRITTO / DIRITTO / OSSERVA IN DIRITTO / MOTIVI DELLA DECISIONE</p> <p><u>Ricorso fondato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il ricorso è fondato. <p><u>Ricorso fondato parzialmente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il ricorso deve essere accolto nei limiti che saranno precisati. <p><u>Ricorso infondato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono infondati i motivi [...] • Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. • [Il ricorso è] destituito di fondamento e va rigettato. 	<p><u>Legittimazione della domanda di ricorso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Den Schuldspruch bekämpft der [RICORRENTE] mit einer auf § [...] gestützten Nichtigkeitsbeschwerde • Der dagegen aus dem Gründen der [...] § [...] erhobenen Nichtigkeitsbeschwerde [...] kommt [...] Berechtigung zu. • Dagegen richtet sich die auf [...] gestützte Nichtigkeitsbeschwerde des [RICORRENTE]. <p><u>Ripresa del dispositivo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Nichtigkeitsbeschwerde war daher zu verwerfen. 	<p><u>Inizio delle motivazioni di diritto e considerazioni sul rimedio giuridico:</u></p> <p><u>Risultato del rimedio giuridico:</u></p> <p><u>Accoglimento del ricorso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Revisionen sind mit der Sachrüge jeweils begründet und führen zur Urteilsaufhebung. • Die Revision ist begründet. • Das vom [RAPPRESENTANTE LEGALE] vertretene Rechtsmittel der [RICORRENTE] hat Erfolg. • Die Verurteilung / die Annahme des [TRIBUNALE] hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.

	<ul style="list-style-type: none"> • [Il ricorso è] da rigettare. • I motivi di ricorso [...] sono infondati. • La Corte rileva che i motivi di impugnazione risultano infondati. <p><u>Premesse alle motivazioni di diritto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • È opportuno premettere che [...] • Deve essere preliminarmente stabilito, se il fatto è stato correttamente ricostruito nei suoi passaggi. • Deve essere preliminarmente rilevato che correttamente i giudici del merito hanno [...] • La Corte di assise di appello ha accertato che [...] <p><u>Argomentazione relativa ai singoli motivi di ricorso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono infondate [...] • È inammissibile il [N.] motivo che [...] 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Berufungen waren auf die Aufhebung des Strafausspruchs zu verweisen. <p><u>Decisione sui costi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kostenentscheidung / Kostenersatzpflicht / Kostenausspruch beruht auf § [...]. • Die Kostenentscheidung ist § [...] begründet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Schuldspruch hält sachlich-rechtlicher Überprüfung nicht stand <p><u>Rigetto del ricorso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die auf die Sachrüge und auch auf Verfahrensrügen gestützten Revisionen bleiben erfolglos. • Die Nachprüfung des Urteils aufgrund der auf die Sachrüge gestützten Rechtsmittel hat keinen Rechtsfehler zum Vorteil des [RICORRENTE] ergeben. • Die auf die Sachrüge und [...] bleiben erfolglos. • Der Freispruch [...] ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.. • [...] hält revisionsrechtlicher Überprüfung stand. • Die Revision ist unbegründet. <p><u>Introduzione delle considerazioni giuridiche:</u></p>
--	--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Appare invece infondato [...] • Il motivo di ricorso prospetta [...] e non evidenzia [...] • Quanto al [N.] motivo [...] • La deduzione è inammissibile [...] <p><u>Riferimenti ai compiti della Corte di Cassazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il giudizio demandato a questa Corte • Neppure spetta a questa Corte [...] • Secondo (l'ormai costante / la costante) la giurisprudenza di questa Corte [...] • Nella giurisprudenza di questa Corte [...] <p><u>Conclusione delle argomentazioni</u></p> <p><u>Rigetto dei motivi di ricorso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • [...] è dunque infondata. • [...] sono/è dunque inammissibili/e. • Ne discende / consegue il rigetto del [N.] motivo. 		<ul style="list-style-type: none"> • Diese Vorgehensweise begegnet [...] durchgreifenden rechtlichen Bedenken. • Die Annahme des [TRIBUNALE] / Diese Vorgehensweise begegnet (durchgreifenden / keinen) rechtlichen Bedenken. <p><u>Argomentazione delle considerazioni giuridiche alla base del giudizio del BGH:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Darauf kommt es zur Anwendung von § [...] (nicht) an. • § [...] kommt zur Anwendung. • [...] ist rechtlich (nicht) zu beanstanden. • Das Urteil hat keinen Bestand. • Es ist von Rechts wegen nicht zu beanstanden, dass [...] • [...] nicht rechtsfehlerfrei festgestellt. • Der Beschwerdeführer rügt zu Recht, dass [...]
--	--	--	---

<ul style="list-style-type: none"> • Anche il [N.] motivo deve essere, pertanto, rigettato. • Anche il [N.] motivo di gravame / ricorso [...] è privo di pregio e va rigettato. • Parimenti destituito di fondamento è il [N.] motivo di impugnazione. • Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato per [...] • Il ricorso è dunque inammissibile. <p><u>Accordo con il giudizio delle istanze precedenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Corretta è stata dunque [...] • Parimenti ineccepibile [...] <p><u>Anticipazione del dispositivo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A conclusione di quanto fin qui argomentato [...] • Conclusivamente: il ricorso merita il rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado. 		<ul style="list-style-type: none"> • Der Rüge liegt das folgende Verfahrensgeschehen zugrunde: [...] • Sie beanstandet zu Recht, dass [...] <p><u>Fine dell'argomentazione e ripresa del dispositivo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Daher müssen [...] entfallen • Dies hat die Aufhebung des angefochtenen Urteils zur Folge. • Dieser Rechtsfehler führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils / Urteilsaufhebung. • Auf diesem Rechtsfehler kann das Urteil beruhen. • Zu Ende wäre die Vorschrift des § [...] hinfällig. • Hier haben sich allerdings [...] Rechtsfehler im Schuld- oder Strafausspruch ergeben. • Dies ist hier in keiner Richtung der Fall.
--	--	---

<ul style="list-style-type: none"> • Conclusivamente sono da rigettare tutti i ricorsi proposti da [...] • Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata (limitatamente a [...]). • La sentenza impugnata, pertanto, deve essere [...], perché [...] • I ricorsi devono essere pertanto rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. • Il ricorso va [...] rigettato e il ricorrente condannato [...] al pagamento delle spese processuali. • Al rigetto del ricorso segue per legge [...] la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio da [...] <p><u>Indicazioni per giudice del rinvio:</u></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Der Senat hat von § [...] Gebrauch gemacht und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das [TRIBUNALE] zurückverwiesen. <p><u>Indicazioni al giudice del rinvio a giudizio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Senat sieht jedoch Anlass, darauf hinzuweisen, dass der Tatrichter [...] • Der neue Tatrichter wird den festzustellenden Sachverhalt wiederum unter allen rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen haben. • Für die neue Hauptverhandlung weist der Senat auf Folgendes darauf: • Die Sache bedarf neuer Aufklärung und Bewertung. <p><u>Decisione sui costi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • *** hat die Kosten des (erfolgslosen) Rechtsmittels zu tragen und die insoweit entstandenen notwendigen Auslagen zu tragen.
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Il giudice del rinvio dovrà esaminare [...] 		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kosten- und Auslagenentscheidung trägt [...] • Die Kosten der Revision [...] und die dadurch entstandenen Auslagen waren [...] aufzuerlegen.
<u>Dispositivo</u> (IT)	<u>Decisione sul ricorso:</u> <u>Accoglimento del ricorso:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Annulla la sentenza (impugnata) (limitatamente a) [...] e rinvia per nuovo giudizio [...] a [TRIBUNALE DI RINVIO A GIUDIZIO]. Rigetta nel resto il ricorso. • Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché [...] • Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a [...] <u>Rigetto del ricorso:</u> <ul style="list-style-type: none"> • (La Corte) rigetta il ricorso / dichiara inammissibile il ricorso. <u>Decisione sui costi:</u>		

	<ul style="list-style-type: none"> • Condanna il / la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio da [...] che liquida in Euro [IMPORTO], oltre accessori come per legge. • [...] e condanna il / la ricorrente al pagamento delle spese processuali / del procedimento, (nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio [...] da [...] e liquidate in Euro [IMPORTO], oltre accessori come per legge). 		
<u>Chiusa finale</u>	<p>Così deciso in Roma, il [DATA]. Depositato in Cancelleria il [DATA]</p>	<p>Oberster Gerichtshof, Wien, am [DATA] Dr. *** (Presidente del senato) Für die Richtigkeit der Ausfertigung die Leiterin der Geschäftsabteilung:</p>	Firme dei giudici

A.2. Analisi sintattica connettori

Tabella 2: Lista dei connettori presenti nel corpus di sentenze italiane

<u>Connettore</u>	<u>Annotazioni</u>	<u>Classe sintattica</u>	<u>Occorrenze</u>	<u>Percentuale (%)</u>
A meno che		Locuzione congiuntiva	2	0,0039
A tal fine		Locuzione congiuntiva	3	0,0058
Ad esempio		Locuzione avverbiale	4	0,0077
Addirittura	2 > se non addirittura	Avverbio	4	0,0077
Al contrario		Locuzione avverbiale	1	0,0019
Alfine	1 > inciso	Avverbio	1	0,0019
Alla fine		Locuzione avverbiale	2	0,0039
Allorchè		Congiunzione	2	0,0039
Allorquando		Congiunzione	2	0,0039
Almeno		Avverbio	5	0,0097
Altresi	3 > ma altresì; 5 > incisi	Avverbio	15	0,029
Altrettanto	2 > e(d) altrettanto	Avverbio	3	0,0058
Altrimenti	1 > inciso	Avverbio	2	0,0039
Anche	11 > ma anche; 1 > e anche; 1 > o anche; 5 > anche solo; 2 anche perché	Congiunzione	149	0,2876
Anche se		Locuzione congiuntiva	4	0,0077
Ancora		Avverbio	20	0,0386
Ancorchè		Congiunzione	3	0,0058
Anzi	3 > e(d) anzi	Avverbio	7	0,0135

Anziché		Congiunzione	3	0,0058
Anzitutto	1 > inciso	Avverbio	2	0,0039
Atteso che / attesochè		Congiunzione	8	0,0154
Bensì		Congiunzione	9	0,0174
Cioè	2 > e cioè	Congiunzione	4	0,0077
Come	3 > così come	Avverbio	161	0,3108
Comunque	6 > e comunque; 2 > o comunque; 3 > inciso	Avverbio	23	0,0444
Conclusivamente	4 > inizio frase; 1 > inciso	Avverbio	5	0,0097
Conseguentemente	2 > inciso, 1 > a inizio frase	Avverbio	4	0,0077
Così	3 > così come	Avverbio	45	0,0869
Cosicchè		Congiunzione	1	0,0019
D'altra parte	3 > inizio frase; 1 > inciso; 1 > d'altro canto	Locuzione avverbiale	6	0,0116
Da un lato ... dall'altro	1 > da un canto ... dall'altro	Locuzione avverbiale	5	0,0097
Dal momento che	1 > inciso	Locuzione congiuntiva	4	0,0077
Dato che		Locuzione congiuntiva	2	0,0039
Difatti		Congiunzione	4	0,0077
Dopo che	1 > pur dopo che	Locuzione congiuntiva	3	0,0058
Dunque		Congiunzione	26	0,0502
E / ed	88 > ed; 2 > e perché; 40 > e non; 2 > e pertanto; 5 > e quindi; 3 > e(d) anche;	Congiunzione	1288	2,4863
Ebbene	1 > a inizio frase	Congiunzione	1	0,0019
Fin tanto che		Locuzione congiuntiva	1	0,0019
Finchè		Congiunzione	1	0,0019

Fra l'altro	2 > fra l'altro; 1 > tra l'altro	Locuzione avverbiale	3	0,0058
Già		Avverbio	50	0,0965
Giacchè	Nel testo l'occorrenza originale è "giacche" (errore ortografico)	Congiunzione	1	0,0019
In aggiunta	1 > in aggiunta a ciò	Locuzione avverbiale	3	0,0058
In altre parole	2 > in altri termini	Locuzione avverbiale	3	0,0058
In conclusione	2 > a inizio frase	Locuzione avverbiale	2	0,0039
In effetti	1 > a inizio frase	Locuzione avverbiale	1	0,0019
In modo che		Locuzione congiuntiva	2	0,0039
In ogni caso	2 > a inizio frase	Locuzione avverbiale	7	0,0135
In particolare	9 > inciso; 3 > e in particolare	Locuzione avverbiale	19	0,0367
In quanto		Locuzione congiuntiva	30	0,0579
In ragione del fatto che		Locuzione congiuntiva	2	0,0039
In realtà	1 > a inizio frase	Locuzione avverbiale	6	0,0116
In seguito		Locuzione avverbiale	2	0,0039
In tal modo	2 > a inizio frase	Locuzione congiuntiva	4	0,0077
Infatti		Congiunzione	19	0,0367
Infine	3 > a inizio frase	Avverbio	15	0,029
Innanzitutto	/ 1 > innanzitutto; 5 >	Avverbio	6	0,0116

Innanzi tutto	innanzi tutto			
Inoltre	2 > a inizio frase	Avverbio	9	0,0174
Insomma		Avverbio	4	0,0077
Invece	1 > invece che	Avverbio	24	0,0463
Invero		Avverbio	8	0,0154
Ma	11 > ma anche; 3 > ma solo; 2 > ma soltanto; 1 > ma perché; 1 > ma come; 2 > ma altresì	Congiunzione	96	0,1853
Mentre		Congiunzione	36	0,0695
Nè	12 > a inizio frase	Congiunzione	44	0,0849
Neanche		Avverbio e congiunzione	2	0,0039
Neppure	2 > a inizio frase; 4 > e neppure; 2 > ma neppure	Avverbio e congiunzione	25	0,0483
Non solo ... ma anche/neppure	5 > non solo ... ma; 9 > non solo ... ma anche; 2 > non solo ... ma neppure; 2 > non soltanto ... ma altresì; 8 > non soltanto ... ma anche	Locuzione congiuntiva	27	0,0521
Nonché		Congiunzione	26	0,0502
Nondimeno	1 > inciso	Congiunzione	1	0,0019
Nonostante (che)		Congiunzione	1	0,0019
O		Congiunzione	169	0,3262
Onde		Congiunzione	2	0,0039
Ora		Avverbio	9	0,0174
Ormai		Avverbio	5	0,0097
Ossia		Congiunzione	2	0,0039
Ove		Avverbio	5	0,0097
Ovvero		Congiunzione	7	0,0135
Ovverosia		Congiunzione	1	0,0019
Particolarmente		Avverbio	4	0,0077

Per il fatto che		Locuzione congiuntiva	1	0,0019
Per l'appunto	1 > inciso	Locuzione avverbiale	1	0,0019
Per quanto		Locuzione	10	0,0193
Peraltro / per altro	1 > per altro	Avverbio	13	0,0251
Perché	2 > sia perché; 2 > e perché; 1 > ma perché; 2 > anche perché; 1 > non solo perché;	Congiunzione	50	0,0965
Però	3 > inciso	Congiunzione	6	0,0116
Persino		Avverbio	3	0,0058
Pertanto	5 > a inizio frase; 12 > inciso	Congiunzione	23	0,0444
Piuttosto che		Locuzione congiuntiva	2	0,0039
Poi	4 > inciso	Avverbio	34	0,0656
Poiché		Congiunzione	24	0,0463
Prima	2 > appena prima; 1 > prima ancora che	Avverbio	12	0,0232
Pure	4 > sia pure; 1 > se pure; 1 > quando pure; 1 > che pure; 2 > pur se; 1 > pur sempre; 1 > ma pur sempre; 1 > e pur; 32 > pur	Avverbio	43	0,083
Qualora		Congiunzione	4	0,0077
Quand'anche		Locuzione congiuntiva	1	0,0019
Quando	2 > solo quando; 1 > anche quando; 1 > e quando	Congiunzione	38	
Quantomeno	1 > o quantomeno	Locuzione	5	0,0097

		avverbiale		
Quindi		Avverbio e congiunzione	29	0,056
Se	1 > se ... o meno; 13 > se non; 1 > se pure; 3 > solo se	Congiunzione	47	0,097
Sebbene		Congiunzione	2	0,0039
Senonchè	1 > a inizio frase	Congiunzione	2	0,0039
Senza che		Locuzione congiuntiva	5	0,0097
Seppure		Congiunzione	3	0,0058
Sia ... sia	Nel conteggio delle occorrenze è compresa anche la variante “sia ... che”	Congiunzione	12	0,0232
Sicchè		Congiunzione	8	0,0154
Siccome		Congiunzione	4	0,0077
Solamente		Avverbio	1	0,0019
Solo		Avverbio	61	0,1178
Soltanto		Avverbio	35	0,0676
Soprattutto		Avverbio	2	0,0039
Subito		Avverbio	9	0,0174
Tanto che		Locuzione congiuntiva	1	0,0019
Tantomeno		Avverbio	1	0,0019
Tuttavia		Congiunzione	18	0,0347
Vale a dire		Locuzione congiuntiva	2	0,0039
Viceversa		Avverbio	1	0,0019
Totale			3030	5,7761

Tabella 3: Lista dei connettori presenti nel corpus di sentenze austriache

<u>Connettore</u>	<u>Annotazioni</u>	<u>Classe sintattica</u>	<u>Occorrenze</u>	<u>Percentuale (%)</u>
Aber	2 > aber auch; 1 > aber zugleich	NVA	12	0,0702
Allein		NVA	3	0,0176
Allenfalls	1 > sondern allenfalls	NPA	2	0,0117
Allerdings		NPA	1	0,0059
Als		EG	103	0,6026
Also		NPA	2	0,0117
Auch	1 > wenn auch nur; 1 > auch dann; 1 > auch als; 3 > auch immer; 3 > wenn auch	NNA	50	0,2925
Auch wenn		S	1	0,0059
Ausschließlich		NVA	2	0,0117
Bereits		NVA	20	0,117
Besonders		NPA	4	0,0234
Bloß		NPA	6	0,0351
Da		S	9	0,0527
Dabei		NNA	3	0,0176
Dadurch		NNA	5	0,0293
Dadurch ... dass		S	3	0,0176
Daher	2 > a inizio frase dopo il punto	NNA	12	0,0702
Damals		NNA	1	0,0059
Damit		NNA	2	0,0117
Danach		NNA	9	0,0527
Dann	1 > auch dann ... wenn; 3 > nur dann ... wenn; 1 > dann ... wenn	NPA	6	0,0351
Darauf		NNA	1	0,0059
Daraufhin		NNA	1	0,0059

Darüber hinaus		NNA	2	0,0117
Dazu		NNA	6	0,0351
Dazu ... dass		S	1	0,0059
Demgegenüber		NPA	3	0,0176
Demgemäß		NNA	1	0,0059
Demnach	1 > demnach auch; 2 > demnach nicht; 1 > demnach nur	NNA	11	0,0644
Demzufolge		NNA	2	0,0117
Denn		EG	4	0,0234
Dennoch		NNA	1	0,0059
Deshalb	1 > schon deshalb	NNA	1	0,0059
Doch	1 > doch dazu	EG	2	0,0117
Ebenso		NNA	3	0,0176
Einerseits ... andererseits		NPA	2	0,0117
Entweder ... oder		K	1	0,0059
Erst	3 > oder erst; 1 > und erst; 1 > erst ... wenn	NNA	7	0,041
Etwa		NVA	4	0,0234
Gar	3 > gar nicht	NVA	4	0,0234
Gerade		NNA	2	0,0117
Gleichfalls		NNA	1	0,0059
Hiezu		NPA	1	0,0059
Hingegen		NPA	2	0,0117
Im Übrigen		NPA	9	0,0527
Indem	2 > a inizio frase dopo il punto	S	10	0,0585
Indes		NPA	2	0,0117
Insbesondere		NPA	3	0,0176
Insoweit		NNA	2	0,0117
Jedenfalls	1 > jedenfalls als; 1 > jedenfalls aber	NPA	4	0,0234

Jedoch	2 > jedoch nicht; 1 > jedoch lediglich	NPA	9	0,0527
Kaum		EG	1	0,0059
Lediglich	1 > jedoch lediglich	NVA	4	0,0234
Mittlerweile		NNA	1	0,0059
Nachdem		S	2	0,0117
Nämlich		NVA	11	0,0644
Noch	1 > zwar noch; 1 > und noch; 2 > noch nicht	NPA	9	0,0527
Nunmehr		NNA	5	0,0293
Nur	1 > wenn auch nur; 3 > nur dann ... wenn	NPA	14	0,0819
Obgleich		S	1	0,0059
Obwohl		S	2	0,0117
Oder		K	38	0,2223
Ohne dass		S	1	0,0059
Ohnedies		NNA	1	0,0059
Ohnehin		NNA	2	0,0117
schon	1 > schon deshalb; 1 > entweder schon ... oder	NPA	5	0,0293
Selbst		NVA	8	0,0468
So	1 > so ... dass	NNA	3	0,0176
Sodann		NPA	4	0,0234
Sodass		P	5	0,0293
Sofern		S	3	0,0176
Sogar		NVA	2	0,0117
Sogleich		NNA	1	0,0059
Somit	2 > somit auch	NNA	8	0,0468
Sondern		K	10	0,0585
Sonst		NNA	1	0,0059
Soweit		S	9	0,0527
Sowie		K	39	0,2282
Sowohl ... als	1 > Sowohl ... wie auch	K	6	0,0351

auch				
Stattdessen		NNA	1	0,0059
Teils ... teils		NNA	4	0,0234
Überdies		NPA	3	0,0176
Übrigens		NPA	1	0,0059
Und	2 > und auch	K	314	1,837
Und zwar		EG	4	0,0234
Vielmehr		NNA	5	0,0293
Während		S	3	0,0176
Währenddessen		NPA	1	0,0059
Weder ... noch	1 > weder ... somit auch + negazione	EG	4	0,0234
Weil		S	16	0,0936
Weiterhin		NNA	2	0,0117
Wenn		S	14	0,0819
Wenn ... auch		S	3	0,0176
Weshalb		P	3	0,0176
Wie	5 > wie bereits (in incisi)	K	28	0,1638
Wieder		EG	1	0,0059
Wobei		P	8	0,0468
Wodurch		P	5	0,0293
Wogegen		P	1	0,0059
Wonach		P	7	0,041
Woraufhin		P	1	0,0059
Zudem	1 > zudem auch	NPA	1	0,0059
Zumal		NVA	1	0,0059
Zumindest		NPA	1	0,0059
Zunächst		NNA	2	0,0117
Zwar		NPA	3	0,0176
Totale			991	5,8004

Tabella 4: Lista dei connettori presenti nel corpus di sentenze tedesche

<u>Connettore</u>	<u>Annotazioni</u>	<u>Classe sintattica</u>	<u>Occorrenze</u>	<u>Percentuale (%)</u>
Aber	3 > aber auch; 2 > aber stets; 1 > aber insbesondere; 1 > aber sonst; 3 > aber nicht	NVA	21	0,0935
Allein		NVA	14	0,0623
Allenfalls		NPA	2	0,0089
Allerdings	2 > a inizio di frase dopo il punto; 2 > allerdings nicht; 2 > allerdings weder ... noch	NPA	8	0,0356
Als	3 > mehr als; 1 > nur als; 2 > anders als; 2 > comparativo + als; 2 > nicht als; 1 > nur dann als;	EG	115	0,5121
Als	2 > a inizio frase dopo il punto	S	6	0,0267
Alsbald		NNA	2	0,0089
Also		NPA	1	0,0045
Auch	2 > dann; 2 > nicht auch; 1 > zwar auch; 2 > wie auch; 2 > auch sonst; 2 > auch nur; 1 > sondern auch; 2 > wenn auch; 22 > a inizio frase dopo il punto	NNA	123	0,5477
Auch wenn		S	3	0,0134
Ausschließlich	1 > ausschließlich deshalb	NVA	6	0,0267
Außerdem	2 > a inizio frase dopo il punto	NNA	4	0,0178
Bereits	2 > bereits dann ... , wenn	NVA	23	0,1024
Besonders		NPA	7	0,0311
Bevor		S	4	0,0178
Beziehungsweise (bzw.)	1 > forma abbreviata	EG	5	0,0223

Bis		S	2	0,0089
Da	1 > auch	S	11	0,049
Dabei	4 > a inizio frase dopo il punto	NNA	10	0,0445
Dadurch		NNA	3	0,0134
Dadurch ... dass		S	4	0,0178
Dagegen	1 > dass; 2 > a inizio frase dopo il punto	NPA	6	0,0267
Daher	3 > Inizio frase dopo il punto	NNA	13	0,0579
Damals		NNA	3	0,0134
Damit		NNA	7	0,0311
Damit		S	1	0,0045
Danach	5 > a inizio frase dopo il punto	NNA	14	0,0623
Dann	2 > a inizio frase dopo il punto; 2 > nur dann ... , wenn; 2 > auch dann; 2 > nur dann; 2 > bereits dann; 1 > jedoch dann; 1 > und dann; 1 > erst dann; 6 > dann ... wenn	NPA	18	0,0802
Daraufhin		NNA	1	0,0045
Darüber hinaus	2 > a inizio frase dopo il punto	NNA	4	0,0178
Das heißt (d.h.)		K	1	0,0045
Dazu		NNA	5	0,0223
Dazu, dass		S	2	0,0089
Dazwischen		NNA	1	0,0045
Demgegenüber	1 > demgegenüber, wenn	NPA	1	0,0045
Demnach		NNA	1	0,0045
Denn		EG	9	0,0401
Dennoch		NNA	2	0,0089
Deshalb	4 > a inizio frase dopo il punto; 2 > deshalb nicht; 1 > deshalb nochmals; 1 > schon deshalb	NNA	14	0,0623
Doch		EG	2	0,0089

Ebenfalls	1 > a inizio frase dopo il punto; 1 > ebenfalls nicht	NNA	4	0,0178
Ebenso	2 > a inizio frase dopo il punto	NNA	5	0,0223
Einerseits ... zum anderen / andererseits	1 > einerseits ... andererseits; 1 > einerseits ... zum anderen	NPA	2	0,0089
einmal		NNA	1	0,0045
Endlich		NPA	1	0,0045
Entweder ... oder		K	2	0,0089
Erst		NNA	5	0,0223
Etwa		NVA	16	0,0713
Ferner		NNA	3	0,0134
Gar		NVA	1	0,0045
Gerade		NNA	3	0,0134
Gleichermaßen		NNA	1	0,0045
Gleichfalls		NNA	1	0,0045
Gleichwohl	2 > a inizio frase dopo il punto	NNA	5	0,0223
Hierbei		NNA	1	0,0045
Hierdurch		NNA	5	0,0223
Hierfür		NPA	6	0,0267
Hiermit		NNA	2	0,0089
Hierzu	3 > a inizio frase dopo il punto	NPA	12	0,0534
Hingegen	1 > a inizio frase dopo il punto	NPA	4	0,0178
Im Übrigen	3 > a inizio frase dopo il punto	NPA	6	0,0267
Indem		S	6	0,0267
Indes		NPA	9	0,0401
Indessen		NPA	1	0,0045
Infolgedessen	2 > a inizio frase dopo il punto	NPA	2	0,0089
Insbesondere	2 > a inizio frase dopo il punto	NPA	13	0,0579
Insoweit	3 > A inizio frase dopo il punto; 1 > auch insoweit	NNA	28	0,1247
Jedenfalls	1 > a inizio frase dopo il punto; 1 > oder jedenfalls; 1 >	NPA	10	0,0445

	jedenfalls soweit; 1 > zudem jedenfalls			
Jedoch	1 > jedoch lediglich; 7 > jedoch nicht; 1 > jedoch dann ... wenn; 2 > a inizio frase dopo il punto	NPA	26	0,1158
Kaum	2 > kaum + Adj in -bar	EG	3	0,0134
Lediglich	1 > nicht lediglich ... , sondern; 1 > jedoch lediglich; 1 > vielmehr lediglich	NVA	13	0,0579
Mindestens		NPA	1	0,0045
Mithin		NPA	4	0,0178
Mittlerweile		NNA	2	0,0089
Nachdem	5 > a inizio frase dopo il punto	S	6	0,0267
Nämlich		NVA	3	0,0134
Noch	1 > nur noch; 1 > selbst wenn noch; 1 > nur noch; 1 > kaum noch; 1 > zwar noch	NPA	23	0,1024
Nun	1 > a inizio frase dopo il punto	NPA	3	0,0134
Nunmehr	1 > a inizio frase dopo il punto	NNA	5	0,0223
Nur	2 > zwar nur dann ... , wenn; 1 > nur noch; 2 > auch nur	NPA	41	0,1826
Obwohl	1 > a inizio frase dopo il punto	S	6	0,0267
Oder		K	42	0,187
Ohne dass		S	1	0,0045
Schließlich		NPA	5	0,0223
Schon	1 > a inizio frase dopo il punto	NPA	10	0,0445
Selbst wenn		S	4	0,0178
So	1 > so wie	NNA	13	0,0579
Sodann	3 > a inizio frase dopo il punto	NPA	8	0,0356
Sodass / so dass	5 > so dass; 1 > sodass	P	6	0,0267
Sofern		S	2	0,0089
Sofort		NNA	2	0,0089

Sogleich		NNA	1	0,0045
Solange		NNA	1	0,0045
Somit		NNA	1	0,0045
Sondern		K	9	0,0401
Sonst	2 > auch sonst; 1 > aber sonst	NNA	3	0,0134
Soweit	5 > a inizio frase dopo il punto	S	12	0,0534
Sowie		K	25	0,1113
Sowieso		NNA	1	0,0045
Später		NNA	5	0,0223
Überdies	1 > a inizio frase dopo il punto	NPA	2	0,0089
Überhaupt		NPA	1	0,0045
Und		K	387	1,7234
Vielmehr	3 > a inizio frase dopo il punto; 1 > vielmehr lediglich	NNA	6	0,0267
Vor allem		NPA	2	0,0089
Während		S	6	0,0356
Währenddessen		NPA	1	0,0045
Weder ... noch		EG	7	0,0311
Weil		S	22	0,098
Weiter	1 > a inizio frase dopo il punto	NNA	6	0,0267
Weiterhin	1 > a inizio frase dopo il punto	NNA	3	0,0134
Wenigstens		NPA	1	0,0045
Wenn		S	32	0,1425
Wenn auch		S	2	0,0089
Weshalb		P	2	0,0089
Wie		K	20	0,0891
Wieder		EG	6	0,0267
Wiederum		NPA	3	0,0134
Wobei		P	3	0,0134
Wonach		P	1	0,0045
Worauf		P	1	0,0045
Zudem		NPA	9	0,0401
Zum Beispiel		NPA	1	0,0045

Zum einen ... zum anderen		NPA	2	0,0089
Zumal		NVA	1	0,0045
Zumindest	Forma alternativa di <i>zum</i> <i>Mindesten</i>	NPA	7	0,0311
Zunächst	1 > a inizio frase dopo il punto	NNA	8	0,0356
Zuvor		NNA	6	0,0267
Zwar		NPA	16	0,0713
Totale			1485	6,623

A.3. Analisi semantica dei connettori

Tabella 5: Analisi semantica dei connettori presenti nel corpus di sentenze italiane

<u>Metacomunicativi</u>		<u>Temporali</u>		<u>Relazioni additive</u>								<u>Disgiuntivi</u>	
				Additivi		Additivi negativi		Avversativi		Comitativi			
i													
Ad esempio	4	Alfine	1	Addirittura	4	Neanche	2	Al contrario	1			Nè	44
Cioè	4	Alla fine	2	Almeno	5	Neppure	25	Altrimenti	2			O	169
Fra l'altro	3	Allorchè	2	Altresi	15	Non solo ... ma anche / neppure	27	Anzi	7			Ovvero	3
In altre parole	3	Allorquando	2	Altrettanto	3	Senza che	5	Anziché	3			Piuttosto che	2
In effetti	1	Ancora	20	Anche	149	Tantomeno	1	Bensi	9				
Ossia	2	Dopo che	3	Anzitutto	2			D'altra parte	6				
Ovvero	4	Fin tanto che	1	Come	161			Da un lato ... dall'altro	5				
Ovverosia	1	Finchè	1	E / ed	1288			In realtà	6				
Per l'appunto	1	Già	5	In aggiunta	3			Invece	24				

			0										
Soprattutto	2	In seguito	2	In particolare	19			Ma	96				
Vale a dire	2	Infine	1 5	Inoltre	9			Mentre	30				
		Innanzitutto / Innanzi tutto	6	Invero	8			Nondimeno	1				
		Mentre	6	Nonché	26			Peraltro / per altro	13				
		Ora	9	Particolarmente	4			Però	6				
		Prima	1 2	Persino	3			Soltanto	35				
		Ormai	5	Quantomeno	5			Solamente	1				
		Poi	3 4	Sia ... sia	12			Solo	61				
		Quando	3 8					Tuttavia	18				
		Subito	9					Viceversa	1				
27		218		1716		60		325				218	
0,0521 %		0,4208 %		3,3125 %		0,1158 %		0,6274 %				0,4208 %	

		2101									
		4,0557 %									
<u>Relazioni condizionali</u>											
Condizionali		Causali e consecutivi		Concessivi		Con. di irrilevanza condizionale		Finali e strumentali		Condizionali negativi	
Ove	5	Atteso che / attesochè	8	Anche se	4	Comunque	23	A tal fine	3	A meno che	2
Qualora	4	Conclusivamente	5	Ancorchè	3	In ogni caso	7	In modo che	2		
Se	47	Consequentemente	4	Nonostante (che)	1			In tal modo	4		
		Così	45	Per quanto	10			Onde	2		
		Cosicchè	1	Pure	43			Perché	2		
		Dal momento che	4	Quand'anche	1						
		Dato che	2	Sebbene	2						
		Difatti	4	Senonchè	2						
		Dunque	26	Seppure	3						
		Ebbene	1								

		Giacchè	1								
		In conclusione	2								
		In quanto	30								
		In ragione del fatto che	2								
		Infatti	19								
		Insomma	4								
		Per il fatto che	1								
		Perchè	48								
		Pertanto	23								
		Poiché	24								
		Quindi	29								
		Sicchè	8								
		Siccome	4								
		Tanto che	1								
56		296		69		30		13		2	
0,1081 %		0,5714 %		0,1332 %		0,0579		0,0251 %		0,0039 %	
466											
0,8995 %											

Tabella 6: Analisi semantica dei connettori presenti nel corpus di sentenze austriache

<u>Metacomunicati</u> <u>vi</u>		<u>Temporal</u>		<u>Relazioni additive</u>								<u>Disgiuntivi</u>	
				Additivi		Additivi negativi		Avversativi		Comitati vi			
Etwa	4	Bereits	20	Als	103	Ohne dass	1	Aber	12	Dabei	3	Entweder ... oder	1
Im Übrigen	9	Damals	1	Auch	50	Sondern	10	Allein	3	Wobei	8	Oder	38
Übrigens	1	Dann	6	Besonders	4	Stattdessen	1	Allerdings	1				
Und zwar	4	Darauf	1	Darüber hinaus	2	Vielmehr	5	Bloß	6				
		Daraufhin	1	Dazu	6	Weder ... noch	4	Demgegenüber	3				
		Erst	7	Dazu ... dass	1			Doch	2				
		Gerade	2	Ebenso	3			Einerseits ... andererseits	2				
		Kaum	1	Gar	4			Hingegen	2				
		Mittlerweil e	1	Gleichfalls	1			Indes	2				
		Nachdem	2	Insbesondere	3			Jedoch	9				
		Noch	9	Insoweit	2			Nur	14				

	Nunmehr	5	Lediglich	4			Während	1					
	Schon	5	Selbst	8			Wieder	1					
	Sodann	4	Sogar	2			Wogegen	1					
	Sogleich	1	Sowie	39			Zwar	3					
	Während	2	Sowohl ... als auch	6									
	Währenddessen	1	Teils ... teils	4									
	Wonach	7	Überdies	3									
	Woraufhin	1	Und	314									
	Zunächst	2	Weiterhin	2									
			Wie	28									
			Zudem	1									
			Zumal	1									
			Zumindest	1									
18	79	592	21	62	11	39							
0,1053 %	0,4622 %	3,4634 %	0,1229 %	0,3627 %	0,0644 %	0,2282 %							
		686											
		4,0134 %											
<u>Relazioni condizionali</u>													
Condizionali	Causali e consecutivi	Concessivi	Con. di irrilevanza	Finali e strumentali	Condizionali negativi								

						condizionale					
So	3	Also	2	Auch wenn	1	Jedenfalls	4	Dadurch	5	Allenfalls	2
Sofern	3	Da	9	Dennoch	1	Ohnedies	1	Dadurch ... dass	3	Ausschließlich	2
Soweit	9	Daher	12	Obgleich	1	Ohnehin	2	Damit	2	Sonst	1
Wenn	14	Danach	9	Obwohl	2			Hiezu	1		
		Demgemäß	1	Wenn ... auch	3			Indem	10		
		Demnach	11					Wodurch	5		
		Demzufolge	2								
		Denn	4								
		Deshalb	1								
		Nämlich	11								
		Sodass	5								
		Somit	8								
		Weil	16								
		Weshalb	3								
29		94		8		7		26		5	
0,1697 %		0,5499 %		0,0468 %		0,041 %		0,1521 %		0,0293 %	

169
0,9888 %

Tabella 7: Analisi semantica dei connettori presenti nel corpus di sentenze tedesche

<u>Metacomunicativi</u>		<u>Temporali</u>		<u>Relazioni additive</u>								<u>Disgiuntivi</u>	
				<u>Additivi</u>		<u>Additivi negativi</u>		<u>Avversativi</u>		<u>Comitativi</u>			
Das heißt (d.h.)	1	Als	6	Als	115	Ohne dass	1	Aber	21	Dabei	10	Beziehungsweise (bzw.)	5
Etwa	16	Alsbald	2	Auch	123	Sondern	9	Allein	14	Hierbei	1	Entweder ... oder	2
Im Übrigen	6	Bereits	23	Außerdem	4	Vielmehr	6	Allerdings	8	Wobei	3	Oder	42
Überhaupt	1	Bevor	4	Besonders	7	Weder ... noch	7	Dagegen	6				
Zum Beispiel	1	Bis	2	Darüber hinaus	4			Demgegenüber	1				
		Damals	3	Dazu	5			Doch	2				
		Danach	8	Dazu, dass	2			Einerseits ... zum anderen / andererseits	2				

		Dann	18	Ebenfalls	4			Hingegen	4				
		Daraufhin	1	Ebenso	5			Indes	9				
		Dazwischen	1	Ferner	3			Indessen	1				
		einmal	1	Gar	1			Jedoch	26				
		Endlich	1	Gleichermaßen	1			Nur	41				
		Erst	5	Gleichfalls	1			Während	3				
		Gerade	3	Insbesondere	13			Wieder	6				
		Kaum	3	Insoweit	28			Wiederum	3				
		Mittlerweile	2	Lediglich	13			Zwar	16				
		Nachdem	4	Mindestens	1								
		Noch	23	Sowie	25								
		Nun	3	Überdies	2								
		Nunmehr	5	Und	387								
		Schließlich	5	Vor allem	2								
		Schon	10	Weiter	6								
		Sodann	8	Weiterhin	3								
		Sofort	2	Wenigstens	1								
		Sogleich	1	Wie	20								
		Solange	1	Zudem	9								
		Später	5	Zum einen ... zum anderen	2								

		Während	3	Zumal	1								
		Währenddessen	1	Zumindest	7								
		Wonach	1										
		Worauf	1										
		Zunächst	8										
		Zuvor	6										
25		170		795		23		163		14		49	
0,1113 %		0,757 %		3,5403 %		0,1024 %		0,7259 %		0,0623 %		0,2182 %	
						995							
						4,4309 %							

Relazioni condizionali

Condizionali		Causali e consecutivi		Concessivi		Con. di irrilevanza condizionale		Finali e strumentali		Condizionali negativi	
So	13	Also	1	Auch wenn	3	Jedenfalls	10	Dadurch	3	Allenfalls	2
Sofern	2	Da	11	Dennoch	2	Selbst wenn	4	Dadurch ... dass	4	Ausschließlich	6
Soweit	12	Daher	13	Gleichwohl	5	Sowieso	1	Damit	1	Sonst	3
Wenn	32	Danach	6	Obwohl	6			Damit	7		
		Demnach	1	Wenn auch	2			Hierdurch	5		
		Denn	9					Hierfür	6		
		Deshalb	14					Hiermit	2		

		Infolgedessen	2					Hierzu	12		
		Mithin	4					Indem	6		
		Nachdem	2								
		Nämlich	3								
		Sodass / so dass	6								
		Somit	1								
		Weil	22								
		Weshalb	2								
	59	97		18		15		46		11	
	0,2627 %	0,432 %		0,0802 %		0,0668 %		0,2048 %		0,049 %	
246											
1,0955 %											

Bibliografia

- AAVV (2014). *Diritto Processuale Penale. Parte generale e speciale, manuale di base per la preparazione alla prova orale*. Napoli: Edizioni Giuridiche Simone.
- Bellucci, P. (2005). „La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata“. *Diritto & Formazione*, 5, versione online.
- Benelli, G. e Tonini G. a cura di (2006). *Studi in ricordo di Carmen Sánchez Montero, vol. 1*. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste.
- Bertel, C. / Venier, A. (2013). *Strafprozessrecht*. Vienna: Manz.
- Beulke, W. (2010). *Strafprozessrecht*. Heidelberg: C.F. Müller.
- Birklbauer, A. (2012). *Strafprozessrecht. Eine Einführung für das Grundstudium*. Linz: proLIBRIS.
- Blühdorn, H. / Breindl, E. / Waßner, W. H. (Hrsg.) (2004). *Brücken schlagen. Grundlagen der Konnektorenssemantik*. Berlino / New York: de Gruyter.
- Bongo, G. (2011). „Konnektoren in der deutschen und in der italienischen Wissenschaftssprache (am Beispiel der Einleitungen zu wissenschaftlichen Zeitschriftenaufsätzen)“. In G. Ferraresi (Hrsg.) (2011). 251-288.
- Brambilla, M. e Gerdes, J. e Messina, C. (Hg.) (2013). *Diatopische Variation in der deutschen Rechtssprache*. Berlin: Frank & Timmes.
- Breindl, E. (2004). „Relationsbedeutung und Konnektorenbedeutung: Additivität, Adversativität und Konzessivität“. In H. Blühdorn / E. Breindl / U. H. Waßner (Hrsg.) (2004), 225-254.
- Breindl, E. / Volodina, A. / Waßner, U. H. (2014). *Handbuch der deutschen Konnektoren 2. Semantik der deutschen Satzverknüpfers*. 2 volumi. Berlino / Boston: de Gruyter, 2014.
- Brinker, K. / Antos, G. / Heinemann, W. / Sager, S. F. (hrsg.) (2000). *Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. 1. Halbband*. Berlin/New York: De Gruyter Mouton
- Busse, D. (2000). „Textsorten des Bereichs Rechtswesen und Justiz“. B. Klaus / G. Antos / W. Heinemann / S. F. Sager (2000). 658-675.
- D'Antonio, M. a cura di (1990). *Corsi di Studi Superiori Legislativi 1988-89*. Padova: CEDAM.
- Daum, U. (2013). *Gerichts- und Behördenterminologie. Eine gedrängte Darstellung des Gerichtswesens und des Verwaltungsverfahrens in der Bundesrepublik Deutschland*. Berlin: BDÜ Fachverlag.

- Dell'Anna, M.V. (2011). *In nome del Popolo Italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*. Roma: Bonacci Editore
- Ferraresi, G. (Hrsg.) (2011). *Konnektoren im Deutschen und im Sprachvergleich. Beschreibung und grammatische Analyse*. Tübingen: Narr Verlag.
- Heghmanns, M. (2014). *Strafverfahren. Strafrecht für alle Semester. Grund- und Examenswissen kritisch vertieft*. Berlin: Springer Verlag.
- Kock, R. (2013). *Der Strafprozess. Eine Einführung für Gerichtsdolmetscher und –übersetzer*. Berlin: BDÜ Fachverlag.
- Longinotti, D. (2009). “Problemi specifici della traduzione giuridica: traduzione di sentenze dal tedesco e dall’inglese”. *Quaderni di Palazzo Serra*, 17, 1-38 (versione online).
- Messina, C. (2013). “Höchstrichterliche Urteile: Varietätenspezifische Textbausteine AT-CH-D”. Brambilla, M. / Gerdes, J. / Messina, C. (Hg.) (2013). 53-92.
- Mortara Garavelli, B. (2001). *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche sui testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.
- Nimmervoll, R. J. (2012). *Schriftsätze, Urteile, Rechtsmittel in Strafsachen. Eine Beispielsammlung für die strafgerichtliche Praxis mit Erläuterungen*. Wien: MANZ.
- Ondelli, S. (2006). “Il genere testuale della sentenza in Italia”. In G. Benelli e G. Tonini (2006). 295-309.
- Pasch, R. / Brauße, U. / Breindl, E. / Waßner, U. H. (2003). *Handbuch der deutschen Konnektoren. Linguistische Grundlagen der Beschreibung und syntaktische Merkmale der deutschen Satzverknüpfen (Konjunktionen, Satzadverbien und Partikeln)*. Berlino / New York: de Gruyter.
- Rega, L. (1997). “La sentenza italiana e tedesca nell’ottica della traduzione”. In L. Schena a cura di (1997), 117-126.
- Roelcke, T. (2010). *Fachsprachen*. Berlin: Erich Schmidt.
- Sabatini, F. (1990a), “Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi”, in M. d’Antonio (1990). 675-724.
- Sabatini, F. (1990b), *La comunicazione e gli usi della lingua*. Torino: Loescher.
- Sabatini, F. (1999). “«Rigidità-esplicitzza» vs. «elasticità-implicitzza»: possibili parametri massimi per una tipologia di testi”. In F. Sabatini e G. Skytte (1999). 141-172.
- Sabatini, F. e G. Skytte a cura di (1999). *Linguistica testuale comparativa: in memoriam Maria-Elisabeth Conte: atti del Convegno interannuale della Società di Linguistica Italiana, Copenhagen 5-7 febbraio 1998*. Kobenhavn: Museum Tusulanum Press.
- Schena, L. a cura di (1997). *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*.

Atti del primo convegno internazionale. Milano, 5-6 ottobre 1995. Centro Linguistico dell'Università Bocconi. Roma: CISU.

Seiler, S. (2014). *Strafprozessrecht*. Vienna: Facultas.wuv

Tonini, P. (2014). *Lineamenti di Diritto Processuale Penale*. Milano: Giuffrè Editore.

Zaza, C. (2011). *La sentenza penale. Struttura e casistica*. Milano: Giuffrè editore

Ziegler, T. (2005). *Das Strafurteil*. München: Luchterhand.

Sitografia

Articoli di legge austriaci consultati sulla banca dati di Jusline (www.jusline.at).

Articoli di legge austriaci consultati sulla banca dati di Jusline (www.jusline.de).

Articoli di legge italiani consultati nella banca dati online: Leggi d'Italia (<http://online.leggiditalia.it/>)

Bundesgerichtshof (2014). „Der Bundesgerichtshof. Aufgabe und Organisation“. http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/AufgabeOrganisation/aufgabeOrganisation_node.html (26.10.2014).

Der Oberste Gerichtshof (2014), “Verfahren” <http://www.ogh.gv.at/de/ogh/verfahren>, (Consultata il 12/12/2014)

IDS Mannheim. Grammatiche Fachbegriffe – Postponierer (2004), http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/termwb.ansicht?v_app=g&v_id=72 (consultato il 4/02/2014)

Vocabolario Treccani: definizioni, etimologia e citazioni (2014). <http://www.treccani.it/vocabolario/> (consultato tra dicembre 2014 e gennaio 2015)

Corpora di sentenze

Sentenze italiane: Banca Dati DeJure <http://goo.gl/HjZVRT> (05.10.2014)

1. Cassazione penale, sez. I, 05/03/2014, n. 18332, <http://goo.gl/Gb9Hi3>
2. Cassazione penale, sez. I, 04/03/2014, n. 18331, <http://goo.gl/WdQYuV>
3. Cassazione penale, sez. I, 27/02/2014, n. 17647, <http://goo.gl/FXpVHS>
4. Cassazione penale, sez. V, 12/11/2013, n. 2816, <http://goo.gl/RrSNuS>
5. Cassazione penale, sez. V, 14/06/2013, n. 46787, <http://goo.gl/dUfvVP>
6. Cassazione penale, sez. V, 04/06/2013, n. 38960, <http://goo.gl/uiyngN>
7. Cassazione penale, sez. V, 13/12/2012, n. 8020, <http://goo.gl/kEcXEu>
8. Cassazione penale, sez. I, 15/11/2012, n. 1218, <http://goo.gl/6EbUkv>
9. Cassazione penale, sez. I, 08/11/2012, n. 31466, <http://goo.gl/myOhzf>

10. Cassazione penale, sez. I, 14/12/2011, n. 30991, <http://goo.gl/a3vGUD>
11. Cassazione penale, sez. V, 22/09/2011, n. 219, <http://goo.gl/8ZwjTv>
12. Cassazione penale, sez. V, 26/05/2011, n. 36135, <http://goo.gl/ud9KOW>
13. Cassazione penale, sez. I, 22/09/2010, n. 37516, <http://goo.gl/a2ANRS>
14. Cassazione penale, sez. V, 21/04/2010, n. 26155, <http://goo.gl/3j59si>
15. Cassazione penale, sez. I, 03/02/2010, n. 16762, <http://goo.gl/SxobQS>

Sentenze austriache: Banca dati RIS (*Rechtsinformationssystem*) <http://goo.gl/Om3jUS>
(3.10.2014)

1. OGH, 27/05/2014, n. 15 Os 64/14x, <http://goo.gl/vl00qb>
2. OGH, 19/03/2014, n. 15 Os 16/14p, <http://goo.gl/5eEm2U>
3. OGH, 25/02/2014, n. 14 Os 186/13d, <http://goo.gl/8ovZRY>
4. OGH, 29/10/2013, n. 11 Os 115/13s, <http://goo.gl/ZvDR2G>
5. OGH, 01/10/2013, n. 14 Os 135/13d, <http://goo.gl/Te4KYT>
6. OGH, 23/07/2013, n. 11 Os 85/13d, <http://goo.gl/LXOhNs>
7. OGH, 05/04/2012, n. 13 Os 19/12m, <http://goo.gl/9zoYRS>
8. OGH, 16/02/2012, n. 11 Os 168/11g, <http://goo.gl/KP0Hmc>
9. OGH, 19/01/2012, n. 11 Os 151/11g, <http://goo.gl/JZ1xIQ>
10. OGH, 15/12/2011, n. 13 Os 134/11x, <http://goo.gl/l743MP>
11. OGH, 17/11/2011, n. 11 Os 139/11t, <http://goo.gl/2vi5eV>
12. OGH, 04/05/2011, n. 15 Os 39/11s (15 Os 40/11p), <http://goo.gl/EIKdrU>
13. OGH, 14/12/2010, n. 12 Os 175/10t, <http://goo.gl/HwjED0>
14. OGH, 19/08/2010, n. 13 Os 80/10d, <http://goo.gl/KdBtWJ>
15. OGH, 20/04/2010, n. 11 Os 32/10f, <http://goo.gl/469b8z>

Sentenze tedesche: Banca dati del *Bundesgerichtshof* <http://goo.gl/UBveru> (3.10.2014)

1. BGH, 2. Strafsenat, 05/03/2014, n. 2 StR 367/13, <http://goo.gl/o7SIUB>
2. BGH, 3. Strafsenat, 12/06/2014, n. 3 StR 139/14, <http://goo.gl/IUyyXb>
3. BGH, 5. Strafsenat, 28/08/2014, n. 5 StR 332/14, <http://goo.gl/1ODWTQ>
4. BGH, 1. Strafsenat, 20/02/2013, n. 1 StR 320/12, <http://goo.gl/ahK0H7>
5. BGH, 5. Strafsenat, 12/06/2013, n. 5 StR 129/13, <http://goo.gl/2hJOSi>
6. BGH, 3. Strafsenat, 24/10/2013, n. 3 StR 258/13, <http://goo.gl/iCo8A1>
7. BGH, 3. Strafsenat, 02/02/2013, n. 3 StR 401/11, <http://goo.gl/q8xOYD>
8. BGH, 3. Strafsenat, 02/08/2012, n. 3 StR 132/12, <http://goo.gl/v5qCnk>

9. BGH, 5. Strafsenat, 09/10/2012, n. 5 StR 370/12, <http://goo.gl/WAMscY>
10. BGH, 2. Strafsenat, 20/04/2011, n. 2 StR 29/11, <http://goo.gl/VoRd4F>
11. BGH, 1. Strafsenat, 20/09/2011, n. 1 StR 120/11, <http://goo.gl/64EdEd>
12. BGH, 5. Strafsenat, 01/12/2011, n. 5 StR 360/11, <http://goo.gl/sVrgma>
13. BGH, 4. Strafsenat, 25/03/2010, n. 4 StR 594/09, <http://goo.gl/CMtRrk>
14. BGH, 3. Strafsenat, 20/05/2010, n. 3 StR 78/10, <http://goo.gl/ZoQn9O>
15. BGH, 3. Strafsenat, 25/10/2010, n. 3 StR 364/10, <http://goo.gl/XJy724>